

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

109° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri	»	34
7 ^a - Istruzione	»	42
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	43
10 ^a - Industria	»	45
11 ^a - Lavoro	»	69
12 ^a - Igiene e sanità	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	121

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	<i>Pag.</i>	6
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	135
Informazione e segreto di Stato		146

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	147
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0011°)

Il PRESIDENTE informa che, in data odierna, il Presidente del Senato ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, una lettera con la quale il senatore De Corato lo informa che è pendente nei suoi confronti, presso il Tribunale di Lucca, un procedimento penale per il reato di diffamazione.

Il Presidente informa altresì che, sempre in data odierna, è pervenuta una lettera del senatore Pellegrino con la quale questi chiede non si proceda oggi alla votazione sul Doc. IV-bis, n. 9, relativa all'ex Ministro Vincenzo Scotti ed al senatore Agazio Loiero, non potendo prendere parte alla seduta a causa di improrogabili, concomitanti impegni.

La Giunta unanime conferma la decisione, già assunta nella seduta del 4 marzo scorso, di procedere al voto sul Doc. IV-bis, n. 9.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 9, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio).

(R135 000, C21ª, 0019°)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 14 gennaio e proseguito nelle sedute del 25 febbraio e del 4 marzo 1997, deliberando

di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* e nei confronti del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale.

La Giunta incarica la senatrice Siliquini di redigere la relazione per l'Assemblea.

Doc. IV-bis, n. 11, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile pro tempore, nonché del signor Nicola Putignano.

(R135 000, C21^a, 0020°)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 21 gennaio e proseguito nella seduta del 4 marzo 1997.

In sede di dichiarazione di voto prendono la parola i senatori FASSONE, PALUMBO, che propone di inviare gli atti all'Autorità Giudiziaria procedente affinché vengano meglio precisati alcuni elementi del capo d'imputazione, DIANA, GASPERINI, CALLEGARO, GRECO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta, accogliendo la proposta del senatore Palumbo, delibera quindi di proporre all'Assemblea di rinviare gli atti all'Autorità Giudiziaria procedente ed incarica il senatore Palumbo di redigere la relazione in tal senso per l'Assemblea.

Doc. IV-bis, n. 4, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei signori Alessandro Voci, Gianni Fausto, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

(R135 000, C21^a, 0001°)

La Giunta unanime conviene di rinviare l'esame del Doc. IV-bis, n. 4 ad altra seduta.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 7, nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, indagato per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

(R135 000, C21^a, 0022°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 febbraio 1997.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori RUSSO, DIANA, GRECO, CALLEGARO, CÒ, VALENTINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine l'esame del Doc. IV-ter, n. 7 e dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 6^a e 8^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

2^a Seduta

Presidenza del Presidente dell'8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2132) Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che i relatori Falomi e Polidoro hanno già svolto le relazioni sul disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore DE CORATO ricorda come il provvedimento in esame recuperi e faccia salve le disposizioni del precedente decreto-legge n. 598 del 1996, che aveva già registrato la contrarietà della sua parte politica. Le obiezioni riguardano non tanto il trasferimento al Tesoro delle partecipazioni detenute dall'IRI nella STET, ma le modalità dell'operazione complessiva di riorganizzazione societaria, ed in particolare la prevista fusione per incorporazione di Telecom Italia in STET. Tale operazione non consente, da un punto di vista giuridico ed economico, di conseguire gli obiettivi della privatizzazione, in quanto le modalità scelte del Governo sono dannose per i servizi delle telecomunicazioni, per il valore patrimoniale delle aziende interessate dalla fusione, nonché gravemente pregiudizievoli per gli azionisti oltre che per l'Era-

rio. Inoltre, a motivo dei rapporti di concambio, la progettata fusione STET-Telecom Italia comporterà la riduzione della partecipazione dello Stato al di sotto della soglia del 50 per cento e quindi la società risultante dalla fusione non potrà continuare ad avvalersi della concessione attuale, nè il Ministro competente potrà attribuire una nuova concessione senza indire una gara.

L'oratore si sofferma poi analiticamente sugli aspetti della fusione tra STET e Telecom Italia che viene considerata operazione propedeutica alla successiva vendita della STET. In particolare l'adozione di una più coerente logica industriale rispetto ad esigenze meramente finanziarie dovrebbe far ritenere quale soluzione più idonea quella della incorporazione di STET in Telecom Italia, in quanto realtà aziendale, quest'ultima, già chiaramente strutturata per la gestione delle telecomunicazioni, fortemente innovativa rispetto al panorama generale, grazie alla profonda revisione dei processi interni realizzata in occasione della fusione del 1994 tra SIP, Iritel, Italcable, CIRM e Telespazio. Vi sono poi considerazioni di ordine operativo, legate in particolare al possesso da parte di Telecom Italia dei beni strumentali necessari per la gestione del *business* nel settore delle telecomunicazioni, che renderebbero preferibile una incorporazione di STET in Telecom Italia. Nel caso contrario di incorporazione di Telecom Italia in STET occorrerà infatti volturare l'intero e cospicuo patrimonio trasferendone la proprietà. Le valutazioni critiche sopra evidenziate circa la complessiva operazione di riorganizzazione societaria, come delineata dal Governo, non possono che indurre all'espressione di un voto contrario sul disegno di legge in esame, che si pone come atto preordinato a siffatta riorganizzazione.

Il senatore PERUZZOTTI concorda pienamente con le valutazioni negative espresse dal senatore De Corato, rilevando che il disegno di legge in titolo non fa che riproporre pedissequamente il testo del decreto-legge respinto dalla Camera dei deputati. Per tutti questi motivi preannuncia il voto contrario dei senatori della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare e avendo i relatori rinunciato a svolgere la replica, il Presidente PETRUCCIOLI dà la parola al sottosegretario Cavazzuti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI rileva che l'operazione di fusione tra STET e Telecom Italia darà origine ad un terzo soggetto, ragion per cui risulta per lo meno improprio parlare di incorporazione di un soggetto rispetto all'altro. Solo con la delibera dell'atto di fusione verranno delineati i meccanismi attraverso i quali verrà realizzata tale fusione, e solo allora, saranno noti gli aspetti di carattere industriale che caratterizzeranno l'intera operazione. Va tenuto peraltro presente che anche in questo caso esiste il diritto di recesso degli azionisti, che potranno esercitarlo una volta conosciute le modalità della fusione stessa.

Il giudizio dato dai mercati e dagli analisti sull'operazione posta in essere dal Tesoro riflettono una valutazione certamente positiva, che trae

origine, in particolare, dal fatto che il Tesoro si accinge a mettere sul mercato non una *holding*, bensì una società – che si chiamerà, come è noto, Telecom Italia – con caratteristiche immediatamente operative. In tal modo il Tesoro intende superare l'*holding discount*, e cioè il fenomeno di sottovalutazione del valore delle *holding* finanziarie rispetto alla sommatoria delle valutazioni di mercato riferite alle società operative partecipate.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge in titolo, il sottosegretario sottolinea la norma che chiarisce la non obbligatorietà dell'offerta pubblica di acquisto da parte del Tesoro. Ricorda inoltre che il disegno di legge in titolo non fa che determinare le condizioni per il passaggio della STET al Tesoro ai fini di una accelerazione del processo di privatizzazione della *holding* delle telecomunicazioni, unitamente alla necessità di provvedere a reperire le risorse necessarie a ripianare i debiti dell'IRI.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo brevi interventi dei senatori ALBERTINI e BALDINI, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 12 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

110ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore VILLONE ricorda il suo impegno per la formulazione di un emendamento diretto a modificare l'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, accogliendo alcuni contenuti propri degli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.16, presentati dal senatore Speroni.

Il senatore ROTELLI si sofferma sull'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 142 osservando che la formula: «le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province», non risulta pienamente conforme al principio di autonomia enunciato nell'articolo 128 della Costituzione; d'altra parte, il disegno di legge n. 1124-B, in discussione all'Assemblea del Senato, risolve la questione in un senso ulteriormente diverso e a suo avviso comunque non legittimo.

Il relatore VILLONE rammenta che il disegno di legge n. 1124-B afferma un principio generale di sussidiarietà, al quale dovrebbe essere ispirata la nuova formulazione dell'articolo 3 della legge n. 142. Il senatore ROTELLI concorda e rileva che l'emendamento 1.0.5 attenua una delle manifestazioni di quel centralismo regionale al quale si dovrebbe

porre rimedio; nondimeno, ritiene che tale indirizzo non sia conforme al contenuto del disegno di legge n. 1124-B. Il senatore SPERONI afferma che l'ipotesi di riformulazione esposta dal relatore corrisponde allo scopo degli emendamenti in questione, che pertanto si dichiara disponibile a ritirare una volta verificata la congruità del preannunciato testo sostitutivo. Il relatore VILLONE ritiene importante, nel contesto normativo in esame, considerare la connessione con la disciplina dell'unione dei comuni. Il senatore ROTELLI rileva che anche il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 142 costituisce una espressione di centralismo regionale, con particolare riguardo alla ripartizione delle risorse tra gli enti locali e al coinvolgimento fittizio di questi ultimi nella determinazione delle politiche regionali. Egli ritiene che l'intera dinamica della normativa vigente in materia contraddice il principio che i comuni e le province hanno un proprio indirizzo politico, in piena autonomia. In sede di revisione dell'articolo 3 della legge n. 142, è pertanto opportuno tener conto dell'esigenza autonomistica sottesa agli emendamenti del senatore Speroni. Il relatore VILLONE conviene ma reputa opportuno che si tenga conto anche della funzione programmatica regionale, da realizzare in forme non centralistiche, assicurando l'autonomia degli enti locali. Il senatore ROTELLI osserva che in alcune proposte di revisione costituzionale vi è una ulteriore finzione autonomistica, consistente nella previsione di camere regionali dei comuni e delle province.

La votazione degli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.16 viene quindi nuovamente accantonata.

Quanto all'emendamento 1.0.10, il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI esprimono un parere contrario. Il senatore ROTELLI, rilevato che l'emendamento propone di sostituire un controllo giurisdizionale al controllo amministrativo, ricorda che l'articolo 130 della Costituzione prevede viceversa tale ultima forma di controllo. Il sottosegretario VIGNERI ritiene che la questione sia stata risolta nell'ambito del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa (A.S. 1034), attualmente all'esame della Camera dei deputati, che ha ridotto notevolmente l'estensione dei controlli amministrativi sugli atti degli enti locali. Conviene il relatore VILLONE. Il senatore ROTELLI precisa il suo orientamento, dichiarandosi favorevole all'abolizione della giurisdizione amministrativa. Il senatore SPERONI motiva l'emendamento in esame, diretto a contenere il fenomeno dei notevoli ritardi nella entrata in vigore degli statuti. Quanto alla citata riforma del sistema dei controlli, ritiene che essa abbia una persistente impostazione centralista. Osserva, infatti, che lo statuto viene approvato da un organo elettivo ma è sottoposto al controllo di organi amministrativi, privi di legittimazione democratica. Ritiene preferibile, pertanto, riservare al controllo di natura giurisdizionale la valutazione di eventuali vizi di legittimità, anche perché gli attuali organi di controllo non assicurano risultati soddisfacenti proprio sotto il profilo delle verifiche di legittimità. Il senatore BESOSTRI osserva che il ritardo nella entrata in vigore degli statuti è dovuto piuttosto al sistema di pubblicazione, che peraltro ha una importante funzio-

ne di certezza legale degli atti, a vantaggio dei cittadini interessati. Secondo il senatore SPERONI, tale funzione non è comunque assolta da meccanismi di pubblicazione complessi.

L'emendamento 1.0.10, posto in votazione, non risulta accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.12. Il relatore VILLONE esprime un parere contrario, rilevando che la modifica comporta una maggiore difficoltà nell'individuazione delle competenze. Concorde il sottosegretario VIGNERI che esprime del pari un parere negativo, osservando che l'effetto dell'emendamento sarebbe anche quello di rendere il comune completamente autosufficiente e autoreferenziale nella determinazione delle proprie competenze. A tale riguardo, il relatore VILLONE osserva che si tratterebbe di un risultato difforme dai principi generali dell'ordinamento vigente. Il senatore SPERONI sostiene invece che una volta introdotto con legge un principio di piena autonomia, che comporti la determinazione delle competenze a partire dall'ente locale, il sistema sia comunque compatibile con i principi generali dell'ordinamento. Il relatore VILLONE replica che in tal modo verrebbe meno qualsiasi prevedibile assetto organizzativo. Il senatore ROTELLI considera apprezzabile la circostanza che dal senatore Speroni, e dalla parte politica di cui questi è esponente, sia stata proposta una innovazione che assume il comune come ente principale di riferimento nel sistema delle autonomie, laddove negli indirizzi della Lega Nord si è costantemente registrata una certa propensione per la prevalenza del ruolo delle regioni. Rileva, inoltre, che la disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 142 può essere considerata superflua, ovvero lesiva dell'autonomia dei comuni, poichè essa limita le relative funzioni ad ambiti circoscritti, ancorchè molto estesi: a suo avviso, invece, i comuni dovrebbero essere attributari di tutte le funzioni di livello locale. Il relatore VILLONE considera condivisibile lo scopo della proposta emendativa ma conferma le sue riserve, in quanto la nuova norma potrebbe comportare l'esclusione, in linea di principio, di qualsiasi funzione di livello regionale e di livello statale. Concorde il sottosegretario VIGNERI, che peraltro prospetta la possibilità di riconsiderare l'articolo 9, comma 1, della legge n. 142, alla stregua del principio di sussidiarietà affermato nel disegno di legge n. 1124-B: tale principio, infatti, potrebbe essere riprodotto nella stessa legge n. 142. Conviene il relatore VILLONE. Il senatore ROTELLI giudica interessante la proposta avanzata dal rappresentante del Governo, ma raccomanda di non utilizzare la formula della «cura degli interessi locali», a suo avviso impropria, che invece è stata adottata nel citato disegno di legge. Il senatore SPERONI propone di accantonare l'emendamento 1.0.12, riservandosi di valutare un testo conforme alle indicazioni del sottosegretario VIGNERI. Concorde il relatore VILLONE, la votazione dell'emendamento 1.0.12 viene quindi accantonata.

Su proposta del sottosegretario VIGNERI, viene accantonato l'esame dell'emendamento 1.0.15, al fine di esaminarlo in relazione all'articolo 4.

Parimenti accantonato è l'emendamento 1.0.17, da esaminare in riferimento agli articoli 11 e 12.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.18.

Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere favorevole sul comma 1, lettera *a*) del primo articolo aggiuntivo nonché sulla lettera *b*) del medesimo comma. Quanto alla lettera *d*), ritiene che sia assorbita dall'emendamento 1.100, già accolto dalla Commissione.

Il relatore VILLONE interviene sul comma 1, lettera *c*) del primo articolo aggiuntivo: in proposito ritiene preferibile sopprimere nel comma 3 dell'articolo 6 della legge vigente la precisazione che si tratta di *referendum* consultivi, rimettendo ai comuni la scelta dei tipi di *referendum* possibili.

Il senatore BESOSTRI, primo firmatario dell'emendamento, si dichiara disponibile a riformulare in tal senso la lettera *c*) di cui si tratta.

Il senatore SPERONI interviene sulla lettera *a*) del primo articolo aggiuntivo: a suo avviso, nell'articolo 6 della legge n. 142, il riferimento ai cittadini è quanto mai equivoco; tuttavia egli non sarebbe d'accordo ad estenderne l'applicabilità ai cittadini non italiani.

Secondo il relatore VILLONE, il riferimento ai residenti è comunque più preciso.

Il senatore ROTELLI rammenta che vi è una tesi secondo la quale ciascun cittadino della Repubblica è anche cittadino del proprio comune, della propria provincia e della propria regione, in base agli articoli 5 e 114 della Costituzione. D'altra parte, in applicazione di un'apposita normativa comunitaria, è anche possibile cumulare la cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea con quella di un comune di altro paese membro. Sono già presenti nell'ordinamento, pertanto, i diritti di cittadinanza derivanti dall'appartenenza alle comunità locali e non si dovrebbe ritenere, a suo avviso, che tale manifestazione della cittadinanza sia di grado inferiore alla cittadinanza nazionale: in conformità ai principi appena enunciati, egli ha proposto apposite disposizioni, nell'ambito del proprio disegno di legge di revisione della seconda parte della Costituzione. Considera riduttivo, comunque, il riferimento ai residenti piuttosto che ai cittadini, mentre in ordine ai *referendum* ricorda che nell'elaborazione della legge n. 142 si sostenne da parte di alcuni che i *referendum* locali dovessero avere natura deliberativa; a suo avviso, inoltre il *referendum* con meri effetti consultivi potrebbe anche non essere previsto. Negli statuti comunali adottati dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 vi è stata nondimeno una ulteriore riduzione delle già scarse potenzialità dell'articolo 6, cosicché molti comuni non hanno neppure adottato il regolamento di attuazione previsto dai rispettivi statuti per la

disciplina dei *referendum*. Sarebbe pertanto opportuno, in sede di revisione della legge n. 142, chiarire che i *referendum* locali hanno anzitutto un effetto deliberativo, potendosi realizzare anche in forme diverse, ad esempio in quella del cosiddetto *referendum* privilegiato, nel quale i cittadini possono scegliere tra più alternative nell'impiego delle risorse pubbliche, con particolare riguardo alla realizzazione di opere di interesse collettivo. Richiama l'attenzione, infine, sull'interpretazione restrittiva dell'istituto del *referendum* reperibile negli statuti e nelle leggi regionali.

Il relatore VILLONE considera comunque risolutivo un emendamento soppressivo della parola: «consultivi», contenuta nel comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 142: la conseguenza, infatti, sarebbe quella di consentire ai comuni la scelta di ogni tipo di *referendum*.

Il senatore SPERONI, quanto alla lettera a) del primo articolo aggiuntivo, osserva che in alcune occasioni potrebbe essere utile la partecipazione di cittadini anche non residenti, ma interessati a decisioni di livello locale che coinvolgono situazioni territorialmente non limitate dai confini comunali. Quanto alla questione dei *referendum* locali, condivide la proposta del relatore, osservando che anche i *referendum* consultivi hanno una propria validità, soprattutto quando si tratta di materie di particolare complessità tecnica.

Il senatore GUERZONI conviene sulla proposta del relatore concernente i *referendum* locali.

Il senatore BESOSTRI ritorna sulla alternativa tra cittadini e residenti, nella qualificazione soggettiva degli aventi titolo a promuovere gli istituti di partecipazione previsti dall'articolo 6 della legge n. 142: a suo parere, la disposizione vigente va interpretata nel senso che si tratta dei cittadini appartenenti alla comunità locale. Egli propone di estendere le facoltà in esame anche ai residenti non cittadini, ma conviene sulla necessità di individuare comunque un limite.

Secondo il relatore VILLONE, al riguardo sarebbe preferibile omettere ogni riferimento sia ai cittadini che ai residenti, riproducendo nel comma 1 dell'articolo 6 la stessa rubrica introduttiva («partecipazione popolare»).

Il sottosegretario VIGNERI condivide la proposta di eliminare la limitazione ai soli *referendum* consultivi, di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 142. Osserva, tuttavia, che i *referendum* locali possono anche deresponsabilizzare gli amministratori, sottolineando pertanto che l'uso concreto dell'istituto ne qualifica l'efficacia reale.

Secondo il senatore BESOSTRI, il *referendum* confermativo non elide la responsabilità degli amministratori.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa notare che nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, della legge n. 142, vi è un riferimento esclusivo ai cittadini, che dovrebbe essere omissis in conformità a quanto convenuto relativamente al comma 1 dello stesso articolo.

Il senatore ROTELLI ribadisce il principio, da lui più volte sostenuto, secondo il quale l'autonomia locale è in primo luogo autonomia delle comunità, di cui gli enti sono una proiezione istituzionale: ritiene improprio, pertanto, contrapporre l'autonomia degli enti a quella delle comunità, soprattutto quando quest'ultima si manifesta nelle forme della democrazia diretta. Quanto al rischio di deresponsabilizzazione degli amministratori locali derivante dai *referendum*, egli lo considera possibile esclusivamente per i *referendum* consultivi, che sono promossi per lo più dagli organi istituzionali preposti alle deliberazioni. I *referendum* deliberativi, viceversa, di norma sono promossi dagli elettori.

Il senatore SPERONI non considera persuasivo tale ultimo argomento, rilevando che anche l'iniziativa popolare può essere strumentalizzata. D'altra parte, ritiene che l'insieme delle disposizioni in esame abbia un tenore sostanzialmente declamatorio.

Il relatore VILLONE propone quindi un nuovo testo della prima parte dell'emendamento in esame (1.0.18 nuovo testo-A), che viene accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame della seconda parte dell'emendamento 1.0.18, rivolto a inserire un ulteriore articolo aggiuntivo.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario al comma 1, ritenendo che gli strumenti proposti siano inefficaci e suscettibili di un uso strumentale. Concorde il senatore SPERONI, sottolineando che i ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sovente anche pretestuosi, nell'esperienza concreta paralizzano l'attività delle amministrazioni locali, con grave pregiudizio degli interessi dei cittadini. Il senatore BESOSTRI motiva le disposizioni proposte, rammentando che la notevole limitazione dei controlli di legittimità, prevista in altro disegno di legge, comporta la necessità di assicurare una verifica, su impulso dei cittadini ed eventualmente con un procedimento semplificato ed abbreviato, sulla conformità delle deliberazioni comunali agli statuti. Nondimeno, egli è disponibile a rinunciare a tale proposta, riformulando di conseguenza l'articolo aggiuntivo in esame (emendamento 1.0.18B-nuovo testo): alla necessità dianzi evocata, infatti, si potrebbe corrispondere in sede di riforma del processo amministrativo, alla cui elaborazione il Senato ha impegnato il Governo in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B.

Il sottosegretario VIGNERI esprimere parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento. Parimenti favorevole è il parere del RELATORE.

Il senatore ROTELLI annuncia il suo voto favorevole, pur rilevando la persistenza di un riferimento esclusivo agli elettori, che considera di dubbia opportunità.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.0.18 nuovo testo-B. Ne risulta assorbito l'emendamento 1.5, già accantonato.

Quanto all'emendamento 1.0.19, il RELATORE si dichiara contrario, rammentando che la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In ogni caso, egli dissente dalla proposta di introdurre una disciplina di estremo dettaglio per realtà locali così specifiche. Il senatore SPERONI domanda se la normativa in esame possa essere applicata anche alle isole lacustri. Il senatore ROTELLI, rilevato che in molte isole minori vi è una pluralità di comuni, prospetta l'opportunità di prevederne la fusione. In assenza del proponente, l'esame dell'emendamento viene poi sospeso.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, fissando il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di giovedì 13 marzo.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “leggi regionali” sono sostituite con le parole: “lo statuto e i regolamenti comunali”».

1.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “disciplina la” sono sostituite con le parole: “indica i principi della”».

1.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: “determina” è sostituita con la parola “indica”».

1.0.6.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Comuni e Province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4"».

1.0.7

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola "stabilisce" è sostituita con le parole: "indica i criteri"».

1.0.8.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 7 è abrogato».

1.0.9

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 8 è abrogato».

1.0.16

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A seguito dell'approvazione, lo Statuto è affisso all'albo pretorio dell'Ente per sessanta giorni consecutivi, ed entra in vigore alla scadenza del termine di affissione. Contro le norme statutarie entro il suddetto termine è ammesso ricorso al TAR per motivi di legge da parte di chi vi abbia interesse. In pendenza del ricorso l'entrata in vigore della norma può essere sospesa”».

1.0.10

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

*(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali
e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. All'articolo 9, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole “salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze” sono sostituite con le parole: “salvo quanto espressamente delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti”».

1.0.12

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-....

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: “dei cittadini” sono sostituite con le altre: “dei residenti”;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n. 241”;

c) al comma 3 dopo la parola: “consultivo” sono inserite le seguenti: “e confermativo”;

d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo che si tratti di consultazioni referendarie ovvero di elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio dell’ente, che ha indetto la consultazione o il *referendum*”.

Art. 1-.....

1. All’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, e può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti del comune assunti in violazione di norme statutarie e regolamenti dell’ente.”;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore”;

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l’articolo 23 è così sostituito:

“Art. 23 – 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei soggetti gestori di pubblici servizi.”;

b) all’articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-bis. Il giudice può, anche in via cautelare, ordinare ai soggetti di cui all’articolo 23, di sospendere la conclusione del procedimento in senso sfavorevole all’interessato nel caso di impugnazione del diniego del diritto di accesso finalizzato alla partecipazione ad un procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 7 a 11.

6-ter. I ricorsi previsti dal comma 5 non necessitano di assistenza di un procuratore legale o avvocato in ogni stato e grado del giudizio.”.

3. Fino all’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.0.18

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: “dei cittadini” sono sostituite con la parola: “popolare”;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n. 241”;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: “di cittadini singoli o associati” sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: “Possono essere”, è inserita la parola: “altresì” e la parola: “consultivi” è soppressa.

1.0.18 (Nuovo testo)A

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-....

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.”;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore”;

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 – 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei soggetti gestori di pubblici servizi.”.

3. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.0.18 (Nuovo testo)B

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-....

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle

isole minori e si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.

2. In ciascuna isola, ove esistono più comuni, in base alla legge regionale, si costituisce tra i vari comuni presenti sull'isola stessa, la "comunità isolana", ente di diritto pubblico. La legge regionale stabilisce le norme cui le comunità isolane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

3. Le norme di cui al comma 2, per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle comunità isolane, dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le comunità isolane potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

4. La regione è competente, con proprie leggi, a:

- a) determinare i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini di cui al presente articolo;
- b) approvare gli statuti delle singole comunità;
- c) coordinare ed approvare i piani zionali;
- d) regolare i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

5. Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna comunità isolana appronta, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminante le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano s'intende approvato.

6. La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità isolana predispone, coordina e

attua i programmi di intervento e può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La comunità isolana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

7. La comunità isolana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può redigere piani urbanistici.

8. Le opere da eseguirsi nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi del presente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento del turismo, predispone un programma triennale di interventi, per le isole minori di cui al comma 1, diretto a realizzare:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico con particolare riferimento a torri di avvistamento, fabbricati rurali testimonianza di edilizia locale;

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, la segnaletica, la sentieristica e la viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e della portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini, ove richiesti dagli enti locali interessati;

p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative e gli aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;

t) l'istituzione e il potenziamento di centri studio e trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso o riuso di strutture di particolare significato storico;

10. Il programma di cui al comma 9 indirizza e coordina l'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali ed è approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovato ad ogni scadenza triennale.

11. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per le isole minori presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, composta da:

a) un vice presidente che sia componente dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e nominato dall'ANCIM stesso;

b) un numero di consiglieri pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.

12. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, con dotazione annua di 200 miliardi di lire a decorrere dal 1997, esigibili alle seguenti condizioni:

a) che detti fondi vengano utilizzati a coprire il 50 per cento di competenza dello Stato, come necessario per l'effettivo impiego di fondi comunitari, prevedendo che, tramite convenzione con le amministrazioni comunali, il Dipartimento del turismo assicuri l'avvio delle iniziative sotto il rispetto degli obblighi del soggetto beneficiario che deriva dalla presenza del cofinanziamento comunitario, in ordine a normativa sugli appalti, monitoraggio e valutazione, pubblicità del cofinanziamento, controlli e verifiche;

b) che siano finanziati gli interventi più diversi purché inseriti in progetti integrati e coerenti con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 9;

c) le priorità siano indicate dalle amministrazioni comunali e valutate dal Dipartimento del turismo che elaborerà un bando di gara con le condizioni per proporre progetti da finanziare.

15. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per gli anni 1997, 1998, 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

95^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 8,46.**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.**IN SEDE REFERENTE***(1960) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti****(2134) GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento**

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

Riferisce quindi congiuntamente sui provvedimenti il senatore MELONI, il quale sottolinea come essi – introducendo una nuova disciplina sanzionatoria nei confronti degli autori di lanci di pietre o di altri corpi contundenti contro i veicoli in transito – intendano offrire una prima risposta normativa a fenomeni non contrastabili con metodi esclusivamente repressivi.

La non ricca giurisprudenza in materia – prosegue il relatore – tende a configurare il delitto di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale allorchè dal lancio di oggetti derivi la morte della persona; non è possibile, tuttavia, individuare una fattispecie di reato precisa allorchè dal fatto non derivi danno alla persona. L'articolo 432 del codice penale inoltre – chiarisce il relatore Meloni – limita l'ipotesi delittuosa al solo caso di attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici e non anche alla si-

curezza di quelli privati. Peraltro, con riferimento al reato in esame, appare all'oratore che non sia ipotizzabile il tentativo nel caso in cui alla condotta conseguano la morte o le lesioni personali, in quanto la responsabilità a titolo di dolo eventuale è ritenuta incompatibile con la struttura del delitto tentato.

Proseguendo nel proprio intervento il relatore osserva poi che il disegno di legge n. 1960 muove dalla convinzione che sia inopportuno introdurre una norma speciale intesa a regolare la fattispecie prefigurando pertanto, la riscrittura dell'articolo 432 del codice penale ed estendendo la tutela penale anche all'attentato ai mezzi di trasporto privati. L'oratore sottolinea quindi la diversa prospettiva del disegno di legge n. 2134, che propone l'introduzione di una norma speciale e configura espressamente anche l'ipotesi in cui dal lancio derivino lesioni personali o la morte, prevedendo in questo caso, l'applicazione delle pene previste per le lesioni e l'omicidio volontario.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore FASSONE, il quale sottolinea come la risposta sanzionatoria nella sede penale non sia decisiva a contrastare il fenomeno, essendovi senza dubbio necessità di interventi più profondi. L'oratore chiarisce che l'intenzione perseguita con il disegno di legge – del quale è primo firmatario – non è di introdurre un mero inasprimento delle pene, nè di rendere la repressione penale più stringente nel caso in cui alla condotta consegua il danno alla persona, in quanto la giurisprudenza, come ricordato dal relatore, già ammette in questi casi la responsabilità a titolo di lesioni personali o di omicidio volontario. Piuttosto, prosegue il senatore Fassone, si intende agevolare l'attività investigativa, in quanto il nuovo livello del massimo edittale proposto permette lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e l'applicazione del fermo di polizia.

A proposito del disegno di legge presentato dai senatori Greco e Schifani, il senatore Fassone ritiene che la condotta criminale in esso prevista si sovrapponga, sia pure parzialmente, a quella già disciplinata dal primo comma dell'articolo 432 del codice penale; inoltre – aggiunge l'oratore – il disegno di legge n. 2134 introduce una sorta di responsabilità oggettiva per il caso in cui dal lancio derivino lesioni personali o la morte, che risulterebbe punita come se si trattasse di dolo diretto.

Quanto all'obiezione che un eventuale intervento normativo limitato alla modifica dell'articolo 432 del codice penale limiterebbe l'estensione della disciplina soltanto ai delitti contro l'incolumità e farebbe scattare la repressione penale solo nel caso in cui la condotta presenti diffusività del pericolo o del danno, il senatore Fassone osserva come tale diffusività non sia un elemento costitutivo delle fattispecie dei delitti contro l'incolumità pubblica regolati dagli articoli 422 e seguenti del codice penale, considerata sia la tenuità delle pene previste per alcuni di essi, sia la circostanza che, per alcuni dei reati in questione, il disastro sia considerata una fattispecie aggravante.

In conclusione, il senatore Fassone si dichiara disposto a rivedere la previsione, contenuta nel suo disegno di legge, riguardante il minimo della pena edittale, ove la Commissione lo ritenesse troppo elevato, ma insiste, per i motivi innanzi esplicitati, sulla previsione del massimo edittale.

Interviene la senatrice SALVATO, la quale si interroga dubitativamente sulla opportunità e sulla congruità di un intervento in sede penale in presenza di fenomeni del tipo di quelli portati recentemente alla ribalta della cronaca. Di fronte a simili comportamenti, infatti, il ricorso alla norma penale potrebbe apparire come una dichiarazione di impotenza dell'ordinamento, che dovrebbe privilegiare interventi più profondi, come quello educativo e formativo, atti a prevenire il fenomeno in discussione. Osserva, peraltro, come la magistratura abbia già, allo stato della legislazione vigente, tutti gli strumenti investigativi e di intervento per procedere all'individuazione dei colpevoli ed alla comminazione della pena per reati del tipo di quelli considerati.

In conclusione, la senatrice Salvato manifesta la propria contrarietà al disegno di legge di iniziativa dei senatori Greco e Schifani, in quanto lo stesso prefigura una vera e propria fattispecie di omicidio volontario anche in presenza di atti compiuti da gruppi di adolescenti. Dichiarà, invece, la propria disponibilità all'esame attento del disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Fassone, a condizione che un eventuale intervento normativo non si traduca nel varo di una «legge manifesto», come tale non in grado di incidere profondamente sul fenomeno.

Il senatore CIRAMI manifesta perplessità sulla circostanza che entrambi i disegni di legge all'esame prevedano soltanto l'ipotesi in cui i veicoli siano in passaggio o in movimento, ma non riferiscano la condotta delittuosa anche al caso in cui il lancio di pietre o di altri oggetti determini pericolo anche in assenza di passaggio o movimento di mezzi di trasporto.

Alle osservazioni del senatore Cirami replica la senatrice SALVATO, la quale sottolinea come l'articolo 674 del codice penale preveda l'ipotesi, punita a titolo di contravvenzione, del lancio pericoloso di cose indipendentemente dal transito o movimento di veicoli.

Ha, quindi, la parola il senatore GRECO il quale – premesso che con entrambi i disegni di legge non si vuole certamente perseguire l'obiettivo di introdurre norme manifesto o di inasprire semplicemente le pene – rileva come nel disegno di legge del quale è firmatario l'ipotesi di applicazione delle pene previste per le lesioni e l'omicidio volontario nel caso in cui dal fatto di reato derivi un danno alla persona è implicitamente subordinata, come si ricava dal titolo stesso del disegno di legge, alla circostanza che si tratti di atti vandalici, compiuti con coscienza e volontà. La disciplina dettata mira, inoltre, ad escludere che la diffusività del pericolo o del danno sia elemento costitutivo della fattispecie.

Il senatore RUSSO, pur aderendo alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Salvato, osserva come il disegno di legge del quale è primo firmatario il senatore Fassone sia inteso a colmare una lacuna effettivamente esistente nel sistema penale. Esposta, infatti, la normativa vigente l'oratore dà atto che l'ipotesi di attentato è attualmente legata soltanto alla natura pubblica dei mezzi di trasporto, ragione per la quale l'introduzione di una fattispecie penale più ampia si rende necessaria al di là di ogni considerazione. Inoltre – conclude il senatore Russo – la tipologia proposta dal senatore Fassone è intesa a punire l'attentato alla sicurezza dei trasporti anche nel caso in cui il fatto sia compiuto con modalità diverse dal lancio di corpi contundenti: per entrambe le ipotesi, tuttavia, è richiesta la messa in pericolo della sicurezza dei mezzi di trasporto.

Prende la parola il relatore MELONI, il quale osserva come l'attuale formulazione dell'articolo 432, comma 1, del codice penale sia onnicomprensiva delle diverse condotte che mettono in pericolo la sicurezza dei trasporti, nel mentre la formulazione proposta dal senatore Fassone dà prevalenza alla condotta consistente nel lancio di corpi contundenti.

Il senatore GASPERINI manifesta la propria contrarietà ad entrambi i disegni di legge, che non terrebbero in adeguato conto la possibile applicazione del concorso formale di reati e del dolo eventuale. Infatti, il vigente testo dell'articolo 432 – al contrario di quanto proposto nei disegni di legge all'esame – consente di punire a titolo di dolo eventuale con la pena prevista per le lesioni personali o l'omicidio volontario anche la condotta non consistente nel lancio di oggetti, che però arreca modificazioni del fondo stradale, con accettazione del rischio che da tale atto possa derivare un danno ai conducenti o ai passeggeri degli autoveicoli.

Ha, quindi, la parola il senatore FOLLIERI, il quale osserva come al tempo dell'emanazione del codice Rocco, non vi era grande diffusione dei trasporti privati. Pertanto, prosegue l'oratore, il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Fassone, estendendo la repressione penale anche all'attentato alla sicurezza dei mezzi privati, è senz'altro da condividersi; a suo avviso, inoltre, la formulazione proposta dal provvedimento in parola include anche la fattispecie prospettata dal senatore Gasperini. Il senatore Follieri dichiara, invece, di non condividere i livelli di pena edittale previsti, sia con riguardo al minimo – in quanto impedirebbe al giudice di dare una risposta sanzionatoria equa e calibrata alle differenti situazioni – sia con riguardo al massimo, ritenuto sproporzionato rispetto alla condotta. Manifestando, infine, perplessità in merito al disegno di legge di iniziativa dei senatori Greco e Schifani, rilevando come l'applicazione delle pene previste per le lesioni e l'omicidio volontario derivino quasi automaticamente dal verificarsi di lesioni personali o della morte.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

96 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1960) FASSONE ed altri. Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti

(2134) GRECO e SCHIFANI. Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore FOLLIERI esprime apprezzamento per contenuti del disegno di legge n. 1960, ma giudica eccessivo il minimo edittale in esso contemplato: a tal proposito, appare preferibile la pena edittale prevista dal disegno di legge n. 2134, che però risente, al comma 2 dell'articolo 1, di una formulazione che potrebbe essere suscettibile di un'interpretazione troppo ispirata a criteri di responsabilità oggettiva.

Il senatore PELLICINI giudica opportuno non solo apprestare una norma punitiva di un reato così condannabile come l'attentato alla sicurezza dei trasporti, ma anche prevedere iniziative educative nei confronti della gioventù, troppo spesso proclive ad atteggiamenti di disprezzo per la vita propria e quella altrui.

La senatrice SCOPELLITI dichiara che la crisi della giustizia si supera salvaguardando lo Stato di diritto e non già rispondendo con «leggi manifesto» alle emozioni prodotte dal momento: l'attentato verificatosi al cavalcavia di Tortona ha prodotto un moto di indignazione popolare, cui si intende rispondere con iniziative repressive che nulla aggiungono

alla possibilità di assicurare i colpevoli alla giustizia, ma anzi potrebbero accrescere l'effetto di emulazione già ampiamente verificatosi.

Se si vuole colmare la lacuna che effettivamente esiste nell'articolo 432 vigente, il quale sanziona solo gli attentati alla sicurezza dei trasporti pubblici, non sembra necessario – afferma la senatrice Scopelliti – apportare quell'inasprimento di pena che si prevede nel disegno di legge n. 1960: sarebbe sufficiente eliminare la differenziazione tra mezzi pubblici e privati che, oltre ad apparire non più giustificata crea una disparità di trattamento tra le vittime. Il disegno di legge n. 2134 – a giudizio dell'oratrice – è immune da questa critica, ma non si sottrae neppure esso all'impressione di essere originato dalla medesima occasionale risposta ad un moto emozionale dell'opinione pubblica.

Il senatore FASSONE interviene da un lato per chiarire che la pena editale del disegno di legge n. 1960 è stata elevata allo scopo di consentire il fermo dei sospetti (ma su questo punto è aperto a diverse valutazioni della Commissione), dall'altro per precisare che giurisprudenza conforme considera mezzo di trasporto pubblico quello aperto alla fruizione di una collettività indeterminata o di una categoria generale di persone.

Concorda il senatore BERTONI.

Il senatore GRECO conviene sul fatto che l'odierno esame nasce da recenti episodi di criminalità tra cui quello di Tortona, ma non se ne scandalizza, in quanto ogni legge oltre ad una *ratio* ha la sua *ocasio*: comunque, anche una repressione che lasci inalterata l'attuale pena editale richiede una modifica ordinamentale, sia allo scopo di includere mezzi di trasporto privati, sia per evitare contenziosi giurisprudenziali originati dal concorso con altri reati.

Il senatore PREIONI stigmatizza che gruppi di maggioranza abbiano presentato il disegno di legge n. 1960, laddove l'intento che esso vuole conseguire potrebbe essere più utilmente raggiunto accrescendo l'efficacia delle misure amministrative che il Governo è abilitato a intraprendere. In luogo di un inasprimento sanzionatorio, sottolinea l'oratore, basterebbe esercitare l'influenza necessaria sugli organi di polizia per applicare le leggi esistenti. Ad avviso del senatore Preioni, alla repressione dei reati troppo spesso la polizia stradale sostituisce la vessazione dei cittadini vittime delle condotte criminose. Le misure di educazione civica da taluno ipotizzate appaiono all'oratore scarsamente efficaci, mentre sarebbe più produttivo erigere reti di protezione lungo i cavalcavia, potenziare gli apparati di illuminazione, incrementare la frequenza dei pattugliamenti e dedicare maggiore attenzione alle denunce avanzate dai comuni cittadini.

Essendo l'intento criminoso non selettivo nei suoi obiettivi, appare irrazionale la distinzione attualmente vigente tra fattispecie incriminatoria per gli attentati alla sicurezza dei trasporti pubblici e lacuna ordinamentale per i trasporti privati; per eliminare tale disparità di trattamento

sarebbe sufficiente assumere a testo base il disegno di legge n. 2134, rispetto al quale il Gruppo della Lega Nord-per la Padania indipendente si riserva di presentare emendamenti.

Prendendo brevemente la parola, il senatore RUSSO osserva, con riferimento al disegno di legge n. 1960, che l'obiettivo cui esso mira è quello di sciogliere il nodo rappresentato dall'esistenza di una tipologia che non rientra in una fattispecie tipizzata dal codice, anche per i motivi storici da alcuni oratori messi in luce nel dibattito della seduta di questa mattina. Suggerisce una eventuale riformulazione dei due commi dell'articolo 432 del codice penale, volti ad estenderne la disciplina ai trasporti privati. Proseguendo nel proprio intervento, il senatore Russo esprime l'avviso che in ogni caso tali ipotesi vadano approfondite e rileva comunque la esigenza di provvedere ad un conseguente riequilibrio delle sanzioni comminate dai commi in questione. Conclude ricordando che i fatti dell'esperienza possono essere di stimolo anche al legislatore per meglio svolgere il proprio ruolo.

Prende poi la parola la senatrice SCOPELLITI la quale –in particolare – ritiene inopportuno tipizzare eccessivamente le figure delittuose e prefigura alcune modifiche dell'articolo 432 del codice penale anche per quanto attiene alla diminuzione delle pene comminate.

Il senatore GRECO si dichiara disponibile a una eventuale riformulazione del proprio testo.

Il presidente SENESE richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di un più ordinato dibattito, invitando gli oratori ad utilizzare per i propri interventi anche la fase dell'esame degli articoli dei provvedimenti.

Segue una breve interruzione del senatore PREIONI che dichiara – tra l'altro – di condividere quanto affermato dalla senatrice Scopelliti in merito all'esigenza di non tipizzare le norme per la repressione delle fattispecie oggetto dei provvedimenti in esame.

Il presidente SENESE richiama nuovamente il senatore Preioni al rispetto dell'esigenza di un ordinato svolgimento del dibattito.

Prende brevemente la parola il senatore VALENTINO per preannunciare di volere intervenire successivamente in sede di esame dell'articolato.

Medesima considerazione svolge il senatore CIRAMI.

Il senatore BERTONI ribadisce che la norma del codice penale si riferisce alla sicurezza dei pubblici trasporti che effettuino tale servizio in una accentuazione effettivamente pubblica: gli appare, quindi, insufficiente una mera integrazione dei due commi del testo vigente dell'arti-

colo 432 con il riferimento al trasporto privato. Non si raggiungerebbe – sottolinea l'oratore – lo stesso effetto che, invece, il disegno di legge n. 2134 propone laddove esso fa riferimento ai mezzi di trasporto in movimento, costruendo evidentemente una diversa fattispecie.

Il presidente SENESE rinvia quindi, ad altra seduta, il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di stanza di vendita dell'immobile pignorato

(401) PREIONI. Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare

(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore PREIONI esprime sconcerto nel constatare che i provvedimenti in titolo siano esaminati dalla Commissione in sede deliberante.

Si associa la senatrice SCOPELLITI.

Il senatore CIRAMI ritiene che l'assegnazione abbia seguito le ordinarie modalità procedurali.

Ha, quindi, la parola il relatore CENTARO che riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo.

Il relatore premette come la materia oggetto dei disegni di legge in discussione costituisca un fondamentale punto di snodo rispetto alla esigenza di giustizia delle parti nei procedimenti che sfociano nel processo esecutivo. Sono infatti – prosegue il relatore – ampiamente documentate le lungaggini e le difficoltà della vendita forzata e il pregiudizio che ne deriva tocca gli interessi di tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria. In tale prospettiva – prosegue il relatore – debbono essere considerate con favore le iniziative volte a semplificare le farraginose procedure esecutive e in modo specifico l'espropriazione immobiliare. In questa direzione muovono effettivamente tanto il disegno di legge di iniziativa del Governo quanto l'altro di cui è primo firmatario il senatore Preioni, provvedimenti dei quali, anzi, il relatore mette in luce la forte similitudine. Entrambi infatti si prefiggono lo scopo di snellire le procedure dell'esecuzione forzata nell'ottica della delega al notaio delle operazioni di incanto nella espropriazione immobiliare.

Dopo aver osservato che nell'ambito della cornice normativa apprestata dagli articoli 786 e 788 del codice di procedura civile si era già

verificata di fatto una tendenza all'ampliamento delle attività svolte dal notaio quale delegato al compimento di talune operazioni di vendita immobiliare, il relatore passa a trattare più specificamente del disegno di legge n. 1800 e mette – in particolare – in evidenza i passaggi più problematici per quanto attiene al rapporto fra l'attività più propriamente amministrativa che può essere svolta dal notaio in quanto delegato del giudice e attività connesse alle operazioni di espropriazione immobiliare che, a suo avviso, non possono per la loro delicatezza e natura essere separate dall'esercizio della funzione giurisdizionale svolta dal magistrato.

In tale ottica l'oratore esprime perplessità, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento ai numeri 2 e 3. Dopo aver osservato che appaiono congrue le norme recate dai numeri 5 e 6 del medesimo comma, esprime talune riserve in merito alla disposizione che, nell'ambito dello stesso articolo 2, affida al notaio la predisposizione del decreto di trasferimento. Al riguardo il relatore si interroga in merito alla interpretazione di tale disposizione avuto riguardo all'esercizio dei poteri di controllo sulla regolarità della procedura che il giudice dell'esecuzione deve operare con l'adozione del decreto.

Dopo aver quindi affermato di condividere quella parte dell'articolo 2 relativa alla possibilità di depositare le somme versate dall'aggiudicatario presso un istituto di credito indicato dal giudice, l'oratore osserva che il successivo articolo 3 si conforma al principio della giurisdizionalizzazione della decisione auspicando, peraltro, un miglior coordinamento fra le due parti di tale articolo in merito al ricorso al giudice dell'esecuzione.

Circa l'articolo 4, messo in evidenza che esso definisce la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili affidandone la determinazione a un decreto del Ministro di grazia e giustizia, il relatore si domanda se non sarebbe preferibile fosse lo Stato ad assumersene l'onere, dichiarandosi comunque aperto a possibili diverse soluzioni.

Alcune perplessità esprime poi il relatore Centaro circa la norma recata dal successivo articolo 5 che prevede la predisposizione di un elenco di notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto, laddove tale disposizione potrebbe non trovare il necessario consenso dei soggetti interessati.

Passando, quindi, a trattare del disegno di legge n. 401 il relatore, dopo averne ricordato la sostanziale affinità con il disegno di legge di iniziativa del Governo, si sofferma sulle parti che maggiormente differiscono dall'impianto normativo di tale ultimo testo.

In particolare esprime notevoli riserve relativamente alla formulazione del numero 1 del comma 2, laddove si prevede la possibilità che il notaio delegato provveda alla determinazione del valore dell'immobile tramite, se del caso, l'ausilio di un esperto da lui designato.

Dopo aver considerato con favore la parte del medesimo articolo 2 relativa alla possibilità di effettuare anche presso lo studio del notaio delegato tutte le attività che, ai sensi degli articoli 576 e seguenti, vanno compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal can-

celliere o dal giudice dell'esecuzione, diverse considerazione il relatore esprime circa la successiva disposizione la quale intenderebbe, nell'ambito dello stesso articolo 2, provvedere a che le udienze di cui agli articoli 590 e 176 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si tengano davanti al notaio delegato che esercita tutti i poteri del giudice dell'esecuzione. Le riserve che il relatore avanza a tale proposta si ricollegano alla delicatezza delle funzioni che per la loro natura squisitamente giurisdizionale gli sembrano mal conciliarsi con lo spirito del provvedimento.

Venendo, poi, a trattare del provvedimento n. 320, il relatore esprime un avviso favorevole sul suo comma unico, volto ad integrare l'articolo 567 del codice di procedura civile con un nuovo comma che sostituirebbe con un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari la documentazione di cui al secondo comma dell'articolo in questione.

Il relatore Centaro conclude la propria esposizione soffermandosi brevemente sul disegno di legge n. 840, rilevando peraltro come la disposizione recata dal suo articolo unico gli sembra non necessaria nell'ambito del sistema complessivo.

Il presidente SENESE ringrazia il relatore per il suo approfondito contributo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

PORCARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'alleanza atlantica**(R048 000, C03^a, 0003^a)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE che illustra la proposta avanzata dalla Commissione difesa di svolgere un'indagine conoscitiva sulla materia della politica di sicurezza che si trova a metà fra la politica estera e quella di difesa. Ritene di proporre alla Commissione la formulazione di un assenso in quanto, pur se gravata di molto lavoro, nel corso della legislatura potranno ottenersi risultati interessanti e soprattutto di attualità in particolare sul problema del futuro dell'Alleanza atlantica in Europa.

Si apre il dibattito.

Il senatore PORCARI domanda in primo luogo quale sia l'oggetto specifico dell'indagine in quanto esprime preoccupazione che dal dibattito che si instaurerà si possa mettere in discussione l'utilità della NATO dopo la caduta del muro di Berlino.

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato che lo scopo di un'indagine conoscitiva è quello di approfondire e conoscere un argomento e non di prendere decisioni di merito in politica estera, il senato-

re GAWRONSKI concorda con la proposta di indagine conoscitiva proprio per la necessità di mettere in discussione l'Alleanza atlantica, non per avanzare dubbi alla sua utilità ma per chiarire come si vorrà il suo avvenire.

Il senatore BASINI concorda parzialmente con gli interventi precedenti e ritiene che un'approfondimento sul problema sarà utile per far scaturire un ruolo più europeo della NATO, scindendo in due colonne – Europa e Nord America – la sua attività.

Anche il senatore PIANETTA conferma l'interesse a svolgere un'indagine conoscitiva per continuare anche la discussione iniziata con il segretario generale Solana in visita in questo Parlamento.

Il senatore ANDREOTTI rileva innanzitutto un problema di tempi, dato che pende sul problema dell'allargamento della NATO il vertice internazionale di Madrid del prossimo luglio, data decisamente intempestiva a prendere una decisione di tale portata; inoltre esiste un problema di contenuti in quanto sarà necessario occuparsi della nuova identità della NATO nella situazione oggettivamente diversa da quella precedente alla caduta del muro di Berlino: occorrerà chiarire che essendo questa un'Alleanza a carattere difensivo essa non ha più ragion d'essere in questi termini e altresì identificare i rapporti futuri con le istituzioni europee, l'UEO e la CSCE, non ancora pienamente decollate.

Il presidente MIGONE precisa che sarà concordato un programma per l'itinerario dell'indagine conoscitiva che comunque non produrrà formulazione di documenti di merito. Sarà trovato lo spazio per sviluppare una discussione politica tempestiva in vista dell'appuntamento di luglio a Madrid, sottolineando l'aspetto positivo di un'indagine congiunta con la Commissione difesa perchè ciò consentirà di investire maggiormente il Senato nel suo complesso su una questione di politica estera.

Il senatore BRATINA si dichiara d'accordo sullo svolgimento dell'indagine soprattutto per i problemi in prospettiva e non certo in retrospettiva. Occorre affrontare le nuove questioni della difesa europea riflettendo che il muro di Berlino è caduto per tutti e non solo per i paesi comunisti, collocando in questo contesto la prospettiva di allargamento con i suoi rischi probabili e con gli intrecci con le istituzioni europee esistenti.

Il senatore BASINI, contrariamente a quanto affermato dal senatore Andreotti, ritiene che un allargamento della NATO vada deciso in tempi brevissimi proprio approfittando di una perdurante debolezza della Russia mentre una sua stabilizzazione sarà di ostacolo nel futuro. Oggi è possibile pagare una contropartita allo stato russo, di cui non si conosce nemmeno il prosieguo della politica estera

e non tagliare fuori le nuove repubbliche dell'Est già per altre vie associate in vario modo alle istituzioni europee.

Il senatore VERTONE GRIMALDI non ritiene più attuale classificare la Russia come l'eterno regno del male, in quanto proprio questo tipo di impostazione creerebbe un altro isolamento ricostituendo un potenziale nemico. Concorda con la proposta di indagine conoscitiva che aiuterà a un chiarimento generale.

Il senatore LOIERO si dichiara d'accordo per lo strumento dell'indagine conoscitiva che potrà aiutare la riflessione anche sui passati cinquant'anni che hanno pesato come limite della democrazia in Italia, anche se esprime un certo scetticismo sul ricorso a questo strumento regolamentare.

Il presidente MIGONE precisa che data la rigidità del Regolamento del Senato non vi sono altri modi per dotare la Commissione di uno strumento snello di informazione e di dibattito.

Il senatore GAWRONSKI ritiene doveroso precisare quanto sia pericoloso cedere oggi al ricatto della Russia di far riemergere i nazionalismi dei paesi dell'Est in quanto proprio non allargando i confini della NATO ciò rischierebbe di farli esplodere. Constata amaramente che la discussione sarà puramente teorica in quanto a luglio le potenze internazionali decideranno secondo il calendario prestabilito.

Il presidente MIGONE sottolinea che comunque questo tipo di decisione dovrà passare per l'approvazione del Parlamento italiano e pertanto si rinviene un senso compiuto a questa iniziativa che fornirà maggior consapevolezza nelle scelte da effettuare. Chiede quindi alla Commissione il mandato di sottoporre al Presidente del Senato la proposta di indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'alleanza atlantica da lui prospettata, auspicando altresì che gli uffici del Senato possano provvedere in tempi rapidissimi alla pubblicazione dei relativi resoconti stenografici.

La Commissione concorda all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1951) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore BRATINA, nell'introdurre il disegno di legge in esame, osserva che con questo Scambio di Note si intende modificare un accor-

do già esistente e che occorre aggiornare prendendo atto delle novità intervenute nel sistema giuridico italiano. Dopo aver ricordato brevemente la storia dell'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) che ha come fine la comparazione delle sparse norme giuridiche dei 56 paesi aderenti, osserva che si tratta ora di stabilire una serie di privilegi e di immunità comuni ad altri enti analoghi, prevedendo esenzioni ed agevolazioni fiscali e disciplinando il trattamento previdenziale ed assicurativo del personale.

Il senatore PORCARI, dopo aver preso nota con piacere di una certa accelerazione nella presentazione dei disegni di legge di ratifica da parte del Governo, per quanto riguarda il provvedimento in esame esprime perplessità sulla mancata informazione circa l'attività di questo Istituto che in teoria potrebbe essere molto utile anche al legislatore italiano, per tentare di mettere in ordine la farraginosa opera degli ultimi cinquant'anni, ma che purtroppo risulta del tutto sconosciuto, come pure è sconosciuto il costo per il contribuente italiano. Sarebbe utile che la Commissione organizzasse un'audizione in proposito, come pure su tanti altri enti ed istituti spesso portati frettolosamente all'attenzione del Parlamento.

Il senatore BASINI ritiene che forse nel passato un Istituto del genere aveva meno possibilità operative ma oggi esso potrebbe essere estremamente utile nel quadro dell'unificazione europea. Concorda comunque con l'esigenza di un'audizione di qualche responsabile per ottenere le informazioni necessarie. Anche il senatore VERTONE GRIMALDI si associa a queste considerazioni.

Il sottosegretario TOIA condivide le perplessità circa la disomogenea situazione dell'utilità di tanti istituti che operano nel campo internazionale sia forse per loro incapacità di far emergere l'attività sia dell'Amministrazione nel servirsene appieno. Ritiene di informare la Commissione che un lavoro utile è stato svolto dall'UNIDROIT nel settore commerciale ed anche nel campo del recupero dei beni artistici illegalmente esportati; si ripropone comunque di inviare tutta la documentazione possibile.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che sia più utile procedere alla ratifica ed incaricare il relatore di produrre informazioni prima del passaggio in Assemblea.

Dopo che il presidente PORCARI domanda se vi sia un carattere di urgenza, il sottosegretario TOIA precisa che essa in realtà non esiste ma che si tratta di clausole consuetudinarie e che non è questa la sede per discutere nel merito dell'attività dell'Istituto.

Il relatore BRATINA ritiene comunque necessario, per decenza operativa, procedere alla ratifica e acconsente volentieri ad effettuare un sopralluogo presso l'UNIDROIT per riferire alla Commissione.

Dopo che il presidente PORCARI ha ricordato che sono stati espressi i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª, pone ai voti il mandato al relatore Bratina a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1958) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BRATINA che ricorda innanzitutto che la Fondazione europea per la formazione professionale è sorta sulla base della necessità, riconosciuta dai vertici dei Capi di Stato e di Governo della Comunità europea nel 1989, di accompagnare i prevedibili processi di riforma politica ed economica dell'Europa Centro orientale con una cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e professionale, in rapporto al programma di assistenza PHARE. Successivamente l'ambito di attività è stato esteso ai paesi ex sovietici con il programma TACIS. La localizzazione è stata fissata a Torino nel 1993, città già sede del Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e la Villa Gualino è stata designata per le normali vie amministrative dalla regione Piemonte e dal comune di Torino. Il presente Accordo riguarda, dunque, come di consueto in questi casi, i privilegi e le immunità di questa istituzione con esenzioni e agevolazioni fiscali, norme assicurative per il personale, immunità e inviolabilità di locali ed archivi, applicando al personale statuario il regime della Comunità.

Il senatore GAWRONSKI sottolinea l'importanza della scelta della sede di Torino che non può che offrire motivi di interesse e di sviluppo per la stessa città, sottolineando inoltre l'importanza degli scopi di questa Fondazione per i rapporti che l'Italia va stringendo con i nuovi paesi dell'Est europeo.

A seguito dell'affidamento da parte del sottosegretario TOIA del disegno di legge all'approvazione della Commissione, il presidente PORCARI dopo aver rilevato che possono riprendersi le stesse osservazioni fatte per il precedente disegno di legge, ricorda che sono stati espressi i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª, e pone quindi ai voti il mandato al relatore Bratina a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1870) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994

(Esame)

Il relatore BOCO approfondisce innanzitutto le origini storiche delle Convenzioni internazionali sul grano, iniziate sin dal 1942 nell'intento di favorire da un lato la stabilità del mercato dei cereali e dall'altro di contribuire alla sicurezza alimentare mondiale con l'invio in dono delle derrate eccedentarie. Da quel giorno ad oggi si è venuta costruendo una rete di obblighi internazionali che ha portato a due accordi collegati, la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e la Convenzione sull'aiuto alimentare dello stesso anno, attualmente in esame. La prima Convenzione esula dalla competenza italiana in quanto essa è materia demandata all'Unione europea, mentre la seconda che persegue finalità umanitarie va ratificata anche dai singoli stati. Nel raccomandarne l'approvazione osserva che l'aiuto alimentare è l'ultimo ricorso prima della catastrofe e rappresenta un meccanismo di emergenza e non uno strumento di sviluppo: rimangono quindi le perplessità sul suo utilizzo mentre occorre incrementare l'agricoltura e le infrastrutture dei paesi poveri auspicando altresì forme di pubblicità e trasparenza per il trasferimento di questi aiuti.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ringrazia il relatore per l'interessante esposizione ma trova che egli sia stato fin troppo cauto nel denunciare l'ipocrisia di questi due momenti rappresentati dalle due Convenzioni costituenti da un lato l'esosità e dall'altro la generosità: infatti nel divario dei prezzi che la Comunità europea crea rispetto al mercato reale, si può facilmente soddisfare la presunta umanitarietà dell'aiuto ai paesi poveri. Se fosse libero di sottrarre l'Italia da questo tipo di meccanismo voterebbe contro.

Il relatore BOCO, ripetuto che non vi è possibilità di discutere in questa sede l'altra Convenzione, poichè demandata alla competenza comunitaria, ritiene comunque che con un ordine del giorno si possano esplicitare queste perplessità, non potendo tirarsi indietro completamente in quanto tutto sommato lo scopo umanitario non è da condannare.

Il presidente PORCARI desidererebbe avere chiarimenti sia sul meccanismo di definizione dei prezzi sia sulla provenienza del grano e inoltre si domanda se potrebbe trovarsi anche uno stimolo e aiuto ai produttori nazionali.

Dopo che il relatore BOCO ha chiarito il meccanismo di fissazione dei prezzi, il sistema di ammasso e smistamento delle produzioni in eccesso e l'ammontare del pagamento della quota italiana, il sottosegretario TOIA sollecita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, in quanto esso rappresenta la norma sostanziale per sbloccare i fondi a pagamento di una Convenzione peraltro già in vigore. Certamen-

te sarà utile richiamare l'attenzione all'esigenza di trasparenza e ad una maggiore partecipazione ai meccanismi di controllo.

Dopo che il presidente PORCARI ha ricordato che sono stati espressi i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª, pone ai voti il mandato al relatore Boco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(2128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994*

(Esame)

La senatrice DE ZULUETA riferisce sul provvedimento in titolo sottolineando l'urgenza dell'approvazione in quanto il prossimo autunno l'Italia ospiterà la prima conferenza internazionale prevista dalla Convenzione in esame, di cui ricorda brevemente lo scopo della lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità. I precedenti risultati dei programmi dell'ONU a partire dal 1977 sono stati per lo più deludenti in quanto mancava da un lato un cospicuo supporto finanziario, mentre dall'altro gli interventi hanno tenuto poco conto degli aspetti locali e non hanno coinvolto a sufficienza le stesse comunità rurali colpite. Si è arrivati alla presente Convenzione dopo che vari rapporti hanno lanciato l'allarme presentando stime che ritengono il 70 per cento delle zone aride della terra minacciate da questa forma di degrado. Una priorità è data all'Africa in quanto in questo continente si trova la più grande proporzione di paesi e popolazioni colpiti dalla siccità e dalle carestie, accompagnata da una povertà ampiamente diffusa, dall'insufficienza di mezzi tecnici e scientifici e da una preoccupante instabilità politica. Il IV allegato si rivolge al Mediterraneo del nord indicata come zona a rischio per il depauperamento forestale, l'erosione del suolo e uno squilibrio di concentrazione economica lungo le coste rispetto al territorio: in essa rientrano in primo luogo la Sicilia e la Sardegna e da questo discende un ulteriore interesse per l'Italia al funzionamento di questa nuova Convenzione. Quanto al merito, ricorda brevemente i contenuti che riguardano l'elaborazione dei programmi d'azione nazionali sostenuti e coordinati a livello regionale e internazionale, prevedendo cooperazione sul monitoraggio e sullo scambio di dati, istituendo organi per la sua gestione e fori per la risoluzione delle controversie. Dopo aver analizzato la parte relativa all'onere per il bilancio dello Stato, segnala infine come sarebbe utile se l'Italia appoggiasse la candidatura spagnola per la sede del segretariato della Convenzione, data la morfologia mediterranea di questo stato.

Il senatore BOCO concorda pienamente con l'importanza e l'urgenza di approvare il presente disegno di legge ritenendo che i programmi

già posti in essere dopo la conferenza dell'ONU di Rio de Janeiro hanno dato risultati straordinari nell'Africa sudsahariana, dove sono state inserite colture che finalmente rispettano il rapporto tra popolazione e ambiente: si è potuto incidere sulla situazione di desertificazione progressiva facendo produrre alle stesse popolazioni il proprio sostentamento frenando l'avanzata della siccità.

Il sottosegretario TOIA conviene con l'esposizione della relatrice e raccomanda urgentemente l'approvazione del disegno di legge in esame.

Dopo che il presidente PORCARI ha ricordato che sono stati espressi i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª, pone ai voti il mandato alla relatrice De Zulueta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

78^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C07^a, 0002^o)

Il Presidente BISCARDI prende atto della mancanza del numero legale necessario per procedere all'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno e, valutate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BORRONI risponde, su incarico del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, alla interrogazione n. 3-00717, del senatore De Luca Michele, cui il senatore PREDA dichiara di aver aggiunto la propria firma.

A tale riguardo, il Sottosegretario fa notare che il regime delle quote latte è stato istituito dalla Comunità europea al fine di contenere la produzione lattiera e realizzare un equilibrio tra la domanda e l'offerta nel settore lattiero-caseario. Pertanto, nel ribadire l'inadeguatezza delle quote assegnate all'Italia, e delle quali è stato richiesto un aumento, pur apprezzando le considerazioni espresse nell'interrogazione, egli rileva che, allo stato, la normativa comunitaria non consente trattamenti differenziati tra i produttori di latte bovino, in considerazione del fatto che essi operino o meno nelle zone di produzione del parmigiano reggiano, ovvero di altri formaggi a denominazione protetta. Anticipa che in ogni caso il Governo italiano non mancherà di proporre ai competenti organismi dell'Unione europea la possibilità di escludere dal regime delle quote almeno le produzioni lattiero-casearie a denominazione di origine protetta commercializzate oltre i confini dell'Unione.

Il senatore PREDA si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, ma fa presente l'esigenza di offrire una soluzione definitiva al problema delle quote latte, che potrà a suo giudizio essere indi-

viduata in sede di approfondimento dei disegni di legge n. 139, 995, 1587, 1994, 2076 e 2133, già all'esame congiunto della Commissione, in sede referente.

Il sottosegretario BORRONI dà quindi risposta alla interrogazione n. 3-00685, presentata dal senatore BETTAMIO, rilevando che il suo dicastero considera con estrema attenzione la problematica relativa alla ripartizione delle quote nazionali di produzione del pomodoro, alla luce delle disposizioni innovative contenute nel regolamento CE n. 2201 del 1996. Precisa comunque che sono ancora in corso di esame i regolamenti comunitari della Commissione, nei quali verranno specificati le modalità applicative ed i criteri di riparto delle quote di pomodoro, il cui regime è stato istituito dall'articolo 6 del citato regolamento n. 2201. Pertanto, per una corretta gestione del settore, è necessario attendere l'emanazione delle decisioni della Commissione. Il termine per la conclusione dei pre-contratti a livello comunitario è stato in ogni caso procrastinato al 31 marzo prossimo.

Il senatore BETTAMIO, replicando al Sottosegretario, fa osservare che la situazione delle quote pomodoro è critica, ed auspica che in materia non si ripeta l'esperienza verificatasi per le quote latte. Di fatto i ritardi nell'assegnazione delle quote pomodoro si ripetono sistematicamente ogni anno, mentre sarebbe preferibile effettuare una corretta programmazione degli investimenti in tempo utile. Occorrerebbe inoltre le quote venissero ripartite sul territorio nazionale con riferimento alle zone di produzione effettiva del pomodoro. Auspica infine che vengano al più presto applicate le norme contenute nel regolamento CE 2201 del 28 ottobre 1996, e che vengano adottate disposizioni finalizzate a dar corso al più presto ad efficaci criteri di riparto delle quote di produzione nazionale del pomodoro alle industrie trasformatrici.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

62ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1905) Deputati MANZINI ed altri. Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il presidente CAPONI ricorda che erano stati già illustrati gli emendamenti 1.0.1 (già 1.1) e 1.0.2 (già 1.2) e che la discussione del provvedimento in titolo era stata quindi rinviata in attesa dei pareri su emendamenti delle Commissioni 2ª e 5ª, nel frattempo pervenuti. Si passa quindi alle votazioni.

È posto ai voti e approvato dalla Commissione l'articolo 1.

Poichè nessuno chiede di intervenire su tali emendamenti si passa alla loro votazione.

Previo parere contrario della relatrice FIORILLO e del sottosegretario CARPI, posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente CAPONI dichiara di ritirare l'emendamento 2.1.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 2.2, teso a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2: sottolinea al riguardo come le aziende agricole interessate dal suddetto comma, ancorchè presentino un volume di affari contenuto, in ragione anche delle colture che realizzano, sono spesso gestite con criteri imprenditoriali e caratterizzate da rilevanti investimenti. Illustra quindi l'emendamento 2.3, teso a riformulare il citato comma, in modo da armonizzarlo con i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge di conversione del decreto-legge n. 669 del 1996, rispetto ai quali si pone in parziale contraddizione.

Il presidente CAPONI, pur dicendosi d'accordo con il senatore Asciutti nel rilevare l'incongruenza con il testo normativo da lui richiamato, ritiene che la questione possa essere affrontata con un apposito ordine del giorno.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Previo parere contrario della relatrice FIORILLO e del sottosegretario CARPI, con separate votazioni, gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono respinti dalla Commissione.

Il presidente CAPONI ricorda che, con riferimento all'articolo 2, era già stato presentato ed illustrato nella seduta del 6 febbraio scorso il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commisssione del Senato

in sede di discussione del disegno di legge n. 1905

premesso:

che a tutt'oggi si registrano ritardi nelle richieste di iscrizione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori agricoli, presso le camere di commercio, così come previsto dall'articolo 8 della legge del 1993 n. 580;

che il disposto di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria) prevede la necessità dell'iscrizione al registro delle imprese per ottenere agevolazioni in materia di carburanti agricoli;

che, non poche difficoltà si stanno registrando sia nell'interpretazione della norma che nell'attuazione della stessa;

che i tempi tecnici richiesti per il rilascio delle relative certificazioni d'iscrizione variano da 10 a 15 giorni;

che l'attività relativa al trattamento dei terreni agricoli è in pieno svolgimento ed è pertanto urgente e necessario l'utilizzo delle agevolazioni per i carburanti agricoli;

che si registrano malumori ed insoddisfazioni da parte degli agricoltori che non si sentono sufficientemente compresi;

che già da parte di diverse regioni, ed in particolare Campania e Sicilia, sono state mosse al Governo istanze per un differimento dei termini della prima attuazione dell'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile per un differimento, al 30 aprile 1997, dei termini per gli accertamenti di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996, così da consentire una fase di transizione che non crei squilibri ed insoddisfazioni;

a differire ulteriormente i termini, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al registro delle imprese».

0/10/1905

RECCIA, MINARDO, BUCCI, TURINI, LAGO

Il senatore RECCIA illustra, quindi, il seguente ordine del giorno, che tiene conto dell'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 669 del 1996 con l'inserimento dei commi 10 e 10-bis dell'articolo 10 in materia; ritira quindi l'ordine del giorno 0/1/1905/10 da ritenersi così sostituito:

«La 10ª Commissione del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1905

premesso

che in relazione all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori agricoli, presso le Camere di commercio, così come previsto dall'articolo 8 della legge del 1993 n. 580 la situazione normativa si è chiarita solo di recente, anche a seguito dell'approvazione della legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha convertito il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

che a causa di tale situazione non pochi imprenditori non hanno ancora effettuato l'iscrizione e che appare opportuno pertanto differire il termine previsto per evitare che incorrano senza colpa nelle sanzioni per tardiva iscrizione;

che il disposto di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria) prevede la necessità dell'iscrizione al registro delle imprese per ottenere agevolazioni in materia di carburanti agricoli;

che la legge 28 febbraio 1997, n. 30 all'articolo 10, comma 10-bis prevede che il Governo emani con proprio decreto norme per l'accertamento della qualità di imprenditore agricolo, ai fini della concessione di tali agevolazioni, senza duplicazione di adempimenti a carico degli utenti;

che in assenza di tale decreto tale accertamento rischia di determinare invece adempimenti ulteriori;

che l'attività relativa al trattamento dei terreni agricoli è in pieno svolgimento ed è pertanto urgente e necessario l'utilizzo delle agevolazioni per i carburanti agricoli;

che si registrano malumori ed insoddisfazioni da parte degli agricoltori che non si sentono sufficientemente compresi;

impegna il Governo

a differire al 30 aprile 1997 i termini, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al registro delle imprese;

ad emanare al più presto il decreto previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, prevedendo che siano le Pubbliche amministrazioni ad accertare la qualità degli imprenditori agricoli, senza ulteriori adempimenti a carico di questi, anche utilizzando i collegamenti telematici, ai sensi della legge n. 166 del 1991;

ad assegnare in via transitoria, fino all'emanazione del decreto citato, le agevolazioni previste, salvo successiva verifica, agli imprenditori agricoli».

0/5/1905/10 RECCIA, PONTONE, TURINI, MANTICA, MINARDO, BUCCI,
LAGO

Il senatore LARIZZA presenta ed illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione del Senato

in sede di discussione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1905
premessò

che il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che l'iscrizione al registro delle imprese dei produttori di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cioè con un volume di affari non superiore a venti milioni, non è obbligatoria;

che il decreto-legge n. 669 del 1996 appena convertito in legge n. 30 del 28 febbraio 1997 è intervenuto a disciplinare nel dettaglio la materia prevedendo all'articolo 10, comma 10-*bis* che il Ministro dell'industria di concerto con il Ministro delle risorse agricole e forestali emani entro il 31 luglio 1997 un decreto che stabilisca i casi in cui l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui sopra a causa delle limitate dimensioni dell'attività;

che tale disposizione costituisce norma di attuazione rispetto a quella generale contenuta nel disegno di legge n. 1905;

impegna il Governo

ad emanare al più presto, al fine di evitare possibili incertezze interpretative, prima del termine del 31 luglio 1997, il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro delle risorse agricole e forestali previsto al comma 10-*bis* dell'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997;

ad individuare nel decreto, le attività agricole che, per le loro limitate dimensioni, non acquisiscono caratteri di attività imprenditoriale, utilizzando parametri compositi di carattere economico, di lavoro e di reddito prodotto».

0/8/1905/10 LARIZZA, ASCIUTTI, TURINI, DE LUCA, FIORILLO, NIEDDU,
ZILIO, DE CAROLIS, WILDE

Il sottosegretario CARPI si dichiara disponibile ad accogliere gli ordine del giorno testè illustrati. Con riferimento all'ordine del giorno 0/1905/5/10^a rileva tuttavia l'impossibilità del differimento al 30 aprile 1997 dei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995. Chiede quindi che tale ordine del giorno venga riformulato o unificato con l'ordine del giorno 0/8/1905/10.

Il senatore RECCIA rileva le notevoli difficoltà incontrate dalla categoria per l'accesso ai contributi comunitari ed alle agevolazioni per i carburanti agricoli. Onde ottenere l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, Accede tuttavia alla richiesta di riformulazione nel testo seguente:

«La 10^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1905

premesso

che in relazione all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori agricoli, presso le Camere di commercio, così come previsto dall'articolo 8 della legge del 1993 n. 580 la situazione normativa si è chiarita solo di recente, anche a seguito dell'approvazione della legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha convertito il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

che a causa di tale situazione non pochi imprenditori non hanno ancora effettuato l'iscrizione e che appare opportuno pertanto differire il termine previsto per evitare che incorrano senza colpa nelle sanzioni per tardiva iscrizione;

che il disposto di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria) prevede la necessità dell'iscrizione al registro delle imprese per ottenere agevolazioni in materia di carburanti agricoli;

che la legge 28 febbraio 1997, n. 30 all'articolo 10, comma 10-bis prevede che il Governo emani con proprio decreto norme per l'accertamento della qualità di imprenditore agricolo, ai fini della concessione di tali agevolazioni, senza duplicazione di adempimenti a carico degli utenti;

che in assenza di tale decreto tale accertamento rischia di determinare invece adempimenti ulteriori;

che l'attività relativa al trattamento dei terreni agricoli è in pieno svolgimento ed è pertanto urgente e necessario l'utilizzo delle agevolazioni per i carburanti agricoli;

che si registrano malumori ed insoddisfazioni da parte degli agricoltori che non si sentono sufficientemente compresi;

impegna il Governo

ad emanare al più presto il decreto previsto dall'articolo 10, comma 10-bis, prevedendo che siano le Pubbliche amministrazioni ad accertare la qualità degli imprenditori agricoli, senza ulteriori adempi-

menti a carico di questi, anche utilizzando i collegamenti telematici, ai sensi della legge n. 166 del 1991;

ad assegnare in via transitoria, fino all'emanazione del decreto citato, le agevolazioni previste, salvo successiva verifica, agli imprenditori agricoli».

0/5/1905/10 (Nuovo testo) RECCIA, PONTONE, TURINI, MANTICA, MINARDO, BUCCI, LAGO.

Il Governo accoglie quindi gli ordini del giorno 0/8/1905/10 e 0/5/1905/10 (nuovo testo).

Accertato che i presentatori non intendono insistere per la votazione degli ordini del giorno, il presidente CAPONI pone ai voti l'articolo 2 che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 3.

Il presidente CAPONI ricorda che sul primo comma dell'emendamento 3.2

è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5ª Commissione permanente; dà quindi la parola al senatore Athos De Luca per l'illustrazione.

Il senatore Athos DE LUCA chiede se, in caso di ritiro dell'emendamento e di sua trasformazione in un ordine del giorno, il Governo sarebbe disposto ad accoglierlo.

Il sottosegretario CARPI afferma che i problemi affrontati con l'emendamento 3.2 sono all'attenzione del Governo, che, riguardo al primo comma, sta trattando con i rappresentanti degli uffici metrici. Egli potrebbe quindi accogliere un eventuale ordine del giorno in materia, ma, per quanto riguarda la punzonatura dei contatori dell'acqua, occorre considerare adeguatamente la necessità di evitare un eccessivo aggravio agli utenti, tenendo nel debito conto le compatibilità economiche.

Il senatore Athos DE LUCA prende atto delle dichiarazioni del Governo e ritira quindi l'emendamento 3.2.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti l'articolo 3 che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore DI BENEDETTO illustra l'emendamento 4.5, teso a sopprimere l'intero articolo. Dopo aver ricordato la regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei «buoni pasto» vigente, sottolinea come la disciplina in via legislativa di materia già oggetto di un decreto ministeriale, contrasti palesemente con i canoni ele-

mentari di razionalità normativa, cui si è anche recentemente richiamata una circolare dei Presidenti di Camera e Senato. Esiste poi in materia un problema di diverso trattamento fiscale a favore degli alimentaristi, e che andrebbe adeguatamente risolto: di qui la proposta di sopprimere l'articolo.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 4.1, che poi ritira, tenuto conto degli ordini del giorno presentati e inseriti nel fascicolo con riferimento all'articolo 4.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.2.

Il senatore WILDE ritira l'emendamento 4.3.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 4.8, 4.10 e 4.9, sottolineando preliminarmente come il disegno di legge in titolo sia positivo ed opportuno per la parte concernente le Camere di commercio, e tale sarebbe rimasto ove non si fossero aggiunti in sede di discussione presso la Camera dei deputati altri articoli non condivisibili; critica in proposito la tendenza ad inserire emendamenti non attinenti i provvedimenti in discussione. La materia oggetto dell'articolo 4, già regolamentata con decreti ministeriali, dovrebbe essere modificata con analogo strumento normativo. Gli emendamenti tendono ad individuare i generi di pronto consumo utilizzabili come «buono pasto», in attesa di un complessivo riordino del settore del commercio da effettuarsi in sede di legge-quadro; essi puntano inoltre ad evitare un uso improprio dei medesimi «buoni».

Il senatore DI BENEDETTO illustra gli emendamenti 4.6 e 4.7, tesi rispettivamente a far sì che i «buoni pasto» siano utilizzati solo come sostitutivi del servizio di mensa aziendale; a prevedere sanzioni che ne disincentivino un uso improprio; a consentirne, infine, l'utilizzo solo in locali idonei per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 4.0.1 che si colloca nell'ottica di liberalizzazione del commercio che la sua parte politica auspica possa trovare affermazione. Si dice tuttavia disposto a trasformarlo in un ordine del giorno, ove il Governo manifesti l'intenzione di accoglierlo.

In sede di discussione sugli emendamenti all'articolo 4, interviene il senatore TURINI, il quale – dicendosi soddisfatto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute sul problema dell'armonizzazione fiscale da lui sollevato – chiede che gli emendamenti presentati siano trasformati in ordini del giorno.

Il senatore DE CAROLIS, dopo aver criticato l'inserimento nel provvedimento in titolo di materie disomogenee e non adeguatamente

approfondite, lamenta il comportamento tenuto in taluni casi dalle forze dell'ordine nel corso di ispezioni in esercizi commerciali, dicendosi, quindi, contrario all'inserimento delle sanzioni previste in alcuni emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La relatrice FIORILLO, pur non nascondendo al riguardo delle perplessità sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, esprime parere contrario sull'emendamento 4.5, soppressivo dell'articolo, ritenendo che alcuni problemi possono essere affrontati con l'accoglimento da parte del Governo di un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario CARPI, nell'esprimere a sua volta parere contrario sull'emendamento 4.5, estende tale giudizio a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, con l'esclusione dell'emendamento 4.0.1, di cui condivide il contenuto, chiedendone sin d'ora la trasformazione in ordine del giorno. Tiene a precisare che il parere negativo del Governo non significa che esso non condivida alcune delle argomentazioni sottese alle proposte emendative; ritiene però più opportuno che in materia anziché intervenire con piccoli aggiustamenti, si proceda più opportunamente nell'ambito dei disegni di legge-quadro all'esame della Camera dei deputati. Preannuncia l'intenzione di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.5 il senatore DI BENEDETTO afferma di non comprendere l'atteggiamento del Governo che si dice contrario ad interventi parziali nelle materie oggetto del provvedimento, avallandoli, poi, con il suo consenso al testo approvato dalla Camera dei deputati. Riconferma le forti perplessità della sua parte politica ad interventi in materia di «buoni pasto» realizzati per legge, respingendo il garbato invito al ritiro rivolto dal senatore Turini. A suo modo di vedere le grandi catene di distribuzione risultano doppiamente avvantaggiate dall'introduzione della norma in discussione, che determina un incremento delle vendite, dando luogo nel contempo a crediti di imposta. Esprime quindi il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Posto ai voti l'emendamento 4.5 è respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario della relatrice FIORILLO, avendo già il sottosegretario CARPI manifestato eguale parere, con la dichiarazione di voto di astensione del senatore TURINI, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 4.8, 4.7, 4.10, 4.6 e 4.9.

Si passa all'emendamento 4.0.1 sul quale esprime parere contrario la relatrice Fiorillo, avendo già il sottosegretario CARPI invitato i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore ASCIUTTI ritira conseguentemente tale emendamento trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

in occasione della discussione sull'articolo 4 del disegno di legge n. 1905

impegna il Governo

a presentare in Parlamento un disegno di legge volto ad assicurare che gli esercizi muniti dell'autorizzazione prevista dai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché i pubblici esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime siano autorizzati a vendere per asporto, oltre ai prodotti elencati al comma 4 dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, tutti i prodotti alimentari freschi e conservati, i medicinali da banco, tessere prepagate per servizi vari, nonché i prodotti necessari per sopperire ad esigenze immediate della persona, della casa e degli uffici».

0/7/1905/10

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA

Il senatore DI BENEDETTO dichiara che, ove l'ordine del giorno testè presentato fosse posto in votazione, si asterrà, ritenendo criticabile l'introduzione di una normativa frammentaria in materia di commercio.

Il senatore TURINI dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Asciutti.

Il senatore WILDE dichiara l'intenzione di astenersi in caso di votazione del medesimo ordine del giorno.

Il sottosegretario CARPI, nel ribadire l'accordo del Governo sul merito dell'ordine del giorno, invita i proponenti a modificarlo facendo riferimento al dibattito in corso presso la Camera sulla legge-quadro per il commercio.

Accoglie l'invito il senatore ASCIUTTI che così riformula l'ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

in occasione della discussione sull'articolo 4 del disegno di legge n. 1905

impegna il Governo

in occasione della approvazione della legge di riforma del commercio, a far sì che gli esercizi muniti dell'autorizzazione prevista dai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonchè i pubblici esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime siano autorizzati a vendere per asporto, oltre ai prodotti elencati al comma 4 dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, tutti i prodotti alimentari freschi e conservati, i medicinali da banco, tessere prepagate per servizi vari, nonchè i prodotti necessari per sopperire ad esigenze immediate della persona, della casa e degli uffici».

0/7/1905/10 (Nuovo testo) ASCIUTTI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE,
NAVA, TURINI

Alla luce di tale riformulazione il senatore DI BENEDETTO modifica il proprio atteggiamento, dicendosi a favore dell'ordine del giorno.

Poichè il sottosegretario CARPI lo accoglie, il senatore ASCIUTTI non insiste per la votazione.

Il senatore WILDE illustra il seguente ordine del giorno, cui aggiunge firma il senatore TURINI:

«La 10ª Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1905

premesso che:

l'articolo 4 dispone un'interpretazione dei servizi sostitutivi resi a mezzo dei buoni pasto ricomprensive, in quest'unica dizione, le fattispecie di buono pasto e servizio di mensa aziendale, predisposto dal datore di lavoro attraverso mense proprie o altrui, ovvero interaziendali;

ai fini del computo dei contributi di previdenza ed assistenza il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, distingue le suddette fattispecie;

l'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce un nuovo trattamento fiscale per le c.d. prestazioni sostitutive dei servizi di mensa aziendali, modificando in maniera rilevante l'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo cui i servizi di mensa e le prestazioni sostitutive non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;

considerato che per quanto sopra evidenziato, il disposto dell'articolo 4 del provvedimento in esame ricomprensive fattispecie sottoposte a regimi fiscali diversi

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure affinché in sede di attuazione dell'articolo 4 si tenga conto delle disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro del lavoro e del nuovo trattamento fiscale delle c.d. prestazioni sostitutive dei servizi di mensa aziendale, risolvendo i rilevanti problemi interpretativi e di corretta individuazione del trattamento fiscale delle diverse fattispecie considerate che emergono dall'attuale formulazione dell'articolo in questione».

0/3/1905/10

WILDE, LAGO

La relatrice FIORILLO illustra il seguente ordine del giorno, cui aggiungono firma i senatori PALUMBO, ZILIO, DE LUCA e TURINI.

«La 10^a Commissione del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1905,

premesso che la finalità della norma proposta è quella di introdurre nell'ordinamento una definizione commerciale dei servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto;

considerato che secondo la suddetta definizione il buono pasto potrà essere utilizzato anche per «le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate nelle mense aziendali, interaziendali»;

rilevato che l'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha modificato il trattamento fiscale delle «prestazioni sostitutive», introducendo un limite alla non imponibilità dei buoni pasto fino all'importo giornaliero di lire diecimila;

preso atto che con la circolare n. 29/E del 7 febbraio 1997 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1997) il Ministero delle finanze ha chiarito che la sopra richiamata disposizione «non ha modificato il trattamento tributario delle somministrazioni in mense aziendali, gestite direttamente dal datore di lavoro o affidate in gestione a terzi. Infatti tali somministrazioni – semprechè non si traducano nella corresponsione di somme di denaro, anche sotto forma di rimborsi a piè di lista – continuano ad essere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente»;

considerato pertanto che sul piano fiscale esiste una differenziazione della «somministrazione in mense aziendali» in relazione alle modalità di utilizzo del servizio: in esenzione, se fruito direttamente dal dipendente dell'azienda; tassabile, se fruito attraverso l'uso di buoni pasto di importo superiore a lire diecimila, in quanto questi ultimi ricadrebbero, ai sensi della sopracitata legge n. 662 del 1996, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente;

rilevato altresì che la normativa fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto prevede che gli esercenti debbano fatturare alle società emettitrici di buoni pasto gli stessi in base all'aliquota del 10 per cento

e che, d'altro canto, esistono prodotti alimentari soggetti ad aliquote IVA differenziate, fino alla misura del 19 per cento;

impegna il Governo

ad adottare ogni atto utile a garantire il raccordo tra la normativa fiscale vigente e la disciplina commerciale del buono pasto di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame;

a risolvere o chiarire la questione del diverso trattamento fiscale fra i buoni pasto e i vari prodotti alimentari di pronto consumo;

ad emanare entro breve tempo uno o più provvedimenti per assicurare l'osservanza della disciplina inerente le modalità di emissione ed utilizzazione dei buoni pasto prevedendo in particolare: l'intestazione nominativa al dipendente, la incedibilità, il divieto di erogazione al dipendente di parte del valore facciale del buono in denaro».

0/4/1905/10 FIORILLO, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, GAMBINI

Avendo il sottosegretario CARPI dichiarato di accogliere detti ordini del giorno, i presentatori non insistono per la loro votazione.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 4 che, con dichiarazioni di voto contrario del senatore ASCIUTTI, risulta accolto dalla Commissione.

Il presidente CAPONI illustra il seguente ordine del giorno riferito all'articolo 5:

«La 10ª Commissione del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1905

premesso che la logica delle norme preposte mira a restituire certezze sui diritti acquisiti dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche muniti del vecchio titolo autorizzatorio di cui alla legge n. 398 del 1976 convertito nel nuovo titolo di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112;

rilevato che le norme in approvazione riguardano le fiere, le fiere mercato e le sagre;

considerato che il criterio dell'anzianità di frequenza alla manifestazione sia quello più equo ed idoneo a salvaguardare i diritti acquisiti dagli operatori che svolgono la loro attività prevalentemente in suddette fiere e sagre, a prescindere dal titolo autorizzativo posseduto;

valutate le conseguenze che l'introduzione del suddetto criterio arreca agli operatori che, sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali 4 giugno 1993, n. 248 e 15 maggio 1996, n. 350, recanti il regolamento di esecuzione della citata legge n. 112 del 1991, hanno compiuto determinate scelte, in particolare quella di richiedere come unico titolo autorizzativo quello relativo all'articolo 2, comma 4, lettera c) della legge n. 112 del 1991;

considerato che nel corso delle audizioni tenute dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con le rappresentanze dei diversi soggetti interessati alla norma in questione, è emerso uno stato di diffuso e profondo disagio;

visto che con lo stesso articolo, al comma 2, si propone la riapertura del termine per l'invio alle Regioni, da parte degli operatori, delle comunicazioni relative alle scelte e alle notizie utili ai fini della conversione dell'autorizzazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni atto necessario a garantire un coerente raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina in argomento, nel pieno rispetto del principio di equità tra le varie tipologie di operatori su aree pubbliche;

ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, criteri ed indirizzi che consentano di garantire agli operatori in possesso esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112 del 1991, un adeguato numero di posteggi in tutte le fiere, le fiere mercato e le sagre, che saranno istituite dopo l'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, anche attraverso la individuazione, in via regolamentare, di una quota percentuale dei posteggi da riservare agli operatori di cui all'autorizzazione sopra richiamata;

a provvedere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad una organica revisione di tutta la materia inerente il commercio su aree pubbliche, a suo tempo normato con la legge n. 112 del 1991».

0/2/1905/10

CAPONI

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 5.4, 5.2 e 5.3, che hanno lo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti sulla base del decreto ministeriale n. 350 del 1996, adottato in fase preelettorale dal Governo Dini, tenendo presenti le aspettative creatisi con tale provvedimento. Rileva, peraltro, come il Governo avrebbe potuto provvedere a modificare la normativa con esso introdotta, con analogo decreto ministeriale, senza far carico al Parlamento della soluzione del problema creatosi.

Il senatore WILDE ritira l'emendamento 5.1, dichiarando di sottoscrivere l'ordine del giorno presentato dal presidente Caponi. Rileva, peraltro, come l'adozione del decreto ministeriale citato dal senatore Asciutti fu causata dalla pressione delle categorie interessate.

Previo parere contrario della relatrice FIORILLO e del sottosegretario CARPI e con dichiarazione di voto di astensione del senatore TURINI sono quindi posti ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 5.4, 5.2 e 5.3.

Con riferimento all'ordine del giorno 0/2/1905/10, dichiarano di aggiungere firma i senatori PALUMBO, ZILIO, WILDE, FIORILLO, PAPPALARDO, MICELE, NIEDDU, GAMBINI, MACONI, LAGO, CAZZARO, TURINI, Athos DE LUCA e LARIZZA.

Il sottosegretario CARPI manifesta l'intenzione di accogliere tale ordine del giorno, ritenendo però troppo ristretto il termine di 30 giorni per l'emanazione da parte del Governo di criteri ed indirizzi che consentano di garantire un adeguato numero di posteggi agli operatori in possesso esclusivamente dell'autorizzazione di tipo C; per mantenere l'impegno che così assume, ne propone la modifica a 60 giorni.

L'ordine del giorno viene quindi modificato conformemente all'invito del Governo e accolto dal medesimo nel seguente testo:

«La 10^a Commissione del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1905

premesso che la logica delle norme preposte mira a restituire certezze sui diritti acquisiti dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche muniti del vecchio titolo autorizzatorio di cui alla legge n. 398 del 1976 convertito nel nuovo titolo di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112;

rilevato che le norme in approvazione riguardano le fiere, le fiere mercato e le sagre;

considerato che il criterio dell'anzianità di frequenza alla manifestazione sia quello più equo ed idoneo a salvaguardare i diritti acquisiti dagli operatori che svolgono la loro attività prevalentemente in suddette fiere e sagre, a prescindere dal titolo autorizzativo posseduto;

valutate le conseguenze che l'introduzione del suddetto criterio arreca agli operatori che, sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali 4 giugno 1993, n. 248 e 15 maggio 1996, n. 350, recanti il regolamento di esecuzione della citata legge n. 112 del 1991, hanno compiuto determinate scelte, in particolare quella di richiedere come unico titolo autorizzativo quello relativo all'articolo 2, comma 4, lettera c) della legge n. 112 del 1991;

considerato che nel corso delle audizioni tenute dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con le rappresentanze dei diversi soggetti interessati alla norma in questione, è emerso uno stato di diffuso e profondo disagio;

visto che con lo stesso articolo, al comma 2, si propone la riapertura del termine per l'invio alle Regioni, da parte degli operatori, delle comunicazioni relative alle scelte e alle notizie utili ai fini della conversione dell'autorizzazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni atto necessario a garantire un coerente raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina in argomento, nel pieno rispetto

del principio di equità tra le varie tipologie di operatori su aree pubbliche;

ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma, criteri ed indirizzi che consentano di garantire agli operatori in possesso esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112 del 1991, un adeguato numero di posteggi in tutte le fiere, le fiere mercato e le sagre, che saranno istituite dopo l'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, anche attraverso la individuazione, in via regolamentare, di una quota percentuale dei posteggi da riservare agli operatori di cui all'autorizzazione sopra richiamata;

a provvedere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad una organica revisione di tutta la materia inerente il commercio su aree pubbliche, a suo tempo normato con la legge n. 112 del 1991».

0/2/1905/10 (Nuovo testo)

CAPONI

Il presidente CAPONI non insiste per la votazione del suddetto ordine del giorno, testè accolto dal Governo, e pone quindi ai voti l'articolo 5 che risulta approvato dalla Commissione.

Vengono parimenti accolti l'articolo 6 e l'articolo 7, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.0.1, che prevede l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GAMBINI illustra tale emendamento, che risponde ad esigenze largamente sentite, dichiarando poi di ritirarlo, onde consentire una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI presenta alla Presidenza della Commissione una richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento in titolo, per la sua discussione e votazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il presidente CAPONI rileva che la richiesta di trasferimento alla sede referente presentata dal senatore Asciutti non è sottoscritta dal prescritto numero di componenti della Commissione. Poichè nessuno manifesta l'intenzione di aggiungervi la propria firma, dichiara l'istanza non accoglibile.

La relatrice FIORILLO dichiara infine di ritirare gli emendamenti coord. 1 e coord. 2.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Articolo 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Determinazione del reddito delle imprese operanti nelle aree naturali protette)

1. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e gli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito».

1.0.1 (già 1.1) DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - *(Agevolazioni per le imprese)* – 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e gli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito d'impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».

1.0.2 (già 1.2) DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

Articolo 2.

Sopprimere il comma 3.

2.1

CAPONI

Sopprimere il comma 3.

2.2

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, DI BENEDETTO, CIMMINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nei casi stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole e forestali, di cui all'articolo 10 della legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l'iscrizione al registro delle imprese dei produttori agricoli non è obbligatoria purchè le attività siano localizzate in zone di montagna».

2.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, DI BENEDETTO, CIMMINO

Articolo 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «pesi o».

3.1

DE LUCA Athos

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. L'articolo 24 della legge n. 734 del 1974 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24. – Al personale ispettivo degli uffici metrici che compiono operazioni di verifica a domicilio di strumenti di misura spetta, per ciascun sopralluogo ed a rimborso di ogni spesa, un'indennità di trasferta stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i criteri contemplati dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e successive modificazioni ed integrazioni».

4-ter. L'articolo 31 del Testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31. – Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque:

a) pone in vendita o introduce in commercio pesi, misure, strumenti per misurare e strumenti per pesare a funzionamento automatico non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 13;

b) non sottopone a rilegalizzazione pesi, misure, strumenti per misurare e strumenti per pesare a funzionamento automatico nei quali ha rimosso i bolli o marchi per riprazione o altra ragione qualsiasi;

c) non adempie all'obbligo della verifica periodica prescritto dall'articolo 16;

d) impiega pesi, misure, strumenti per pesare o misurare privi di tutti o parte dei bolli o marchi di verifica prima nelle utilizzazioni contemplate dall'articolo 16;

e) viola le disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi per le quali non siano previste specifiche sanzioni».

4-quater. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 854 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 75/33/CEE, sono estese ai contatori d'acqua, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 22 del Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge del 29 luglio 1991, n. 236».

3.2

DE LUCA Athos

Articolo 4.

Sopprimere l'articolo.

4.5 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, CIMMINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, mense aziendali ed interaziendali.

2. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, di intesa con il competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ULPMO), sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi e dei lavoratori, in caso di accertata insufficienza della rete di imprese di somministrazione di alimenti e bevande, tale da creare gravi difficoltà agli utenti, può consentire con provvedimento motivato, limitatamente ad aree comunali o sub-comunali, la possibilità di ottenere con i buoni pasto, oltre alle somministrazioni di alimenti e bevande, anche cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato da esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione, di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la tabella prima, allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonchè dell'autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la preparazione, produzione e confezionamento di generi alimentari».

4.1

DE LUCA Athos

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, mense aziendali ed interaziendali. In caso di accertata insufficienza della rete di imprese di somministrazione di alimenti e bevande tale da creare gravi difficoltà agli utenti, può essere consentito, con provvedimento motivato, limitatamente ad aree comunali o subcomunali, la possibilità di ottenere con i buoni pasto, oltre alle somministrazioni di alimenti e bevande, anche cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato da esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione, di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la sola tabella I° allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonché l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari».

4.2

COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato» sono aggiunte le seguenti: «da definire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.8

ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, CIMMINO

Al comma 1, sostituire le parole da «rosticcerie e gastronomie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «da consumarsi e utilizzarsi in locali idonei per la somministrazione di alimenti e bevande».

4.7

DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali».

4.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «per la vendita dei generi compresi nella» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata per la sola vendita dei generi compresi nella».

4.10 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, CIMMINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei milioni».

4.6 DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque a fronte della presentazione di un buono pasto consegna generi diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1 o consente un utilizzo dei servizi sostitutivi di mensa in contrasto con le direttive impartite dai competenti Ministeri e dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è punito con la sanzione amministrativa da due a sei milioni. Per le infrazioni successive alla prima è altresì disposta dall'autorità competente al rilascio della autorizzazione la sospensione dell'attività per un periodo da dieci giorni a tre mesi».

4.9 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, CIMMINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

«1. Gli esercizi muniti dell'autorizzazione prevista dai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonchè i pubblici esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime hanno facoltà di vendere per asporto, oltre ai prodotti elencati al comma 4 dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, tutti i prodotti alimentari freschi e conservati, i medicinali da banco, tessere prepagate per servizi vari, nonchè i prodotti necessari per sopperire ad esigenze immediate della persona, della casa e degli uffici che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno da emanarsi entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA

Articolo 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 5.

1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Ai mercati e alle fiere locali che, all'entrata in vigore della presente legge, si svolgono con intervalli non superiori al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione per commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 della presente legge, fatta salva l'efficacia territoriale dell'autorizzazione, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune; l'assegnazione deve tener conto in primo luogo del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o fiera di cui trattasi»;

b) l'articolo 3, comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Alle aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre che si effettuano con intervalli superiore al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 della presente legge provenienti da tutto il territorio nazionale; hanno priorità di assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo gli operatori che il giorno di svolgimento della manifestazione non abbiano in concessione alcun posteggio nè di tipo A nè di tipo B nè stagionale sull'intero territorio nazionale, in caso di manifestazioni che si effettuano in più giorni, per l'assegnazione dei posteggi, si tiene conto del giorno di inizio della manifestazione stessa; nel caso che il giorno della manifestazione o il giorno iniziale se la manifestazione stessa è di più giorni, fosse festivo, la precedenza andrà all'operatore che il primo giorno precedente non festivo non abbia in concessione posteggi fissi nè di tipo a), nè di tipo b), nè stagionale».

5.4

ASCIUTTI, NAVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 5 – 1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Ai mercati e alle fiere locali che, all'entrata in vigore della presente legge, si svolgono con intervalli non superiori al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione per commercio su aree pubbliche

di cui all'articolo 1 della presente legge, fatta salva l'efficacia territoriale dell'autorizzazione, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune; l'assegnazione deve tener conto in primo luogo del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o fiera di cui trattasi»;

b) l'articolo 3, comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Alle aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre che si effettuano con intervalli superiore al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 della presente legge provenienti da tutto il territorio nazionale; hanno priorità di assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo gli operatori che il giorno di svolgimento della manifestazione non abbiano in concessione alcun posteggio nè di tipo A, nè di tipo B, nè stagionale sull'intero territorio nazionale, in caso di manifestazioni che si effettuano in più giorni, per l'assegnazione dei posteggi, si tiene conto del giorno di inizio della manifestazione stessa».

5.2 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Al comma 1, lettera a), capoverso 7, dopo le parole: «o sulla fiera» aggiungere le seguenti: «e comunque riservando una quota pari al 30 per cento delle suddette aree esclusivamente ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo C)».

5.1 WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire il punto 6 con il seguente:

«6. Il 30 per cento delle aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, ai soggetti titolari esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4. Il rimanente 70 per cento delle aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate sulla base del criterio del più alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4;».

5.3 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Articolo 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Cubature minime delle stanze d'albergo)

1. All'articolo 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203, lettera *a*), dopo le parole «classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso» aggiungere: «La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto tra la superficie minima, così come definita dal presente articolo, e l'altezza minima fissata dai regolamenti igienico-edilizi comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975».

7.0.1

GAMBINI

Articolo 1.

Al comma 3, dopo la parola «cooperative» aggiungere la seguente: «e».

Coord. 1

LA RELATRICE

Articolo 7.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «tempo» con l'altra: «limite».

Coord. 2

LA RELATRICE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

94^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente SMURAGLIA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 e, in qualità di relatore, esprime parere favorevole agli emendamenti 5.11, 5.6 e 5.7; si rimette alla Commissione per gli emendamenti 5.16 e 5.4 e si esprime in senso contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, con l'eccezione dell'emendamento 5.6 sul quale il parere è favorevole; sul 5.16 si rimette alla Commissione.

Invita inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 5.11 sul quale il Governo ha perplessità di natura eminentemente tecnica.

Il senatore Michele DE LUCA, aderendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 5.11.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 5.13, 5.1, 5.3, 5.14, 5.2 e 5.15, di identico contenuto, 5.5, 5.9 e 5.12, di

identico contenuto, 5.10 e 5.17, di identico contenuto, 5.7, 5.8, e 5.4; sono invece accolti gli emendamenti 5.16 e 5.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente relatore SMURAGLIA esprime parere contrario sugli emendamenti 6.5, 6.2, 6.1, 6.6, 6.3 e 6.4, mentre sull'emendamento 6.7 si rimette alla Commissione ritenendo pleonastico il richiamo normativo ivi previsto.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, aderendo, quanto all'emendamento 6.7, alle considerazioni del relatore.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha ritirato l'emendamento 6.7, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.5, 6.2, 6.1, 6.6, 6.3 e 6.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente relatore SMURAGLIA esprime parere contrario sugli emendamenti 7.8, 7.2 (che ritiene incongruo, data la mancanza della sanzione principale), 7.1, 7.3 e 7.4. Sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7 il parere è invece favorevole in quanto sembrano esaltare l'effettiva esplicazione dei diritti sindacali, specie con riferimento all'emendamento 7.7 che prevede uno specifico diritto di riunione per i prestatori di lavoro temporaneo.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.8, 7.2, 7.1, 7.3 e 7.4. Anche sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7 il parere è contrario, certamente non con riferimento all'esigenza dell'effettiva esplicazione dei diritti sindacali, ma in quanto le modalità concrete di attivazione dei suddetti diritti è rimessa alla contrattazione collettiva e pertanto appare pleonastico il riferimento alla legge n. 300 del 1970 che costituisce il quadro di riferimento normativo generale dell'ordinamento. Anche il diritto di riunione previsto dall'emendamento 7.7 è già sancito dalla Costituzione e pertanto non sembra opportuno appesantire l'impianto normativo in esame con ulteriori riferimenti ad una normativa di carattere generale.

Il senatore FILOGRANA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 7.5 osservando che la tematica concernente i diritti sindacali e l'occupazione è sempre stata una prerogativa della Sinistra che, fra le molte battaglie di particolare rilievo, annovera fra i successi l'approvazione dello Statuto dei lavoratori. Quelle battaglie, però, e quei successi appartengono, a suo avviso, al passato: oggi i cambiamenti nel mondo del lavoro e nella società impongono nuovi orizzonti, nuovi strumenti. In particolare egli sollecita le forze di maggioranza ad aderire alle nuove strategie nel mondo dell'occupazione specie quelle che fanno

leva sulla flessibilità, in modo da poter avviare a concreta soluzione il grave problema della mancanza dei posti di lavoro.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara a favore degli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7. In particolare, l'emendamento 7.5 non sembra aggiungere alcunchè di nuovo a quanto previsto dalla normativa, tuttavia la specificazione ivi richiamata può essere utile per evitare l'equivoco che l'esplicazione dei diritti sindacali trovi la propria fonte solo nell'ambito della contrattazione collettiva; parimenti importante appare la precisazione proposta nell'emendamento 7.6; quanto infine al diritto di riunione richiamato nell'emendamento 7.7, la novità consiste nel fatto che pur essendo un diritto di rango costituzionale, non è previsto in alcuna normativa che sia esercitato nell'azienda altrui.

Il senatore MONTAGNINO pur ritenendo le argomentazioni svolte dal Governo sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7 valide dal punto di vista logico nonchè giuridico, e giudicando comunque preoccupanti le dichiarazioni del senatore Filograna, dichiara che voterà a favore degli emendamenti, volendo con ciò sottolineare che per la propria parte politica la tutela dei diritti dei lavoratori è sempre stata in primo piano.

Il senatore MANZI dichiara a nome del proprio Gruppo voto favorevole, ritenendo necessario stabilire chiaramente dei «paletti» per garantire i diritti sindacali.

Il senatore DUVA dichiara che si asterrà sugli emendamenti 7.5 e 7.7, aderendo alle considerazioni svolte dal Governo in merito. Sull'emendamento 7.6 dichiara il proprio voto favorevole dando al medesimo un valore di stimolo affinchè vengano individuati strumenti e modalità nuove di rappresentanza sindacale in corrispondenza alle nuove forme di lavoro che si stanno introducendo.

Il senatore MULAS dichiara la propria astensione sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7 perchè, come evidenziato dal Governo in realtà non aggiungono nulla di nuovo ad una normativa già esistente, e finiscono quindi per appesantire il testo in esame.

Il senatore RIPAMONTI condivide lo spirito degli emendamenti in votazione, osservando peraltro che l'attuale dibattito si è caratterizzato per il tentativo di individuare strumenti adeguati a garantire i diritti sindacali dei lavoratori in relazione alle nuove forme di prestazione lavorativa, esigenza questa sicuramente sentita anche dal Governo nella difesa del proprio testo. Il voto a favore sugli emendamenti non fa venir meno tuttavia i propri dubbi sulla effettiva capacità della forma di lavoro interinale a produrre nuovi posti di lavoro, dando una risposta valida al problema dell'occupazione, poichè, a suo avviso, in tal modo si realizzerà solo la sostituzione dei posti di lavoro persi.

La Commissione con successive e separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 7.8, 7.2, 7.1 e 7.3, di identico contenuto, e 7.4, mentre accoglie gli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente relatore SMURAGLIA esprime parere contrario sull'emendamento 8.2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 8.1 ritenendo la misura della sanzione ivi proposta più congrua rispetto a quella indicata nel testo governativo.

Anche il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sull'emendamento 8.2. Mentre sull'emendamento 8.1 si rimette alla Commissione in quanto il particolare rigore della sanzione indicata nel testo proposto dal Governo è stato dettato dal fatto che si verte in materia di finanziamenti pubblici.

La Commissione quindi dopo aver respinto l'emendamento 8.2, accoglie, con una successiva votazione, l'emendamento 8.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente relatore SMURAGLIA e il sottosegretario MONTECCHI esprimono rispettivamente parere contrario sugli emendamenti 9.4, nonché 9.1 e 9.3, di identico contenuto che la Commissione poi, con successive e distinte votazioni, respinge.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il presidente relatore SMURAGLIA esprime parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.2, 10.1 e 10.6. Sull'emendamento 10.4 il parere è favorevole perchè la proposta opportunamente ristrutturata il sistema delle sanzioni; sull'emendamento 10.3 si rimette alla Commissione poichè, pur non avendo obiezioni di sorta, ritiene implicita l'applicazione dei principi generali in materia di vigilanza da parte del Ministero del lavoro.

Anche il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.2, 10.1 e 10.6, nonché sul 10.3, ritenendo il riferimento ivi contenuto pleonastico. Sull'emendamento 10.4 infine esprime perplessità e pertanto si rimette alla Commissione.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 10.1 e 10.2 mentre accoglie gli emendamenti 10.4 (rimanendo preclusi gli emendamenti 10.5 e 10.6), e infine 10.3.

Il presidente relatore SMURAGLIA, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Aula rinvia il prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

95ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nella quale – ricorda il PRESIDENTE relatore – si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa all'articolo 11.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 11.10, favorevole sull'emendamento 11.7 e contrario sugli emendamenti 11.6 e 11.2 (identico all'11.4 e all'11.13). In quest'ultimo caso il parere contrario è motivato dal fatto che il comma 3, di cui si propone la soppressione, prevede opportune incentivazioni e promozioni. Il parere è poi contrario anche sull'emendamento 11.1, mentre è favorevole all'emendamento 11.8 che riduce eccessivi margini di discrezionalità nei confronti del Ministro. Il relatore si esprime poi in senso contrario anche sugli emendamenti 11.5 (che determinerebbe una situazione di incertezza legislativa nel caso di mancata contrattazione collettiva), 11.12 (in quanto superfluo), 11.3 (per ragioni di carattere tecnico, dal momento che configurerebbe un obbligo privo di sanzione) e 11.11 (non ritenendo condivisibile alcuna eccezione alle norme di carattere generale, neanche in via sperimentale). Il parere è infine favorevole sull'emendamento 11.9, che esalta il ruolo del Parlamento nell'ambito della procedura.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 11.10, 11.7 (a suo giudizio non necessario dal momento che il testo del Governo non riduce la tutela dei lavoratori nel caso di piccole imprese), 11.6, 11.2 (identico all'11.4 e 11.13) e 11.1. Sull'emendamento 11.8 il Sottosegretario si rimette invece alla Commis-

sione, ricordando tuttavia che la formulazione contenuta nel testo del Governo si riferisce alla evoluzione in atto nel sistema delle società pubbliche. Il Sottosegretario esprime poi parere contrario sugli emendamenti 11.5, 11.12, 11.13 (per ragioni di carattere tecnico e non di merito, tali da invitare il presentatore al ritiro) e 11.11. Il parere è infine favorevole sull'emendamento 11.9.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 11.10, posto ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 11.7, posto ai voti, risulta invece accolto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 11.6, 11.2 (identico all'11.4 e all'11.13) e 11.1.

In considerazione delle osservazioni formulate dal Sottosegretario, il senatore BATTAFARANO ritira l'emendamento 11.8.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 11.5 e 11.12.

Il senatore RIPAMONTI, preso atto delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 11.3, riservandosi di ripresentarlo, in un testo eventualmente riformulato, in Assemblea ritenendo comunque indispensabile rendere più cogente il testo del Governo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 11.11 ed accoglie l'11.9.

Si passa all'articolo 12.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 12.6^a, 12.3, 12.5 e 12.4. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 12.12, che rimodula più adeguatamente il regime sanzionatorio dei contratti a tempo determinato. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 12.15, 12.7, 12.16 (non per ragioni di merito, ma in quanto esula dalla finalità del testo del Governo), 12.8 e 12.9. Il relatore si esprime invece in senso favorevole all'emendamento 12.13, opportunamente volto ad evitare il possibile insorgere di un ampio contenzioso giurisdizionale. Egli si esprime quindi in senso contrario agli emendamenti 12.1, 12.2, 12.6 (identico al 12.10) e 12.11, che a loro volta esulano dall'impianto del Governo. Il relatore si esprime infine in senso favorevole all'emendamento 12.14, analogo ad un emendamento già accolto in ordine al lavoro interinale.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.6^a, 12.3, 12.5, 12.4, 12.12 (ritenendo adeguato il regime

sanzionatorio previsto dal testo del Governo), 12.15, 12.7, 12.16, 12.8, 12.9, 12.13 (dal momento che a suo giudizio il testo del Governo è maggiormente esaustivo nella graduazione delle sanzioni previste), 12.1, 12.2, 12.6 (identico al 12.10) e 12.11. Il Sottosegretario si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 12.14 ricordando la grande diversificazione tra le diverse tipologie di lavoro, alcune delle quali richiedono l'impiego di un maggior numero di lavoratori a tempo determinato rispetto ad altre. Ella si augura quindi che la Commissione approvi un testo corrispondente alla realtà e alle sue differenziate esigenze.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 12.6, 12.3, 12.5 e 12.4.

Sull'emendamento 12.12 dichiara il proprio voto contrario il senatore DUVA. Al di là del merito della questione, che potrebbe anche essere a suo giudizio condivisibile, egli ritiene infatti che il testo del Governo, per la parte relativa al regime sanzionatorio in discussione, sia strettamente connesso all'Accordo del 24 settembre scorso, ai sensi del quale eventuali modifiche in materia sanzionatoria dovevano essere compensate da modifiche in ordine all'orario di lavoro e alla formazione. Pertanto, pur nel pieno rispetto dell'autonomia parlamentare, egli giudica rischioso modificare gli impegni assunti dal Governo con le parti sociali e invita i membri della Commissione a valutare il problema anche sotto il profilo politico, oltre a quello squisitamente tecnico.

Il senatore Michele DE LUCA dichiara invece il proprio voto favorevole sull'emendamento, negando che esista un preciso accordo che riguardi il sistema sanzionatorio. D'altronde, l'emendamento non si propone modifiche di sostanza rispetto ad un principio generale pienamente condiviso dal Governo, ma anzi ne rappresenta la conseguenza logica.

Posto infine ai voti, l'emendamento 12.12 risulta accolto.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 12.15, 12.7, 12.16, 12.8 e 12.9.

Risulta invece accolto l'emendamento 12.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.6 (identico al 12.10), 12.11 e 12.14.

Prima di passare all'articolo 13, il sottosegretario MONTECCHI ne chiede l'accantonamento, dal momento che il Governo si sta adoperando al fine di incrementare le risorse finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo stesso. Il Sottosegretario dichiara altresì l'intenzione di chiedere l'accantonamento degli articoli 18 e 19, di cui il primo relativo ai lavori socialmente utili, per il quale il Governo sta predisponendo alcune pro-

poste di modifica organica anche alla luce degli emendamenti presentati in Commissione, e il secondo, relativo alla copertura finanziaria, per motivi di evidente connessione logica.

Il Sottosegretario si riserva altresì di sottoporre, al termine dei lavori della Commissione, il quadro degli emendamenti che il Governo presenterà in Assemblea, al fine di una totale chiarezza e trasparenza di comportamento.

Il senatore PELELLA ritira fin d'ora l'emendamento 13.21, giudicando preferibile lasciare più ampi spazi alla contrattazione. Raccomanda peraltro al Governo di tenere conto della necessità di chiarire dettagliatamente la parte relativa al Fondo per l'occupazione.

Il presidente relatore SMURAGLIA esprime rammarico per la richiesta di accantonamento avanzata dal Sottosegretario, essendo stato altrimenti possibile concludere l'esame del provvedimento fin da oggi. Tale era stato infatti l'impegno assunto dalla Commissione, che in tal senso si è adoperata nelle ultime settimane, anche attraverso la convocazione di sedute notturne. Poiché tuttavia la richiesta del Governo va nel senso di aumentare i fondi a disposizione e risulta pertanto condivisibile per lo meno nelle intenzioni, egli non esprime opposizione a condizione che ciò non impedisca il rispetto dei tempi di esame del provvedimento in Assemblea già calendarizzato per la prossima settimana. Propone pertanto che la Commissione sia riconvocata, per la conclusione dell'esame del provvedimento, martedì prossimo nel primo pomeriggio.

Il senatore RIPAMONTI condivide la sollecitazione del Presidente relatore a rispettare i tempi già previsti per l'esame in Assemblea. Se tuttavia la richiesta di rinvio è motivata da un impegno ad aumentare gli stanziamenti a favore dell'occupazione, egli si dichiara d'accordo a posticipare la conclusione dell'esame in Commissione, pur auspicando una conseguente posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il senatore NOVI prende atto della impossibilità di concludere nella giornata odierna l'esame del provvedimento in Commissione, rilevando una certa contraddittorietà nell'atteggiamento del Governo. Dopo aver fatto riferimento alla recente convocazione del Ministro del lavoro da parte del Presidente della Repubblica, egli sottolinea l'urgenza di concludere al più presto l'esame del disegno di legge, anche al fine di non alimentare la forte polemica antiparlamentare in corso nel Paese, polemica che ingiustamente delegittima il lavoro serio e approfondito di molti parlamentari. Egli conclude dando infine atto al Presidente e a tutti i membri della Commissione di un fattivo impegno sul testo in discussione.

Il senatore MANZI prende atto con soddisfazione della richiesta di accantonamento avanzata dal Governo che, si augura, dovrebbe portare ad un miglioramento del testo.

La senatrice BARBIERI ritiene che la richiesta del Governo sia condivisibile nell'ottica di riuscire a fornire, attraverso un testo più organico e completo, una risposta più ampia rispetto a quella iniziale alla drammatica situazione occupazionale del nostro Paese. Ella esprime poi apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dal senatore Novi, del quale coglie una volontà costruttiva di collaborazione, senza tuttavia entrare nella polemica relativa alle iniziative assunte dai vertici istituzionali del Paese.

Il senatore NAPOLI fa presente che il suo Gruppo ha dimostrato una totale assenza di preclusione nei confronti del testo in esame, come testimoniato anche dal voto favorevole da lui espresso su alcuni emendamenti della maggioranza, come ad esempio il 12.12. Egli lamenta invece che il Governo dimostri un atteggiamento assai diverso nei confronti della maggioranza, rispetto a quello tenuto nei confronti della opposizione, soprattutto in sede di espressione e motivazione del parere sulle singole proposte emendative.

Quanto alla richiesta di accantonamento, egli esprime amarezza, ritenendo la questione del lavoro essenziale per il Paese. Ricorda d'altra parte di aver preconizzato, in sede di dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio incaricato Prodi, che proprio sul lavoro sarebbero deflagrate le contraddizioni insite nella composta maggioranza che avrebbe sostenuto il Governo. È d'altronde un dato di fatto che, fino ad oggi, il Governo Prodi non abbia affatto conseguito l'obiettivo di incrementare l'occupazione nel Paese. Egli dichiara comunque di non opporsi alla richiesta di accantonamento del Governo, auspicando che essa vada veramente nella direzione di recuperare maggiori fondi, e ribadendo fin d'ora il proprio sostegno ad ogni provvedimento che sia realmente nell'interesse del lavoro e dell'occupazione.

Il senatore MONTAGNINO si esprime a favore della richiesta di accantonamento avanzata dal Sottosegretario che, a suo giudizio, non è sintomo di incertezza, ma appare coerente con gli impegni assunti al fine di un miglioramento dell'occupazione.

Il senatore DUVA rinnova la propria solidarietà al Presidente per l'impegno profuso nei lavori della Commissione e dà atto a tutti i Commissari del proficuo lavoro svolto. Egli ritiene che la richiesta del Governo sia fondata ai fini di un miglioramento qualitativo del testo e pertanto dichiara di non opporvisi. Quanto peraltro alla proposta del Presidente di riconvocare la Commissione nel primo pomeriggio di martedì prossimo, egli suggerisce di anticipare la convocazione alle ore 12. Si associa altresì all'auspicio che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea sia conseguentemente posticipato.

Il senatore MULAS fa a sua volta riferimento alla convocazione del ministro Treu da parte del Presidente della Repubblica, avanzando la proposta di invitare il Ministro stesso a riferire alla Commissione sui motivi di tale convocazione e sulle reali intenzioni del Governo.

Prende quindi nuovamente la parola il sottosegretario MONTECCHI che precisa di aver avanzato una richiesta di accantonamento relativamente ad alcuni articoli, senza minimamente intendere di modificare con ciò la calendarizzazione del provvedimento già prevista per l'Assemblea. Prende quindi atto delle valutazioni favorevoli espresse nei confronti delle intenzioni del Governo a reperire una maggiore quantità di risorse e ribadisce l'intenzione di fornire ai Commissari, al termine dei lavori in Commissione, il quadro completo delle proposte emendative che il Governo presenterà all'Assemblea.

Il presidente relatore SMURAGLIA rileva la convergenza unanime dei Commissari sulla richiesta avanzata dal Governo e dispone l'accantonamento degli articoli 13, 18 e 19.

Quanto alla richiesta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, egli assicura che si farà carico di rappresentare tale esigenza alla Presidenza del Senato.

Quanto invece alla richiesta di procedere ad una audizione del ministro Treu, avanzata dal senatore Mulas, egli dichiara di ritenerla superflua in questa fase poichè il Ministro è già venuto più volte in Commissione a manifestare l'orientamento del Governo.

Egli risponde infine al senatore Duva che non è possibile convocare la Commissione nella mattinata di martedì, a causa di altri impegni istituzionali.

Si passa all'articolo 14.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.7. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 14.5, nonchè sul 14.9 di contenuto sostanzialmente analogo. Il parere è poi contrario sull'emendamento 14.4 (identico al 14.10). Sull'emendamento 14.1, il Relatore si rimette alla Commissione in considerazione della delicatezza della materia. Egli esprime infine parere contrario sugli emendamenti 14.8 e 14.12 e parere favorevole sul 14.11, pur ricordando che su tale emendamento la 5ª Commissione si è espressa in senso contrario.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14. In particolare, chiarisce, che la contrarietà all'emendamento 14.2 è dovuta al fatto che le regioni Abruzzo e Lazio non sono comprese nei parametri europei cui fa riferimento l'articolo; quella all'emendamento 14.5 è connessa alla esaustività del testo governativo, che compie una precisa scelta a favore della stabilizzazione dei posti di lavoro per i giovani che abbiano avuto contratti di formazione e lavoro; quella all'emendamento 14.11 è dovuta a considerazioni di carattere economico, che suggerirebbero un ritiro dell'emendamento in tale sede eventualmente al fine di ricollocarlo in sede diversa, previo rinvenimento di adeguata copertura finanziaria. Analogo invito al ritiro il Sottosegretario rivolge

infine con riferimento all'emendamento 14.8, volto ad una ridefinizione dei contratti di formazione e lavoro inopportuna nella sede in esame.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.7.

In considerazione delle osservazioni del Sottosegretario, il senatore Michele DE LUCA ritira l'emendamento 14.5.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 14.9, 14.4 (identico al 14.10) e 14.1.

Il senatore MANZI ritira l'emendamento 14.8, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in una migliore formulazione, ritenendo la questione della revisione dei contratti di formazione e lavoro assolutamente imprescindibile.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, nonché sia dal relatore che dal Sottosegretario, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 14.12.

Il senatore NAPOLI dichiara di farlo proprio, condividendo l'obiettivo di elevare a cinque anni la durata dei contratti di formazione e lavoro. Purtroppo, infatti, la durata biennale attualmente prevista non è sufficiente a mantenere i giovani nel circuito professionale e rende più facile per le imprese estromettere i giovani al termine del contratto, al fine di assumerne altri alle stesse condizioni. In considerazione delle difficoltà di carattere economico connesse all'emendamento, egli dichiara peraltro di ritirarlo a sua volta, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Alle finalità di tale emendamento aderisce altresì il senatore NOVI, il quale concorda con l'intenzione del senatore Napoli di presentare un ordine del giorno al riguardo in Assemblea. Attualmente infatti i contratti di formazione e lavoro, assai diffusi anche nel settore terziario, alimentano false aspettative nei giovani, cui occorre garantire maggiore stabilità all'interno del ciclo produttivo.

Sul merito della questione interviene anche il sottosegretario MONTECCHI, riconoscendo che il problema sollevato sia presente soprattutto al Sud. Ella ricorda tuttavia che nel provvedimento collegato alla legge finanziaria del 1997 sono già previste possibilità di deroga per le aree più complesse e problematiche. Dopo aver richiamato l'intenzione del Governo di stabilizzare tali posti di lavoro proprio attraverso le norme di cui all'articolo 14, ella prende atto fin d'ora dell'intenzione di presentare un ordine del giorno sull'argomento in Assemblea.

In considerazione della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio, il senatore MONTAGNINO dichiara infine di ritirare l'emendamento 14.11.

Si passa all'articolo 15.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 15.12, che ritiene riduttivo rispetto al testo del Governo. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 15.5 (identico al 15.13). Egli esprime poi parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2 e parere favorevole sull'emendamento 15.14. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 15.3 (identico al 15.6) e 15.8, mentre è favorevole sul 15.9. Il Relatore si dichiara poi contrario agli emendamenti 15.7 e 15.4 (in questo caso per ragioni di tecnica legislativa) ma favorevole al 15.11 e al 15.10, che rafforza a suo giudizio opportunamente i controlli sulla effettività dell'addestramento.

Il sottosegretario MONTECCHI, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 15.12, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.5 (identico al 15.13), sul quale vi è anche l'avviso favorevole del Ministero della pubblica istruzione. Ella esprime poi parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2, favorevole sul 15.14 e contrario sul 15.3 (identico al 15.6) e sul 15.8. Il parere è invece favorevole sul 15.9, mentre sul 15.7 il Sottosegretario si rimette alla Commissione. Quanto all'emendamento 15.11, ella propone ai presentatori una riformulazione. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 15.4 e si rimette alla Commissione sul 15.10.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 15.12.

Sull'emendamento 15.5 (identico al 15.13), dichiara il proprio voto contrario il senatore BATTAFARANO, ricordando che soprattutto al Sud molti giovani non assolvono all'obbligo scolastico e rischierebbero pertanto di restare esclusi dalla possibilità di partecipare ai contratti di apprendistato. Esprime altresì preoccupazione per il conseguente abbassamento per il limite minimo di età di accesso a tali contratti da 16 a 14 anni.

Anche il senatore NOVI dichiara il proprio voto contrario, riconoscendo che soprattutto al Sud molti giovani non assolvono all'obbligo scolastico.

Il senatore MONTAGNINO, condividendo le preoccupazioni espresse, ritira l'emendamento 15.13, tanto più che su di esso la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario.

Il senatore NAPOLI suggerisce di risolvere il problema mantenendo come alternativi sia il requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico che quello minimo di età a 16 anni.

Il senatore FILOGRANA, in considerazione dell'andamento del dibattito, dichiara di ritirare l'emendamento 15.5.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 15.1 e 15.2.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 15.14.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 15.3 (identico al 15.6) e 15.8, accoglie l'emendamento 15.9 e respinge l'emendamento 15.7.

Il senatore Michele DE LUCA dichiara di non accogliere la riformulazione suggerita dal Sottosegretario per l'emendamento 15.11, che anzi ritira.

Con separate votazioni la Commissione respinge infine l'emendamento 15.4 ed accoglie il 15.10, previa dichiarazione del senatore PELELLA, il quale fa presente che le parole «col provvedimento» debbono intendersi sostituite dalle altre «nell'ambito delle suddette norme regolamentari».

Si passa all'articolo 16.

Il RELATORE esprime parere favorevole all'emendamento 16.14, a condizione che sia mantenuto il riferimento alla integrazione con il sistema scolastico. Egli esprime poi parere contrario sull'emendamento 16.16 e favorevole sul 16.12. Egli si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 16.11, 16.13 e 16.1. Il parere è quindi contrario sul 16.2, identico al 16.10 (che a suo giudizio esclude inopportunamente la possibilità di convenzioni con i privati) e favorevole su 16.17. Il relatore si esprime poi in senso contrario sugli emendamenti 16.4a (identico al 16.7), 16.3 e 16.4b (identico al 16.8), in quanto troppo vincolanti. Dopo essersi rimesso alla Commissione sul 16.18, egli esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 16.9 e 16.4c. Il parere è invece favorevole sul 16.20. Il relatore si esprime infine in senso contrario agli emendamenti 16.15, 16.5, 16.19 e 16.6.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 16.14, a condizione che esso venga riformulato come suggerito dal relatore. Il parere è invece contrario sull'emendamento 16.16. Dopo essersi rimessa alla Commissione sul 16.12, ella esprime poi parere contrario sugli emendamenti 16.11, 16.13, 16.1 (che, per ragioni di coerenza rispetto alle decisioni assunte in sede di articolo 15,

invita il presentatore a ritirare) e 16.2 (identico al 16.10). Il parere è invece favorevole sul 16.17 e contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 16.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MANZI presenta l'emendamento 16.14 (nuovo testo) che recepisce le indicazioni del relatore. Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 16.16, accoglie il 16.12 e respinge il 16.11 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO, il quale suggerisce una modifica che tuttavia non viene accolta dal presentatore) e il 16.13.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di ritirare il 16.1.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi l'emendamento 16.2 (identico al 16.10), accoglie il 16.17 e respinge gli emendamenti 16.4a (identico al 16.7), 16.3, 16.4b (identico al 16.8), 16.18, 16.9 e 16.4c.

Al fine di superare le obiezioni del Governo, il senatore MONTAGNINO dichiara di modificare l'emendamento 16.20 sopprimendo la parola «contestualmente» e inserendo l'altra «altresì» dopo la parola «dovranno».

Anche sul testo modificato il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario.

L'emendamento 16.20 è infine posto ai voti ed accolto, come modificato.

La Commissione respinge infine, con separate votazioni, gli emendamenti 16.15, 16.5, 16.19 e 16.6.

Si passa all'articolo 17.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 17.2a (identico al 17.3a) e 17.2 (identico al 17.3). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 17.1 (analogo al 17.4) e 17.9, a condizione che quest'ultimo si intenda come comprensivo anche delle comunità terapeutiche. Il Relatore esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.5 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 17.6 e 17.7. Quanto all'emendamento 17.0.1 e al sub-emendamento ad esso riferito, egli ritiene che essi troverebbero migliore collocazione come aggiuntivi dopo l'articolo 18 anzichè dopo l'articolo 17.

Il senatore PELELLA accoglie il suggerimento del relatore, ritirando da questa sede l'emendamento 17.0.1 e ripresentandolo come aggiun-

tivo all'articolo 18. Esso assume pertanto, comunica il PRESIDENTE relatore, il n. 18.0.12. Conseguentemente, il sub-emendamento 17.0.1/1 assume il n. 18.0.12/1.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 17.2a (identico al 17.3a), 17.2 (identico al 17.3), e 17.1 (analogo al 17.4). In particolare ella ritiene che il termine previsto dagli emendamenti 17.1 e 17.4 sia eccessivamente breve, occorrendo all'uopo almeno nove mesi. Quanto all'emendamento 17.9, ella solleva l'obiezione che alcune Regioni non si siano dotate degli specifici albi cui si fa riferimento. Ella esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.5, si rimette alla Commissione sul 17.6 ed esprime parere favorevole sul 17.7.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 17.2a (identico al 17.3a) e 17.2 (identico al 17.3).

I senatori RIPAMONTI e Michele DE LUCA dichiarano di modificare i rispettivi emendamenti (17.1 e 17.4) nel senso di prevedere un termine di nove mesi. Detti emendamenti, posti ai voti, risultano accolti come riformulati.

Il senatore MONTAGNINO, al fine di recepire le osservazioni espresse dal relatore e dal Sottosegretario presenta un nuovo testo dell'emendamento 17.9, sul quale tuttavia il sottosegretario MONTECCHI mantiene il parere contrario temendo un appesantimento burocratico a danno dei centri terapeutici.

Posto ai voti, l'emendamento 17.9 (nuovo testo) risulta poi accolto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 17.5 e 17.6 ed accoglie l'emendamento 17.7 (al quale dichiarano di apporre la propria firma i senatori PELELLA, NAPOLI, FILOGRANA e RIPAMONTI).

Il senatore DUVA, sciogliendo la riserva espressa al momento del ritiro dell'emendamento 1.29, presenta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che, con l'approvazione del disegno di legge n. 1918, il divieto generale sulla interposizione di manodopera di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 si troverà a convivere con una disciplina positiva che rende ammissibile la fornitura di lavoro temporaneo nei casi e con le modalità previste dal provvedimento in oggetto; considerato che, in rapporto a tale evento, si pongono problemi di armonizzazione normativa e di natura interpretativa relativamente a

forme diverse di collaborazione tra imprese che non sono, in senso stretto, «appalti» ai sensi degli articoli 3 e 5 della citata legge n. 1369 del 1960, ma che nel corso degli anni si sono sempre più estese in significativi ambiti produttivi quali «*software houses*», società di vigilanza e altre attività nel campo dell'impiantistica e della progettazione;

considerato altresì che da tale situazione potrebbe derivare l' indesiderata conseguenza di sospingere in un'area di potenziale illiceità anche attività che, in base a consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di distacco di personale, sono da tempo considerate escluse in via interpretativa dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369;

ravvisato nella descritta situazione il pericolo che l'inserimento nell'ordinamento italiano di un nuovo istituto quale il lavoro interinale produca, per altro verso, l'emergere di un diffuso contenzioso;

ritenuto che ciò sarebbe in contrasto con le finalità del disegno di legge n. 1918, volto opportunamente alla promozione dell'occupazione in un momento nel quale tale obiettivo appare di drammatica urgenza;

impegna il Governo

ad avviare, contestualmente all'entrata in vigore della legge sul lavoro interinale, le appropriate iniziative di carattere normativo ed amministrativo dirette a scongiurare i pericoli sopra adombrati.

0/1/1918-449/11

DUVA

Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto unanimemente di accogliere la richiesta del Governo di accantonare l'esame degli emendamenti presentati agli articoli 13, 18 e 19 per riprenderlo in una seduta che sarà convocata per martedì prossimo, nell'intesa di consentire all'Assemblea di esaminare i provvedimenti in titolo fin da mercoledì 12 marzo 1997.

Egli informa poi che la Presidenza del Senato ha comunicato le seguenti nuove scadenze per la presentazione di emendamenti in Assemblea per il disegno di legge in discussione: martedì prossimo, alle ore 12 per gli emendamenti riferiti agli articoli il cui esame è stato concluso nella giornata odierna dalla Commissione; mercoledì prossimo, alle ore 10, per gli emendamenti riferiti agli articoli oggi accantonati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1918**Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.13

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il lavoratore temporaneo ha diritto di accedere ad una formazione di tipo professionale sulla base delle iniziative attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici.

Tale formazione sarà fornita su due livelli:

1. Formazione ed informazione di carattere generale a cura dell'Ente bilaterale finanziata dalle aziende di lavoro temporaneo con un contributo del 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

2. Formazione specifica a cura dell'azienda di lavoro temporaneo, in giornate di formazione gratuita stabilite dalla contrattazione collettiva».

5.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Rinnovo del contratto). – 1. La durata del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non può avere durata superiore a quella determinata dalla esigenza della produzione che ne ha determinato il ricorso.

2. Le parti possono introdurre la previsione di un periodo di prova che sarà determinata in un numero di giorni relazionato alla durata complessiva della prestazione di lavoro temporaneo.

3. Le parti possono accordarsi, con il consenso del prestatore di lavoro, per prorogare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre la scadenza contrattualmente prevista.

4. Il prestatore di lavoro può recedere dal contratto dando un congruo preavviso all'impresa utilizzatrice non inferiore comunque a otto

giorni di lavoro e, in ogni caso, non prima dello svolgimento dei due terzi della durata del rapporto contrattuale.

5. In tal caso egli ha diritto unicamente alla corresponsione della retribuzione per l'attività effettivamente prestata.

6. L'impresa fornitrice e quella utilizzatrice possono recedere dal contratto per giusta causa.

7. Costituisce comunque giusta causa di recesso per l'impresa fornitrice l'inadempimento del prestatore di lavoro alle obbligazioni assunte nei confronti dell'impresa utilizzatrice».

5.3

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il lavoratore temporaneo ha diritto di accedere ad una formazione di tipo professionale sulla base delle iniziative attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici.

2. Tale formazione sarà fornita su due livelli:

a) Formazione ed informazione di carattere generale a cura dell'Ente bilaterale finanziata dalle aziende di lavoro temporaneo con un contributo del 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

b) Formazione specifica a cura dell'azienda di lavoro temporaneo, in giornate di formazione gratuita stabilite dalla contrattazione collettiva».

5.14

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con le seguenti: «pari al 2 per cento».

5.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 1, sostituire le parole: «un contributo pari al 5 per cento» con le seguenti: «un contributo pari al 2 per cento».

5.15

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.9

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.12

DUVA, MANIERI

Al comma 2, dopo la parola: «destinati», aggiungere: «esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «e di quelle» a: «comma 1».

5.11

TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, dagli enti bilaterali – operanti in ambito categoriale costituiti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito – e dagli Enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

5.16

BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto anche con la destinazione delle somme relative a fondi istituiti dalle parti in sede di contrattazione collettiva, alternativi al Fondo di cui al comma 2, primo inciso».

5.10

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto anche con la destinazione delle somme relative a fondi istituiti dalle parti in sede di contrattazione collettiva, alternativi al Fondo di cui al comma 2, primo inciso».

5.17

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 3 sostituire le parole: «un membro in rappresentanza delle Regioni» con le parole: «tre membri in rappresentanza delle Regioni».

5.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3 sostituire le parole: «tre membri in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le parole: «cinque membri».

5.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3 sostituire le parole: «tre membri delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro temporaneo» con le parole: «cinque membri».

5.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il Ministro del lavoro può disporre d'ufficio la cancellazione dell'impresa fornitrice dall'albo di cui all'articolo 2».

5.4

FILOGRANA, MUNDI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.5

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Obbligazioni delle parti*). – 1. Il prestatore di lavoro è tenuto ad adempiere con diligenza alle obbligazioni assunte con il contratto nei confronti dell'impresa utilizzatrice, osservando le prescrizioni di legge e le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale relativo alla categoria dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.

2. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di adibire il lavoratore allo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto, assicurando l'osser-

vanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, oltre all'assistenza antinfortunistica.

3. Nel caso di utilizzo del lavoratore in mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto, spetta al lavoratore il trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate.

4. Tale obbligazione è a carico dell'impresa utilizzatrice qualora non si sia provveduto a dare in tempi congrui notizia alla impresa fornitrice del mutamento delle mansioni assegnate al lavoratore.

5. Al termine della scadenza del contratto, l'impresa utilizzatrice deve corrispondere a titolo di trattamento di fine rapporto una somma pari al 10 per cento della retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore.

6. L'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione così come stabilita dal contratto.

7. In caso di inadempimento dell'impresa fornitrice al versamento di detti importi, l'impresa utilizzatrice è tenuta in solido al pagamento dei relativi oneri.

8. L'impresa fornitrice è tenuta ad effettuare il versamento degli oneri contributivi assistenziali, previdenziali e assicurativi, secondo quanto stabilito da una legge-quadro regolante gli aspetti retributivi, fiscali, previdenziali ed assicurativi».

6.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «... oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)».

6.7

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I crediti delle imprese fornitrici nei confronti delle imprese utilizzatrici sono equiparati ai crediti di lavoro».

6.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I crediti delle imprese fornitrici nei confronti delle imprese utilizzatrici sono equiparati ai crediti di lavoro».

6.6

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «Il prestatore di lavoro temporaneo» inserire le parole: «che presti la propria attività a favore dell'impresa utilizzatrice per un periodo non inferiore a tre mesi».

6.3

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 6.

6.4

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.8

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Norme sanzionatorie*). – 1. Le imprese utilizzatrici che impieghino prestatori di lavoro temporaneo omettendo di rivolgersi alle imprese fornitrici regolarmente iscritte all'albo sono punite con la sanzione del pagamento di una ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.

2. Alla stessa pena soggiacciono le imprese fornitrici che effettuino attività di fornitura di prestatori di lavoro temporaneo senza essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo.

3. In caso di inosservanza da parte dell'impresa fornitrice delle disposizioni dell'articolo 4 è stabilita la pena del pagamento di un'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.

4. L'impresa utilizzatrice che utilizzi prestatori di lavoro temporaneo nei casi vietati dalla presente legge è punita con un'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000.

5. Chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, prometta o riceva da parte del prestatore di lavoro somme di denaro perchè gli venga assicurata una collocazione lavorativa è punito con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda da lire 3.000.000 a lire 50.000.000.

6. Le somme versate in base alle sanzioni previste dalla presente legge sono devolute ad un particolare fondo all'uopo costituito che ha la funzione di garantire la retribuzione dei lavoratori impiegati secondo la presente legge».

7.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300».

7.5

TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici».

7.6 BATTAFARANO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva».

7.7 GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

7.1 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

7.3 CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 35».

7.4 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.2 MANZI

Al comma 4, sostituire la parola: «doppio» con la parola «pari».

8.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.4

MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «società fornitrice di lavoro temporaneo» inserire le seguenti parole: «, ancorchè costituite in forma cooperativa,».

9.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo le parole: «società fornitrice di lavoro temporaneo» inserire le seguenti parole: «, ancorchè costituite in forma cooperativa,».

9.3

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.5

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. Le imprese utilizzatrici, che impieghino prestatori di lavoro temporaneo omettendo di rivolgersi alle imprese fornitrici regolarmente iscritte all'albo, sono punite con la sanzione del pagamento di un'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiacciono le imprese fornitrici che effettuino attività di fornitura di prestatori di lavoro temporaneo senza essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo.

2. In caso di inosservanza da parte di un'impresa fornitrice delle disposizioni concernenti la forma scritta, è stabilita la pena del pagamento di un'ammenda da lire ottantamila a lire duecento mila.

3. L'impresa utilizzatrice che utilizzi prestatori di lavoro temporaneo nei casi vietati dalla presente legge è punita con un'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

4. Chiunque prometta o riceva da parte del prestatore di lavoro, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, somme di denaro perchè

gli venga assicurata una collocazione lavorativa è punito con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

5. Le somme versate in base alle sanzioni previste dalla presente legge sono devolute ad un particolare fondo all'uopo costituito che ha la funzione di garantire la retribuzione dei lavoratori impiegati secondo la presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge n. 1368 del 1960 sono espressamente abrogate».

10.2

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4 e 6.

10.4

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme delle sanzioni amministrative sono versate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

10.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme delle sanzioni amministrative sono versate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

10.6

BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-... La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate al presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che le esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro».

10.3

RIPAMONTI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.10

MANZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Per i predetti» a: «metà».

11.7BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PE-
LELLA, PILONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Nei loro confronti non trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 3».

11.6

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Sopprimere il comma 3.

11.2

MUNDI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 3.

11.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere il comma 3.

11.13

MONTAGNINO, LO CURZIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può autorizzare società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione, a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo, alle stesse condizioni, di cui all'articolo 2, comma 2, previste per le aziende private».

11.1

NAPOLI ROBERTO, FAUSTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o indirettamente».

11.8 BATTAFARANO, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Sopprimere il comma 4.

11.5 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4 dopo le parole: «dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo», inserire le parole: «la definizione dei limiti percentuali, nonché l'individuazione delle mansioni di esiguo contenuto professionale per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo».

11.12 MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che comunque dovrà essere raggiunto non oltre il termine di 6 mesi dalla convocazione».

11.3 RIPAMONTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-... In via sperimentale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della seguente legge, sentite le organizzazioni confederali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono individuati gli ambiti territoriali nei quali non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) per un periodo di due anni successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto».

11.11 MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi».

11.9 PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'apposizione di un termine di durata del contratto di lavoro è sempre consentita.

2. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto.

3. Possono essere occupati a termine il 30 per cento della totalità dei lavoratori occupati in azienda.

4. Sono abrogati l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, 230; l'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Si intendono tacitamente abrogate tutte le norme direttamente o indirettamente incompatibili con i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Le reiterate assunzioni a termine dello stesso lavoratore che corrispondano effettivamente ad una esigenza di prestazione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro determinano automaticamente la conversione del contratto da tempo determinato ad indeterminato a far data dalla scadenza del primo termine».

12.6a

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disciplina in tema di contratto a tempo determinato)».

12.3

FILOGRANA, MUNDI

Premettere al comma 1, il seguente:

«... Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente: "È consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato fino al limite del 10 per cento del personale in forza a tempo indeterminato. Oltre tale percentuale, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate"».

12.5

MUNDI, FILOGRANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 è sostituito dal seguente: "Il termine del contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore. I contratti collettivi di lavoro individuano le ipotesi in cui il contratto è prorogabile per più di una volta e per una durata anche superiore a quella iniziale. Il termine del contratto è altresì prorogabile in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili"».

12.4

MUNDI, FILOGRANA

Sopprimere i commi 1 e 3.

12.12 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, sostituire la cifra: «50» con la cifra: «30» e la cifra: «100» con la cifra: «60».

12.7 MUNDI, NOVI, FILIGRANA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dopo l'alinfa con il seguente: «in caso di inadempienza di carattere puramente formale nella sottoscrizione del contratto a tempo determinato, e come tale riscontrata e certificata dagli organismi di vigilanza di cui all'articolo 8, il datore di lavoro può sanare l'irregolarità sottoscrivendo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro, un nuovo contratto di lavoro».

12.15 MANZI

Al comma 2, dopo l'alinfa sostituire i due periodi con il seguente: «Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato per sei giorni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro pari al 40 per cento. Se il rapporto di lavoro continua oltre il decimo giorno il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione del lavoratore».

12.16 MANZI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» e: «40 per cento» rispettivamente con le seguenti: «10 per cento» e: «20 per cento».

12.8 MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ventesimo» e: «trentesimo» rispettivamente, con: «quarantesimo» e: «sessantesimo».

12.9 MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto».

12.13 PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2. ... Per le particolari caratteristiche dello svolgimento del rapporto di lavoro in agricoltura è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per tutte le lavorazioni agricole stagionali e per le attività di allevamento degli animali, nonchè per tutte le altre lavorazioni in cui la speciale attività agricola lo richieda».

12.1 FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'obbligo di stipulare per iscritto il contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo è assolto con la comunicazione di assunzione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

12.2 FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-... L'apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è consentita, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione, anche per il soddisfacimento di esigenze organizzative e produttive di carattere temporaneo, nei limiti del 6 per cento dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel semestre precedente a quello dell'assunzione. La predetta percentuale è elevata, fino al 31 dicembre 2000, al 10 per cento nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-... L'apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è consentita, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione, anche per il soddisfacimento di esigenze organizzative e produttive di carattere temporaneo, nei limiti del 6 per cento dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel semestre precedente a quello dell'assunzione. La predetta percentuale è elevata, fino al 31 dicembre 2000, al 10 per cento nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12.10

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«.... L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che l'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con i lavoratori in mobilità è sempre consentita, purchè la durata del contratto medesimo non ecceda i dodici mesi».

12.11

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«.... I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dalla impresa in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

12.14

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Art. 14.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le parole: «incluse le regioni Abruzzo e Lazio».

14.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «allo scadere del venticquattresimo mese».

14.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «lettera a)».

14.7

MANZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 3 e quelle».

14.5

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 con le seguenti: «gli sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro».

14.9

MANZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 e quelle» con le seguenti: «il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione e le disposizioni».

14.4

MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 3 e quelle» con le seguenti: «il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione e le disposizioni».

14.10

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le attività industriali di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della Direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

14.1

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-...) al comma 1 le parole: “tra sedici e trentadue” sono sostituite dalle seguenti: “tra ventidue e trentadue”;

b-...) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie;

b) contratto di formazione e lavoro mirato all’acquisizione di professionalità elevate”;

«b-...) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi”;

b-...) al comma 5 sostituire la frase: “i contratti di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) con la seguente: “i contratti di cui al comma 2”; sopprimere il secondo periodo del comma 2;

«b-...) al comma 6 eliminare l’espressione di cui al comma a) “e sopprimere il secondo periodo del comma 6”;

«b-...) al comma 9 eliminare le parole: “lettera a)”».

14.8

MANZI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-...) nei territori con un tasso di disoccupazione, rilevato dall’ISTAT, superiore al doppio del tasso medio di disoccupazione del Paese, la durata dei contratti di formazione e lavoro può essere elevata a cinque anni, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma, anche per gli ultimi tre anni».

14.12

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, per i portatori di *handicap*, deroghe ai limiti di età e di durata in presenza di progetti di inserimento mirato».

14.11

MONTAGNINO, BERARDI, LO CURZIO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«1. Possono essere assunti limitatamente ai settori di attività industriale, con contratto di apprendistato, giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 22, in uscita dal sistema scolastico dell’obbligo o con titolo di studio inadeguato ad un inserimento nel mercato del lavoro. Il limite dei 22 anni è elevato a 24 nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modifiche».

15.12

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole: «i giovani di età non inferiore a sedici anni» con le seguenti: «i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico».

15.5

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1 sostituire le parole: «i giovani di età non inferiore a 16 anni» con le seguenti: «i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico».

15.13

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «incluse le Regioni Abruzzo e Lazio».

15.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1 sopprimere le parole «e superiore a quattro anni».

15.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, per i portatori di handicap, deroghe ai limiti d'età e di durata in presenza di progetti di inserimento mirato».

15.14

MONTAGNINO, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro» con le parole: «alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzioni con organismi privati anche di tipo aziendale».

15.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «alla condizione» fino alla fine del periodo con le altre: «alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzione con organismi privati anche di tipo aziendale».

15.6

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

15.8

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.9

BATTAFARANO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sono determinati entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti» con le parole: «al fine della realizzazione da parte degli enti pubblici o privati delle iniziative di formazione di cui al comma 2 sono determinate entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti».

15.7

CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto saranno determinate le modalità per l'eventuale applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma anche ai titolari di imprese artigiane di modeste dimensioni, qualora svolgano personalmente attività di tutor».

15.11

TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «Il Governo» fino a «contenuti formativi» con le parole: «Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi».

15.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate».

15.10 (Nuovo testo)

PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO,
TAPPARO, DE LUCA Michele

Art. 16.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «con il sistema scolastico» inserire: «e con il mondo del lavoro».

16.14 (Nuovo testo)

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, alinea, lettera a), dopo le parole: «valorizzazione della formazione professionale» inserire le parole: «, come logico prolungamento dell'obbligo scolastico»,.

16.16

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al fine di» con le parole: «quale strumento per».

16.12

MANZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «rispettive specifiche esigenze» aggiungere le seguenti: «nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale così come definiti nei piani annuali e poliennali di attuazione di ciascuna regione».

16.11

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione all'interno dei diversi interventi formativi di momenti generalizzati di stages in grado di realizzare un più stretto raccordo tra formazione e lavoro».

16.13

MANZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il momento dell'orientamento», inserire le seguenti: «a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.».

16.1

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.10

MANZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche in affidamento...» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da parte delle Regioni e/o delle Province, anche in convenzione con enti privati aventi i requisiti di legge;».

16.17

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione progressiva delle risorse» con le seguenti: «destinazione integrale, entro il 1999, delle risorse».

16.4a

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione progressiva delle» con le seguenti: «destinazione integrale, entro il 1999, delle».

16.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui alla presente lettera confluiranno;...» inserire le parole: «con un impegno di un terzo dell'intera disponibilità di risorse per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999».

16.4b

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «le risorse di cui alla presente legge confluiranno», inserire le parole: «con un impegno di un terzo dell'intera disponibilità per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999».

16.8

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «aventi configurazione giuridica di tipo privatistico».

16.18

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «con partecipazione delle parti sociali», aggiungere le parole: «i fondi possono essere erogati, con riferimento a parametri prefissati e con modalità di erogazione semplificata e/o automatica, anche a concorso delle spese di formazione già sostenute».

16.9

CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il periodo: «i fondi possono erogare contributi, con riferimento a parametri prefissati e con modalità di erogazione semplificata e/o automatica, anche a concorso delle spese di formazione già sostenute».

16.4c

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione».

16.20 (Nuovo testo)

MONTAGNINO, VERALDI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) adozione di misure idonee a favorire, sulla base di appositi piani predisposti dalle regioni, la ristrutturazione degli enti di formazione e la loro progressiva trasformazione in centri polivalenti di formazione, al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi».

16.15

MANZI

Al comma 1 lettera f) sopprimere le parole: «nonchè la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione di centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi».

16.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «agenzie formative» con le parole: «centri polivalenti di formazione professionale».

16.19

BERGONZI, MANZI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

16.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.2a

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere l'articolo.

17.3a

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Tirocini formativi e di orientamento*). – 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

- d) centri pubblici e privati di formazione e/o orientamento;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi possono valere come crediti formativi da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano i corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impiegati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi all'università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi;

e) per gli allievi dei corsi post laurea hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, punto a) e d).

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse sono:

- a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;
- b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;
- c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
- d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze di tirocinio in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

17.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

- a) università;
- b) provveditorati agli studi;
- c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) centri pubblici e privati di formazione e/o orientamento;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi possono valere come crediti formativi da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano i corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impiegati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi all'università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi;

e) per gli allievi dei corsi post laurea hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, punto a) e d).

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze di tirocinio in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini con la regolamentazione degli stessi, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

17.3

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

17.1 (Nuovo testo)

RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «emanate» inserire le seguenti: «entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

17.4 (Nuovo testo)

GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILO-
NI, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cooperative sociali» con le seguenti: «enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti».

17.9 (Nuovo testo)

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a livello nazionale» con le seguenti: «a livello locale».

17.5

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

17.6

BERGONZI, MANZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«...) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge n. 482 del 1968».

17.7

MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO, PELELLA, NAPOLI Roberto, FILOGRANA, RIPAMONTI

All'emendamento 17.0.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«10-bis) tutela degli assetti idrogeologici;
10-ter) bonifiche dal rischio dell'amianto;
10-quater) aree protette, parchi naturali».

17.0.1/1

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al suddetto comma 1 un provvedimento che dovrà essere informato ai seguenti criteri:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

- 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
- 5) alla manutenzione del verde pubblico;
- 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
- 7) al miglioramento della rete idrica;
- 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- 9) alle operazioni di bonifica di aree industriali dismesse;
- 10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
- b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
- c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
- d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
- e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
- f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
- g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera g) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Tale provvedimento prevederà altresì la istituzione, a livello centrale, di una apposita struttura di coordinamento e di promozione di iniziative in materia di lavori socialmente utili senza oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero del lavoro.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione di parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

17.0.1

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, NIEDDU,
BATTAFARANO, PILONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

69^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTELEONE

indi del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(275) MARTELLI. – *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CAMERINI.

Il disegno di legge in esame prende le mosse dalla consapevolezza della grave arretratezza del sistema sanitario italiano nel suo complesso per quanto riguarda la formazione permanente del medico e del personale sanitario.

Mentre negli Stati Uniti d'America, ad esempio, l'aggiornamento dei medici è obbligatorio ed è richiesto ad ogni professionista di documentare trecento ore annuali di partecipazioni a riunioni scientifiche e corsi di aggiornamento, approvati dal programma nazionale di *continuous medical education*, in Italia l'intera materia appare regolata in maniera indeterminata e non cogente e si può verificare in tutti i settori del mondo medico la presenza di professionisti che operano per anni senza svolgere alcuna di quelle attività di aggiornamento così essenziali in un campo in evoluzione continua e rapidissima come la scienza medica.

Il problema in realtà coinvolge una serie di istituzioni: l'università fa fatica a continuare a svolgere il suo ruolo di formazione a un livello adeguato ai moderni standard scientifici e soffre di problemi strutturali, come la moltiplicazione delle cattedre determinata piuttosto da esigenze di politica accademica che da reali necessità didattiche.

Le regioni, nella loro maggioranza, non sembrano capaci di dotarsi degli strumenti per promuovere la formazione permanente e per verificarne i risultati.

L'articolo 1 del disegno di legge in titolo determina in primo luogo la nozione di aggiornamento continuo, definito come un diritto-dovere del personale sanitario, consistente in attività educative intese a mantenere e a sviluppare le conoscenze e le abilità nelle prestazioni professionali; sarebbe peraltro opportuno integrare tale definizione precisando che l'aggiornamento costituisce, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 502 del 1992, anche un diritto dei cittadini.

L'articolo 1, inoltre, definisce le materie che sono oggetto dell'attività di aggiornamento e formazione.

L'articolo 2 distingue tra l'aggiornamento obbligatorio, cui è soggetto il personale del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché i medici generali e specialisti libero-professionisti facenti parte di strutture private, e l'aggiornamento facoltativo indirizzato ai medici in formazione specialistica, ai borsisti e ai dottorandi.

Si stabilisce altresì la facoltatività degli esami di verifica dei livelli di apprendimento conseguiti.

L'articolo 3 disegna l'organizzazione dell'aggiornamento continuo del personale, che ha il suo fulcro in un comitato nazionale istituito presso il Ministero della sanità, le cui funzioni sono descritte dal successivo articolo 4.

Nella valutazione di queste normative, come pure di quelle di cui al precedente articolo 2, occorrerà tenere conto anche di quanto stabilito in tema di aggiornamento per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta dall'articolo 8 dell'accordo collettivo nazionale, nonché da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Occorre infatti considerare che il complesso di tali disposizioni, soprattutto alla luce dei criteri di regionalizzazione e di aziendalizzazione introdotti con il decreto legislativo n. 502 del 1992, riconduce alla responsabilità delle regioni l'elaborazione dei programmi di aggiornamento professionale e assegna un ruolo attivo anche alle aziende.

Sempre con riferimento all'articolo 4 va osservato che tra i compiti del comitato nazionale vi è quello di indicare le linee guida dei programmi, degli standard e delle tipologie dell'aggiornamento continuo di ciascuna categoria del personale sanitario. A parere del relatore occorrerà prevedere elementi di coinvolgimento di tutte le categorie professionali.

Queste ultime sono peraltro coinvolte, a norma dell'articolo 5, nell'accreditamento e nel controllo dei corsi di aggiornamento continuo. Questa disposizione richiederà una riflessione dal momento che gli ordini professionali sono tuttora organizzati su base provinciale, mentre l'aggiornamento è organizzato su base regionale.

L'articolo 6 elenca le istituzioni addette allo svolgimento dell'aggiornamento continuo.

Tra queste andranno certamente previste anche le regioni e le aziende per i servizi sanitari.

L'articolo 7 stabilisce i criteri per la scelta dei programmi di aggiornamento, l'articolo 8 istituisce il libretto personale di aggiornamento

continuo e l'articolo 9 prescrive la gratuità della partecipazione ai programmi di aggiornamento.

L'articolo 10 indica le fonti di finanziamento delle attività educazionali.

L'articolo 11 stabilisce gli incentivi professionali e le facilitazioni fiscali mediante i quali si intende incoraggiare la partecipazione dei sanitari alle attività di aggiornamento.

L'articolo 12, infine, stabilisce sanzioni per i professionisti che non adempiano ai programmi di aggiornamento.

Il relatore conclude ricordando che la regione Friuli-Venezia Giulia ha già da tempo avviato un'esperienza importante nell'ambito della formazione dell'aggiornamento, il cui fulcro è il centro per l'area della medicina generale che ha il compito di raccordare tutte le iniziative di formazione rivolte ai medici di base.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI ORIO ritiene che il disegno di legge presentato dal senatore Martelli costituisca un elemento di stimolo per la Commissione che deve ripensare tutta la problematica non solo dell'aggiornamento e della formazione continua, ma anche della formazione di base dei medici.

A questo proposito egli ritiene di non poter condividere quanto affermato dal senatore Camerini circa le cause della proliferazione delle cattedre universitarie.

Occorre infatti considerare che nel sistema italiano di formazione degli operatori sanitari è attribuito all'università un ruolo molto più vasto di quanto non avvenga nella maggior parte degli altri paesi europei con l'assegnazione di gravosi compiti aggiuntivi ai quali corrispondono risorse molto più limitate.

Basti pensare che le facoltà mediche, cui l'articolo 6 del disegno di legge in titolo assegna un ruolo prioritario nello svolgimento dell'aggiornamento continuo, gestiscono oggi due corsi di laurea – in medicina e chirurgia e in odontoiatria – ventuno diplomi universitari che abilitano alle più varie professioni nel campo sanitario, quarantaquattro scuole di specializzazione nonché, dal 1989, anche i dottorati di ricerca.

È evidente che questi compiti non possono essere svolti senza una struttura adeguata e pertanto occorre scegliere coraggiosamente tra due opzioni: o si riconduce l'università alla sua originaria vocazione di luogo della formazione di base del medico, riportando all'esterno tutte le altre funzioni formative che si sono via via aggiunte ai compiti tradizionali delle facoltà, ovvero si decide di mantenere all'università un ruolo centrale in tutti i momenti della formazione del personale sanitario di tutti i livelli integrando però nel contempo le sue attività con quelle di altre strutture, prime fra tutte gli ospedali di insegnamento.

Il senatore MARTELLI concorda con quanto affermato dal senatore Camerini e dal senatore Di Orio circa il fatto che il disegno di legge da lui presentato costituisca un punto di partenza per una valutazione

approfondita, tanto da non avere alcuna difficoltà ad ammettere che molte delle proposte ivi formulate possano essere radicalmente modificate.

In realtà il testo in esame riprende quello presentato già sei anni fa dall'allora senatore Condorelli; la sua riproposizione, all'inizio di questa legislatura, ha inteso impegnare il Parlamento a discutere su un tema, quello della formazione permanente del medico, negletto da decenni nonostante ripetute e inutili dichiarazioni di principio circa la centralità di questo problema.

Ciò che comunque va in ogni caso mantenuto di questo testo è il carattere cogente dell'obbligo di aggiornamento del medico; in Italia infatti sono numerosi i professionisti che continuano per tutta la loro carriera ad applicare quello che hanno imparato sui banchi di università e che, oltre ad essere totalmente superato dai rapidissimi progressi della scienza medica, è comunque di partenza insufficiente. Occorre infatti ricordare che i problemi della cultura medica italiana nascono in primo luogo nell'ambito della formazione universitaria di base e specialistica, e derivano essenzialmente dal carattere prevalentemente astratto di tale formazione che conduce al risultato, comune a tutte le specialità, ma drammatico soprattutto in quelle chirurgiche, di diplomi di specializzazione attribuiti senza alcuna pratica reale della relativa branca medica.

Il senatore MONTELEONE, dopo aver osservato che il titolo del provvedimento andrebbe opportunamente integrato aggiungendo al sostantivo «aggiornamento» l'aggettivo «professionale», osserva in primo luogo che il fatto stesso che il disegno di legge in esame sia stato proposto immediatamente all'inizio della legislatura testimonia della gravità dello stato dell'aggiornamento professionale in Italia che si svolge oggi in un quadro di arbitrarietà e di confusione dei ruoli.

Tutte le considerazioni fin qui svolte in tema di insufficienza, prima ancora che dell'aggiornamento stesso, della formazione di base e specialistica, e dell'urgenza di fornire, attraverso l'ospedale di insegnamento, carattere di concretezza alla formazione stessa, non può che essere condiviso, anche se sono da evitare da una parte inopportune generalizzazioni e, dall'altra, tentazioni di aprire una sterile contrapposizione tra università e mondo ospedaliero, che si devono invece necessariamente integrare reciprocamente.

Nel ribadire il suo apprezzamento per l'iniziativa di aprire un dibattito sulla questione della formazione, egli preannuncia che presenterà talune proposte di modifica al testo in esame, in particolare, ad esempio, per quanto riguarda la previsione di un aggiornamento facoltativo, laddove si dovrebbe prevedere il carattere obbligatorio della formazione continua per tutti gli operatori sanitari.

Il senatore Monteleone conclude rilevando che la problematica della qualificazione del medico non può essere risolta se non attraverso la riattribuzione di centralità alla nozione di atto medico, inteso come diretta responsabilità del sanitario nei confronti del paziente.

Il senatore Baldassarre LAURIA esprime vivo apprezzamento per la decisione dell'ufficio di Presidenza di porre all'ordine del giorno del-

la Commissione la questione dell'aggiornamento professionale del medico. Questa può infatti costituire l'occasione per dare una svolta significativa all'intera problematica della formazione dei medici.

Non vi è dubbio che quanto è stato detto circa l'insufficienza della formazione universitaria è senz'altro vero, in particolare per quanto riguarda le specialità che comportano pratiche chirurgiche, laddove risultano più gravi le conseguenze del carattere prevalentemente teorico della formazione.

Questi problemi però, che sono alla base di tanti fenomeni di mala sanità, non devono essere imputati agli operatori universitari, ma ad un sistema formativo che nel suo complesso è ormai arretrato rispetto alle moderne esigenze della medicina che impongono una precoce specializzazione dei medici con forti caratteristiche di esperienza sul campo e di preparazione specifica.

Il senatore VALLETTA ritiene che, al fine di conseguire efficacemente l'obiettivo di promuovere l'affermazione medica, sarebbe opportuno approvare un testo più snello di quello proposto dal senatore Martelli, data la necessità di delegificare e delegare alle regioni gran parte della materia ed anche meno burocratico; in particolare, ad esempio, sembra inopportuno prevedere esami annuali per la verifica dell'aggiornamento del medico, che finirebbero per tramutarsi in un ossessivo controllo della conoscenza da parte dell'operatore anche delle più recenti e limitate innovazioni. Sarebbe invece preferibile un esame quinquennale diretto a saggiare il mantenimento e lo sviluppo delle cognizioni dell'operatore sanitario in un arco di tempo sufficientemente lungo.

Il senatore MIGNONE concorda con quanto affermato da più parti circa il carattere inadeguato della formazione universitaria di base che è all'origine di buona parte dei problemi che si incontrano nell'aggiornamento dei medici, nonché nelle valutazioni che vedono nell'assenza di attività pratiche l'aspetto più preoccupante della crisi del modello di istruzione universitario.

Egli osserva peraltro che il carattere astratto dell'insegnamento universitario non rappresenta la causa di tale crisi, ma ne è piuttosto un sintomo e un prodotto.

Il vero motivo, infatti, per cui l'università non riesce a realizzare efficacemente i suoi compiti istituzionali è l'assenza di veri maestri, a sua volta causata dalla mancata previsione dell'incompatibilità tra l'attività medica universitaria e quella esterna, il che determina che molti docenti interpretino il proprio incarico piuttosto come uno strumento per la loro promozione libero-professionale che come un impegno scientifico e didattico.

Il senatore PAPINI osserva come dal dibattito fin qui svolto non emerga una sufficiente riflessione sui motivi, che andranno a suo parere approfonditi, per cui dal sistema sanitario nel suo complesso, tanto nella sua parte pubblica, quanto in quella privata, non derivi

un generale bisogno di aggiornamento e di formazione continua, del quale si richiede conseguentemente l'imposizione coattiva.

Egli si sofferma quindi sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 che prevede un'ampia esenzione fiscale per le spese di aggiornamento sanitario. A tale proposito egli esprime forti perplessità sull'opportunità di allargare, attraverso una moltiplicazione delle ipotesi di esenzione, l'area della potenziale elusione fiscale.

Il presidente CARELLA osserva in primo luogo, concordando del resto con quanto più volte affermato dal senatore Martelli, che uno dei principali obiettivi che si deve porre il Parlamento nella sua attività legislativa, deve essere quello di razionalizzare e ridurre un sistema normativo ormai assolutamente ipertrofico e di difficile applicazione.

Queste considerazioni inducono a riflettere con attenzione su quanto affermato dal senatore Valletta circa l'opportunità di ripensare l'impianto del disegno di legge in titolo in modo da ricondurlo nei limiti di un provvedimento di indirizzo e di razionalizzazione delle norme esistenti in materia di aggiornamento e formazione del personale sanitario.

Egli concorda altresì da un lato con le osservazioni del senatore Mignone circa la necessità di promuovere il carattere esclusivo dell'insegnamento universitario, e dall'altro con quanto affermato dal senatore Papini circa l'opportunità di riflettere sulle ragioni che rendono il sistema della sanità sordo al bisogno di aggiornamento scientifico e professionale.

A questo proposito egli, che pure non è un sostenitore acritico del modello aziendalistico introdotto con il decreto legislativo n. 502 del 1992, ritiene che esso vada applicato con coerenza, facendo quindi dell'azienda di servizio sanitario, che in un'ottica di concorrenzialità e di ottimizzazione del rapporto costi-benefici dovrebbe essere il soggetto realmente interessato all'aggiornamento del medico, il primo responsabile dell'attuazione dell'aggiornamento stesso.

Il presidente Carella conclude esprimendo viva soddisfazione per la decisione della Commissione di aprire un dibattito sulla questione della formazione professionale che rappresenta senz'altro un punto centrale per il recupero di efficacia e di efficienza del sistema sanitario nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta di martedì 25 febbraio scorso.

Il relatore CONTE, nel ricordare i termini del confronto apertosi sugli emendamenti, approfondito in seno alla maggioranza, illustra il seguente ordine del giorno, che a suo avviso riprende e sviluppa in maniera più organica i contenuti degli ordini del giorno già illustrati:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

considerata la dimensione europea ed internazionale in cui necessariamente debbono collocarsi le misure finalizzate alla tutela dell'ozono stratosferico;

valutata l'importanza di una politica globale sulla tematica oggetto del disegno di legge n. 2051 in cui costituiscano parte integrante la eliminazione – quanto più anticipata possibile, in ambito di politiche sovranazionali – delle sostanze lesive durante l'intera fase di gestione nonché la riduzione degli elementi che incidono sul clima globale così come l'attenzione diretta e programmata verso tutti gli altri fattori negativi e pericolosi per l'ambiente complessivamente inteso;

riconosciuta l'importanza prioritaria del confronto tecnico e politico in corso tra i paesi della Unione europea, tra le parti firmatarie del protocollo di Montreal, tra i paesi che hanno aderito alla convenzione di New York in vista appunto di ulteriori decisioni dirette alla salvaguardia della fascia di ozono ed alla tendenziale eliminazione degli altri fattori di nocività ambientale;

considerato che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha individuato l'esigenza di accelerare i tempi per l'eliminazione degli usi degli HCFC, a partire da quelli con maggior potere di distruzione dell'ozono, ed ha peraltro sottolineato l'esigenza che gli eventuali sostituti degli HCFC non comportino effetti sul clima globale a causa di un elevato potenziale di effetto serra;

impegna il Governo:

a garantire un ruolo più attivo del Parlamento, nelle competenti Commissioni permanenti, anche attraverso una costante informazione sullo stato delle trattative innanzitutto nel quadro europeo e quindi nelle varie sedi internazionali, sulle materie richiamate;

a favorire una discussione di merito sulle scelte più significative, anche per assicurare il contributo del Parlamento nazionale all'azione politica del Governo stesso nelle sedi internazionali deputate alle scelte per l'ambiente globale;

ad un sollecito intervento in sede europea perchè si pervenga ad un anticipo delle scadenze del regolamento (CE) n. 3093/94 per accelerare i tempi dell'eliminazione di tutte le sostanze pericolose per la fascia d'ozono e garantire contestualmente l'impiego di sostanze sostitutive che non comportino effetti negativi per la protezione dell'ambiente oltre che della fascia d'ozono;

a procedere al rifinanziamento dei fondi previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 549 del 1993».

014/2051/13

IL RELATORE

Egli preannuncia poi la presentazione di due ulteriori proposte modificative che, insieme all'ordine del giorno, pongono le basi per la formazione di un'ampia convergenza delle forze politiche sugli aspetti più delicati del provvedimento.

I senatori VELTRI e BORTOLOTTI, condividendo l'ordine del giorno n. 4, ritirano gli ordini del giorno da loro presentati e già illustrati in una precedente seduta.

Il senatore RESCAGLIO esprime apprezzamento per i contenuti e la formulazione dell'ordine del giorno del relatore, preannunciando il suo voto favorevole.

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno del relatore, ad eccezione dell'ultimo punto del dispositivo, il quale esula dalla competenza del Ministero dell'ambiente.

L'ordine del giorno n. 4 è quindi posto ai voti ed accolto.

Il relatore CONTE illustra quindi gli emendamenti 2.11 e 2.12, i quali affrontano il problema della data prevista per la cessazione degli usi delle sostanze lesive dell'ozono in un'ottica che privilegia la dimensione sovranazionale, che è l'unica entro la quale l'obiettivo primario di tutela dell'ozono può essere perseguito. I due emendamenti, logicamente connessi, accettano la data del 31 dicembre 2008, riconfermando nel contempo la necessità di un immediato recepimento nella normativa nazionale delle decisioni comunitarie che andranno ad essere assunte in materia e sottendendo la volontà dell'Italia di contribuire ad anticipare le scadenze previste nel regolamento (CE) n. 3093/94.

Il senatore MAGGI, rilevando profili di contraddittorietà tra gli emendamenti testè illustrati e l'ordine del giorno dello stesso relatore, sollecita un chiarimento.

Il relatore CONTE fa presente che le sue proposte sono finalizzate sia a rispettare la volontà del Governo sia a dare un contributo all'obiettivo da tutti condiviso di tutela dell'ozono, alla quale tutela è senz'altro funzionale la data del 31 dicembre 2008.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 1.

In sede di articolo 2, il presidente GIOVANELLI ricorda che gli emendamenti presentati sono stati tutti illustrati.

Il relatore CONTE invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Si associa il ministro RONCHI, ricordando che il decreto ministeriale richiamato nell'ambito di tali emendamenti è già fatto salvo dall'articolo 6 e che sarebbe comunque inopportuna una sua legificazione.

Il senatore POLIDORO ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.11.

Il senatore CARCARINO interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.11, nonchè sull'emendamento 2.12 logicamente connesso, esprimendo il proprio apprezzamento convinto su tali proposte che testimoniano del senso di responsabilità della maggioranza rispetto sia agli impegni internazionali che alle attese delle imprese e dei lavoratori nazionali interessati, in uno spirito che intende altresì affermare la tutela della salute in quanto diritto costituzionalmente garantito e non subordinabile ad altri interessi.

Il senatore VELTRI preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 2.11 e 2.12, sottolineandone altresì la coerenza con il contenuto dell'ordine del giorno n. 4; dichiara poi di ritirare l'emendamento 2.4.

Il senatore BORTOLOTTI preannuncia anch'egli voto favorevole sugli emendamenti 2.11 e 2.12.

Il senatore SPECCHIA, dichiarando di comprendere lo sforzo compiuto dalla maggioranza per il raggiungimento di un compromesso, preannuncia voto contrario sugli emendamenti 2.11 e 2.12, ritenendo non condivisibile la scelta di assumere una posizione che anticipa le scadenze fissate a livello comunitario in una materia che ha per sua natura valenza internazionale e non può che essere affrontata con decisioni concertate. Evidenzia tra l'altro che l'emendamento 2.12 appare pleonastico e avrebbe acquistato maggior senso laddove si fosse accettata la data del 31 dicembre 2014 proposta dal suo Gruppo.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.11.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 2.3 e 2.5.

Il senatore VELTRI dichiara di voler ritirare l'emendamento 2.6, ritenendo preferibile trasformarlo in un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 13^a Commissione del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

considerata la necessità di adottare misure finalizzate alla protezione della fascia dell'ozono stratosferico;

considerato che tra le sostanze ritenute lesive dell'ozono è incluso il bromuro di metile;

considerato che tale sostanza viene utilizzata e riveste una particolare importanza per l'agricoltura italiana e di tutta l'area mediterranea;

considerato che, allo stato attuale, non esistono valide alternative al bromuro di metile e che pertanto, in assenza di queste, una eventuale, troppo anticipata eliminazione di detta sostanza comporterebbe ripercussioni fortemente negative sulla realtà agricola;

considerato il permanere di incertezze scientifiche sull'effettivo danno per l'ozono derivante dal bromuro di metile ed inoltre che la gran parte delle emissioni di questa sostanza provengono naturalmente dagli oceani;

considerato che la VII conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Montreal, svoltasi a Vienna nel dicembre del 1995, nell'individuare, tra l'altro, i tempi per la riduzione e la eliminazione dell'uso del bromuro di metile, ha fissato al 2040 la data ultima di uso per i paesi in via di sviluppo e che, pertanto, essendo in atto uno spostamento verso

quei paesi dell'uso del bromuro di metile, si potranno determinare effetti negativi di concorrenza per le produzioni agricole italiane ed europee, senza alcun beneficio per l'ozono derivante dalla riduzione globale delle quantità utilizzate;

considerato che la posizione espressa dal Governo italiano indica una misura di realismo e di equilibrio nella politica ambientale, contrastando sia l'eccessivo allontanamento dalla data di cessazione, sia posizioni opposte che non tengono conto dei problemi di inapplicabilità cui si espongono, nè degli effetti concreti sulla realtà economica e sociale;

considerato che è necessario un sufficiente lasso di tempo per la individuazione di praticabili alternative al bromuro di metile e per la introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni;

impegna il Governo:

a condurre in sede europea e internazionale la trattativa per la riduzione delle sostanze lesive dell'ozono, tenendo fortemente in conto le necessità e le specificità dell'agricoltura mediterranea, in ordine all'uso del bromuro di metile;

a considerare i termini attuali utili e sufficienti a consentire, nel rispetto degli equilibri ambientali, sia l'individuazione di valide alternative al bromuro di metile, che la contemporanea, possibile introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni».

0/5/2051/13

SCIVOLETTO, VELTRI, PIATTI, BARRILE, PREDÀ

Il senatore SPECCHIA, sottolineando l'importanza delle problematiche connesse con la cessazione degli usi del bromuro di metile, che sono chiaramente illustrate anche nell'ambito del parere della 9ª Commissione, del quale si dovrebbe tenere adeguatamente conto, dichiara di voler far proprio l'emendamento 2.6 e di non giudicare comunque condivisibile la proposta del senatore Veltri.

Si associa il senatore MAGGI.

Il senatore BORTOLOTTO preannuncia la propria astensione, sottolineando la pericolosità del bromuro di metile che produce effetti tossici per la salute umana e lesivi per l'ozono.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dato lettura del parere della 9ª Commissione permanente, la cui sostanza appare adeguatamente recepita nell'ambito dell'ordine del giorno, esprime dei dubbi sulla richiesta del senatore Specchia, ricordando che la Presidenza del Senato ha ritenuto recentemente di non consentire che un emendamento ritirato fosse fatto proprio da altro senatore, avendone il proponente preannunciato la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore SPECCHIA chiede che sia resa comunque esplicita la volontà di tutti i presentatori dell'emendamento 2.6 di volerlo ritirare e trasformare in ordine del giorno.

Il presidente GIOVANELLI accantona la questione, riservandosi la decisione di accordare il proprio consenso alla trasformazione dell'emendamento 2.6 in un ordine del giorno.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.7.

Il senatore SPECCHIA fa proprio l'emendamento 2.8.

Il relatore CONTE lo invita a ritirarlo, in quanto la materia risulta già trattata a livello normativo; si associa il ministro RONCHI, il quale segnala altresì che l'emendamento introdurrebbe elementi di rigidità nell'autonomia normativa nazionale.

Non accedendo il senatore SPECCHIA a tale invito, l'emendamento 2.8 è posto ai voti e respinto.

Il relatore CONTE invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.9, richiedendo la materia in esso trattata una più approfondita valutazione.

Il senatore VELTRI mantiene l'emendamento, nella considerazione che esso possa comunque sollecitare una decisione governativa più organica.

Rimettendosi il relatore CONTE ed il ministro RONCHI alla Commissione, l'emendamento 2.9 è posto ai voti ed approvato.

È successivamente posto ai voti ed approvato, con il parere favorevole del ministro RONCHI, l'emendamento 2.12.

Si riprende l'esame, precedentemente accantonato, dell'emendamento 2.6 e dell'ordine del giorno n. 5.

Il ministro RONCHI fa presente che il Governo italiano non concorda con le posizioni che si vanno definendo a livello comunitario sul bromuro di metile; dichiara quindi di condividere l'ordine del giorno, pur suggerendo delle modifiche da apportare nella premessa.

Il senatore VELTRI accoglie i suggerimenti del Governo e riformula l'ordine del giorno nel seguente nuovo testo:

«La 13^a Commissione del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

considerata la necessità di adottare misure finalizzate alla protezione della fascia dell'ozono stratosferico;

considerato che tra le sostanze ritenute lesive dell'ozono è incluso il bromuro di metile;

considerato che tale sostanza viene utilizzata e riveste una particolare importanza per l'agricoltura italiana e di tutta l'area mediterranea;

considerato che, allo stato attuale, sono più onerose le alternative al bromuro di metile;

considerato che la posizione espressa dal Governo italiano indica una misura di realismo e di equilibrio nella politica ambientale, contrastando sia l'eccessivo allontanamento dalla data di cessazione, sia posizioni opposte che non tengono conto dei problemi di inapplicabilità cui si espongono, nè degli effetti concreti sulla realtà economica e sociale;

considerato che è necessario un sufficiente lasso di tempo per la individuazione di praticabili alternative al bromuro di metile e per la introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni;

impegna il Governo:

a condurre in sede europea e internazionale la trattativa per la riduzione delle sostanze lesive dell'ozono, tenendo fortemente in conto le necessità e le specificità dell'agricoltura mediterranea, in ordine all'uso del bromuro di metile;

a considerare i termini attuali utili e sufficienti a consentire, nel rispetto degli equilibri ambientali, sia l'individuazione di valide alternative al bromuro di metile, che la contemporanea, possibile introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni».

0/5/2051/13 (nuovo testo) SCIVOLETTO, VELTRI, PIATTI, BARRILE, PREDÀ

Il senatore SCIVOLETTO, primo firmatario dell'emendamento 2.6, dichiara di condividere la decisione del senatore Veltri.

Il senatore SPECCHIA non condivide la soluzione ventilata dal presidente Giovanelli, ricordando che sulla questione non esiste una prassi consolidata e che anzi la Presidenza del Senato ha assunto nel tempo determinazioni variabili; nel ribadire la volontà di far proprio l'emendamento 2.6, esprime altresì riserve sull'ordine di votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo il dibattito procedurale, in cui intervengono ripetutamente i senatori MAGGI, CARCARINO, VELTRI ed il presidente GIOVANELLI, quest'ultimo consente che i senatori SPECCHIA e MAGGI facciano proprio l'emendamento 2.6, prospettando comunque l'opportunità che della questione si occupi la Giunta per il Regolamento; avverte poi che resta comunque presentato l'ordine del giorno n. 5, che sarà posto in votazione solo laddove l'emendamento 2.6 risulti respinto.

Dopo che il relatore CONTE ed il ministro RONCHI hanno richiesto il ritiro dell'emendamento 2.6, ritenendo preferibile l'ordine del giorno anche alla luce delle trattative in corso in sede europea, i senatori SPECCHIA e MAGGI dichiarano di volerlo mantenere.

L'emendamento 2.6 è quindi posto ai voti e respinto.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'ordine del giorno n. 5, nella nuova formulazione, dopo che il ministro RONCHI ha dichiarato di accoglierlo.

Il senatore LAURO interviene sull'emendamento 2.10 reso a suo avviso necessario dalla circostanza che sulla materia il Ministero dei trasporti sta elaborando un disegno di legge.

Il senatore BORTOLOTTO preannuncia la propria contrarietà all'emendamento che, a suo avviso, consente surrettiziamente di continuare ad utilizzare sostanze lesive dell'ozono.

Il relatore CONTE, dichiarando di riconoscere valida la *ratio* dell'emendamento, suggerisce di ritirarlo e trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Si associa il ministro RONCHI, ricordando peraltro che la possibilità di consentire l'utilizzo delle sostanze lesive in alcuni casi particolari come quello richiamato nell'emendamento è già prevista nell'ambito della normativa vigente.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il presidente GIOVANELLI dispone quindi l'accantonamento della votazione dell'articolo 2.

La Commissione conviene sull'articolo 3, nel testo del Governo, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si riprende poi l'esame dell'emendamento 3.0.1, già precedentemente illustrato.

Il relatore CONTE invita al ritiro dell'emendamento 3.0.1, sul quale il ministro RONCHI si rimette alla Commissione.

Il senatore CARCARINO insiste sulla votazione dell'emendamento 3.0.1, sul quale annunciano voto favorevole i senatori VELTRI e SPECCHIA.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sull'emendamento 3.0.1, nonché sull'articolo 4 del disegno di legge, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5, già precedentemente illustrati.

Previa espressione del parere favorevole del relatore CONTE, la Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, nonchè sull'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6, già precedentemente illustrati.

Il relatore CONTE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1, mentre si dichiara contrario sull'emendamento 6.2.

Dopo che il ministro RONCHI ha espresso parere contrario sull'emendamento 6.2, la Commissione conviene sull'emendamento 6.1.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha fatto proprio l'emendamento 6.2, quest'ultimo è respinto dalla Commissione, che accoglie poi l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'ordine del giorno n. 6, proposto dal senatore LAURO, in sostituzione dell'emendamento 2.10; tale ordine del giorno è illustrato dal proponente e risulta del seguente tenore:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

in relazione al decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 per quanto riguarda i casi di impiego critico relativi alla protezione ed inertizzazione totale o parziale di aerei, navi e mezzi speciali ad uso civile e militare per i quali l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge resta consentito, limitatamente alla manutenzione ed alla ricerca di apparecchi ed impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo:

ad acquisire il parere dei Ministeri dei trasporti, della navigazione e della difesa».

0/6/2051/13

LAURO

Il relatore CONTE esprime parere favorevole, mentre il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno proposto dal senatore LAURO, il quale insiste per la votazione.

Dopo che la Commissione ha convenuto sull'ordine del giorno n. 6, è posto ai voti ed approvato l'articolo 2, nel testo emendato, già accantonato.

In sede di votazione finale, dichiarano voto favorevole i senatori CARCARINO, BORTOLOTTI, VELTRI e POLIDORO, mentre il senatore MAGGI dichiara l'astensione del suo Gruppo.

La Commissione conviene infine a maggioranza sul disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, dando altresì mandato al relatore ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2051

Art. 2.

Al capoverso 1 aggiungere il seguente periodo: «Per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze della tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi ed impianti, si applica il decreto 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente, emesso di concerto con il Ministro dell'industria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996».

2.1

POLIDORO, CAPALDI, RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. La produzione, l'utilizzo, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni, le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste, nonché le sostanze di cui alla tabella B, lettera b), gruppo I, con potenziale di riduzione dell'ozono uguale o inferiore a 0,065. Per le modalità di cessazione dell'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996».

2.2

POLIDORO, CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.» con le seguenti: «cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».

2.3

LASAGNA

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».

2.4

VELTRI, CAPALDI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».

2.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e fatto salvo il bromuro di metile, la cui data di cessazione è fissata al 1° gennaio 2010».

2.6

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, PREDÀ, VELTRI

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fino all'adozione di atti modificativi del medesimo regolamento da parte della Comunità europea.».

2.7

CAPALDI, POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione del decreto ministeriale dovrà rispettare sia la decisione CEE n. 555 del 20 dicembre 1995 per la definizione di «uso essenziale» sia l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3093/94 per ciò che concerne il pieno utilizzo degli idroclorofluorocarburi (HCFC)».

2.8

VEGAS, LASAGNA

Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)».

2.9

VELTRI

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3 derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94 comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini».

2.12

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, sono stabiliti i casi di impiego critico relativi alla protezione ed inertizzazione totale o parziale di aerei, navi e mezzi speciali ad uso civile e militare, per i quali l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge resta consentito, in assoluto ovvero limitatamente alla manutenzione e alla ricarica di apparecchi e impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.10

LAURO, LASAGNA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, rientranti nei programmi tecnici e scientifici».

3.0.1

CARCARINO

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «decorrenza dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».

5.1

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».

5.2

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».

5.3

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «bilancio triennale» sostituire le cifre: «1996-1998» con le seguenti: «1997-1999».

5.4

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero del tesoro per l'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».

5.5

IL GOVERNO

Art. 6.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411 e 4 ottobre 1996, n. 520».

6.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 è abrogato».

6.2

VEGAS, LASAGNA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente
Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 17,50.

Leopoldo ELIA, *Presidente* – nell'aprire i lavori del Comitato – sottolinea la molteplicità delle tematiche che dovranno essere affrontate in un lasso di tempo necessariamente ridotto, per cui preannuncia che dovrà essere programmato un calendario delle sedute molto impegnativo.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, formula una serie di proposte organizzative in materia di programmazione dei lavori del Comitato e svolge una relazione preliminare sulle materie di competenza.

In particolare, da una prima valutazione dei progetti di legge costituzionale presentati e da una prima lettura degli atti della stessa Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, emerge una forte tensione verso il federalismo ed un pieno decentramento delle funzioni pubbliche sulla base di due principi fondamentali, vale a dire quelli di sussidiarietà e di solidarietà, in cui evidentemente la seconda parte della Costituzione si salda con la prima, anche se potrebbe ritenersi che anche il principio di sussidiarietà sia contemplato nella prima.

Vi sono poi altre questioni ordinamentali di grande rilievo. Innanzitutto, richiama l'attenzione sulla «tripartizione embrionale» emergente a livello della distribuzione del potere, in cui – a differenza dei tradizionali ordinamenti di tipo federalistico – accanto allo Stato ed alle Regioni si pone in ambito sovranazionale l'Unione europea, anche se non ancora con una stabilizzazione in una costituzione europea.

In secondo luogo, occorre affrontare la scelta di prevedere o meno uno statuto costituzionale speciale per ciascuna regione, come a suo av-

viso sarebbe preferibile, rispetto all'altra soluzione di uno statuto comune per tutte le regioni. In tale ambito va affrontato anche il problema del mutamento dei territori.

Infine, si pone la complessa tematica dei rapporti tra le regioni e gli enti locali, di estrema delicatezza in una fase di riarticolazione dei poteri.

Passando poi alle questioni di merito, un rilievo prioritario ha la questione del finanziamento delle funzioni proprie di comuni, province e regioni da un lato, e dello Stato e dell'Unione europea dall'altro.

Occorre poi considerare – soprattutto alla luce dell'esperienza passata riguardante il trasferimento di funzioni legislative ed amministrative alle regioni ed agli enti locali – le tre questioni sociali centrali, a suo avviso individuabili rispettivamente nell'assetto del territorio e nell'ambiente, nello sviluppo economico e nel lavoro, nonché nel campo della scuola e dell'istruzione.

Infine, il recente dibattito intorno al federalismo ha trascurato del tutto le questioni dell'ordine pubblico e della giustizia, che pure hanno un rilievo essenziale nell'articolazione delle funzioni.

Una volta definiti gli orientamenti sui temi precedenti, evidentemente si dovrà esaminare il raccordo tra struttura federale, forma di governo, nuovo assetto del Parlamento, processo di integrazione europea ed anche sistema delle garanzie costituzionali, con particolare riferimento al sistema delle fonti, alla giustizia costituzionale, ai *referendum* ed alle leggi di revisione della Costituzione.

Su questi temi propone che nel Comitato si proceda ad una preliminare discussione generale.

Si apre quindi la discussione sulle proposte del relatore.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), al quale forniscono chiarimenti il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, e Leopoldo ELIA, *Presidente*.

Il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara di condividere l'impostazione del relatore, richiamando però l'attenzione sulla questione della capacità di spesa delle diverse regioni nei vari settori (come in particolare l'ambiente); questione cruciale che rischia di essere pretermessa a causa di un prevalente interesse per le problematiche legate al reperimento delle entrate.

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) sottolinea l'enorme difficoltà ad una esatta definizione del concetto stesso di federalismo, che rende estremamente impegnativa l'attività del Comitato, i cui componenti debbono privilegiare la concretezza delle soluzioni piuttosto che l'astrattezza dei modelli di riferimento.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) esprime un forte apprezzamento nei confronti della relazione

preliminare del senatore D'Onofrio, ritenendo superflua una preliminare discussione generale. A suo avviso in realtà le grandi questioni ordinarie sono due, in quanto il rapporto tra regioni ed enti locali può essere collocato nella generale problematica della tripartizione tra Unione europea, Stato e regioni. Infine, richiama l'attenzione sul grande tema della pubblica amministrazione, che deve essere affrontato anche nel Comitato forma di Stato.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) reputa invece opportuna una discussione generale sui temi indicati dal relatore. Quanto in particolare al principio di sussidiarietà, richiama i principi generali di diritto pubblico circa la ripartizione verticale delle funzioni ed il subentrare del potere di supplenza in caso di inadempimento del livello minore tenuto alla prestazione. Si riserva poi di intervenire più dettagliatamente in sede di discussione generale.

Il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) si sofferma sul principio di sussidiarietà, ritenendo indispensabile dedicare una seduta all'esame delle sue possibili formalizzazioni costituzionali, con una particolare attenzione all'articolazione dei rapporti tra regioni ed enti territoriali.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che la discussione potrà proficuamente articolarsi in tre grandi ripartizioni: i problemi ordinamentali, le questioni cosiddette «di merito» (che a suo avviso debbono ricomprendere il complesso delle funzioni da affidare alle regioni), ed il tema fondamentale della pubblica amministrazione, da approfondire soprattutto in termini di efficacia e di efficienza dei servizi. A questo riguardo, particolarmente delicato è il regime della transizione, per il quale come noto è stata ipotizzata la soluzione fondata sulla cosiddetta «geometria variabile». È altresì conosciuta la dicotomia espressa soprattutto dalla dottrina giuridica tra federalismo «competitivo» e federalismo «cooperativo», mentre la scienza economica dà grande rilievo alla distinzione tra federalismo «competitivo» e federalismo «solidaristico», dove le diverse aggettivazioni assumono tra l'altro un'accezione differenziata.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide l'esigenza di non trascurare i problemi legati alla fase transitoria, che tra l'altro è prevedibile non sarà di breve durata. È poi indispensabile, nell'affrontare le varie ipotesi di nuova articolazione delle funzioni, non trascurare la realtà attuale del Paese, che si presenta come profondamente divaricato in due aree. Anche per quanto concerne il problema del finanziamento delle funzioni, occorre precisare che un soggetto non competente potrebbe decidere di destinare risorse ad altri enti onde favorire lo svolgimento di funzioni di competenza di questi ultimi: più opportuno sembrerebbe soffermarsi piuttosto sul problema dell'allocazione delle risorse.

Il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) sottolinea innanzitutto la flessibilità del modello fiscale rispetto alle diverse tipologie individuabili, per cui evidentemente si pone in chiave abbastanza neutrale rispetto alle scelte istituzionali ipotizzabili.

È convinto della centralità politica del fatto finanziario e dell'elemento fiscale in particolare, anche soprattutto per quanto concerne lo stesso federalismo. Si sofferma poi brevemente sulle vicende storiche della finanza pubblica in Italia.

Il Paese è profondamente diviso: dà conto dei risultati contenuti nel cosiddetto «libro bianco» pubblicato nel dicembre 1994 quando era ministro delle finanze, in particolare per quanto concerne le differenziazioni presenti nelle diverse aree. A suo avviso vi è il rischio di elaborare un puro nominalismo, tra l'altro con formulazioni costituzionali peggiorative; rischio che va assolutamente evitato. Vi sono invece notevoli prospettive, che consentono di offrire modelli efficienti. Tuttavia, ai fini di una riforma vi è il limite formale dell'articolo 23 della Costituzione (posto nella prima parte), che fa riferimento alla legge dello Stato per la previsione di prestazioni personali, salvo a ritenerlo derogabile mediante eventuali nuove disposizioni costituzionali collocate altrove.

Il secondo vincolo è rappresentato dall'enorme *stock* di debito pubblico, che evidentemente rende più problematico individuare ottimali soluzioni di federalismo fiscale, che pure possono essere raggiunte.

Illustra poi una proposta volta a recepire il paradigma tedesco, nel senso di collegare strettamente i tributi locali alle funzioni da svolgere *in loco*, mentre quelli erariali dovrebbero concernere solo le grandi funzioni rigidamente statali, nella consapevolezza che le imposte personali possono essere organizzate solo a livello nazionale. Eventuali interventi della finanza statale a livello locale possono ipotizzarsi solo in chiave di solidarietà in caso di insufficienza delle risorse locali. Comunque, anche a questo proposito, risulta estremamente delicata la fase transitoria.

Infine, i beni demaniali debbono tornare ai livelli territoriali di origine anche per evidenti esigenze di «visibilità» di fronte alle cittadinanze locali.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), nel ringraziare il relatore per la puntuale ricostruzione, fa però presente la necessità di una breve discussione generale proprio per approfondirne le molteplici tematiche.

Leopoldo ELIA, *Presidente* – dopo aver riassunto i termini del dibattito – formula, d'intesa con il senatore D'Onofrio, *relatore*, una serie di proposte sul prossimo calendario dei lavori, su cui il Comitato conviene.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Presidente

Giuseppe TATARELLA

La seduta inizia alle ore 11,10.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, intendendo interpretare le funzioni di relatore in modo da favorire le più ampie intese possibili, sottolinea le interconnessioni tra la tematica della forma di governo con le questioni affrontate dagli altri Comitati: si riferisce in particolare, ad esempio, alle fonti normative e alla funzione legislativa. Inoltre nella individuazione della forma di governo assumono una rilevanza significativa il potere normativo del governo e, per ciò che concerne il corretto equilibrio fra i poteri, il ruolo del Presidente della Repubblica, il sistema delle garanzie, la nomina dei giudici della Corte costituzionale.

Nell'ambito delle proposte di riforma costituzionale in tema di forma di governo si registra la tendenza ad accentuare il ruolo dei cittadini nella scelta del governo nel quadro della democrazia dell'alternanza, in modo da assicurare maggiormente le esigenze di stabilità e di governabilità del sistema, di responsabilità dell'esecutivo, della rappresentanza politica. Tali questioni sono tutte presenti nell'ambito delle proposte di legge in materia di forma di governo, le quali, nonostante le differenze che attengono alla scelta dei diversi meccanismi, riconoscono pur sempre come valore condiviso quello della democrazia dell'alternanza. È importante sottolineare a questo riguardo che la competizione ed il dibattito si fondano sul reciproco riconoscimento della piena legittimazione democratica di tutte le ipotesi di riforma prospettate. D'altra parte, la scelta di un modello di forma di governo rispetto ad un altro richiede di verificare le necessarie compatibilità con il nostro ordinamento, che risulta caratterizzato da un multipartitismo a tendenza bipolare: di tale specificità tutta italiana si dovrà tener conto nell'ambito dell'individuazione della futura forma di governo. Rispetto a tale problema non esistono soluzioni precostituite o univoche, come dimostra anche la dottrina in materia: le scelte da compiere dovranno assicurare una concreta fattibilità delle stesse anche in termini di aggregazione del consenso.

Tutte le proposte di legge di riforma costituzionale convengono sulla necessità di rafforzare la stabilità dell'esecutivo attraverso, però, diversi meccanismi. Ulteriori convergenze si registrano nella esigenza di valorizzare la figura del primo ministro che nomina e revoca i ministri,

nonchè nel riconoscimento costituzionale dello statuto dell'opposizione. Tali convergenze consentono di sdrammatizzare le contrapposizioni tra le diverse proposte di riforma.

In materia di forma di governo si confrontano diversi modelli: presidenzialista, semipresidenzialista e parlamentare. All'interno di tali tre modelli possono essere previste diverse varianti: pertanto è opportuno evitare un approccio preconcepito sulle formule definitorie.

La formula presidenzialista di tipo statunitense registra una minore convergenza nell'ambito delle proposte di riforma presentate; peraltro tale forma di governo non ha raccolto consensi in Europa, ed in Italia viene ancora interpretata da taluni come sinonimo di autoritarismo, sebbene negli Stati Uniti non abbia prodotto tali effetti, visti i pesi e i contrappesi previsti.

Il dibattito finora svoltosi nell'ambito della Commissione bicamerale ha tralasciato la forma di governo presidenziale per concentrarsi sul semipresidenzialismo e sulla forma di governo parlamentare. Nell'ambito delle proposte di forma di governo parlamentare si prevedono tre modelli base: il primo registra l'elezione del *premier* separata da quella del Parlamento anche se temporalmente contestuale, con la permanenza di un rapporto fiduciario tra governo e Parlamento; il secondo modello prevede un unico voto sia per il *premier* che per il Parlamento, con l'automatica nomina a *premier* del candidato che abbia conseguito la maggioranza parlamentare; il terzo modello contempla invece l'elezione del Parlamento che a sua volta elegge il *premier*. Nell'ambito di tale terza formula viene proposta o l'indicazione preelettorale del *premier* oppure la previsione di sistemi elettorali che spingono verso l'aggregazione. Tali modelli di forma di governo parlamentare presentano vantaggi e svantaggi; la prima formula, che vede l'elezione del *premier* separata da quella del Parlamento, ha il vantaggio della grande chiarezza in fase elettorale, ma il rischio di un governo diviso dalla maggioranza parlamentare. La seconda formula, che prevede un unico voto sia per il *premier* che per il Parlamento, consente un'effettiva omogeneità tra governo e maggioranza, ma pone dei problemi di ricambio della compagine governativa in corso di legislatura. La terza formula, in cui il Parlamento elegge a sua volta il *premier*, valorizza un effettivo legame tra Governo e Parlamento, ma non rafforza in maniera adeguata l'esecutivo, determinandosi peraltro rischi di trasformismo nell'ambito della maggioranza. Tutte queste proposte di riforma pongono peraltro problemi, di difficile soluzione, per quel che riguarda il rapporto tra il *premier* rafforzato ed il Parlamento, soprattutto con riferimento al ricambio del governo.

Circa il meccanismo elettorale, la proposta di legge presentata dal gruppo del partito popolare costituzionalizza in qualche modo il premio di maggioranza. Si determina però il problema dell'automatismo nel ricambio del governo con riferimento ad una maggioranza assoluta o relativa: è difficile pensare ad una legge elettorale che garantisca la maggioranza assoluta. Infatti il sistema maggioritario non può assicurarla, ma l'obiettivo può essere raggiunto con un sistema elettorale che preveda un premio di maggioranza: a questo proposito ci si deve però chiedere

se possa essere applicato a un Parlamento nazionale il meccanismo elettorale previsto per le regioni nonché per i comuni e per le province. D'altra parte, non può essere condiviso un sistema maggioritario secco nè il ritorno alla proporzionale: circa la quota proporzionale potrebbero essere previste diverse varianti possibili. Il problema della forma di governo parlamentare è legata alla differente tipologia di legge elettorale volta a garantire la maggioranza in Parlamento. Si pone poi la questione del ricambio del governo in corso di mandato: alcune proposte di riforma prevedono le elezioni anticipate, altre la sfiducia costruttiva. D'altra parte, meccanismi automatici di ricambio del governo pongono ulteriori problemi: innanzi tutto ci si chiede se sia giusto introdurre in Italia un meccanismo che consenta al *premier*, d'intesa con la maggioranza, la scelta del momento più propizio per andare a votare; un'altra possibile questione può essere rappresentata dal contrasto tra maggioranza e *premier*; un'ulteriore opzione è rappresentata da eventuali contrasti all'interno della maggioranza; infine possono porsi problemi di funzionalità in caso di cessazione del *premier* dalla carica per motivi personali.

Un'altra questione da sottolineare attiene al ruolo del Presidente della Repubblica. Nell'ambito del governo del *premier* il Presidente della Repubblica svolge funzioni di garanzia. In caso di stallo istituzionale si potrebbe prevedere una valorizzazione del ruolo del Presidente della Repubblica che verrebbe a svolgere non soltanto funzioni di garanzia, ma anche di arbitrato.

In tema di semipresidenzialismo le proposte di riforma tengono conto della tradizione parlamentare italiana, come peraltro era stato previsto nel «lodo Maccanico». Alcune proposte di riforma prevedono l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con i necessari aggiustamenti per quanto attiene alla forma di governo; altre proposte, come quella presentata dal senatore Passigli, prevedono l'elezione contestuale del Presidente della Repubblica nonché del Parlamento con doppia scheda, determinando però il rischio della coabitazione nel caso di differenti maggioranze. Dopo aver illustrato le proposte di riforma in senso semipresidenziale presentate dai deputati Targetti e D'Amico, rileva che le proposte presentate dai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale, seppur con diverse varianti, si avvicinano molto al sistema francese. In tema di coabitazione ci si chiede se debba prevalere la maggioranza parlamentare o quella che ha consentito l'elezione del Presidente della Repubblica: in Francia prevale la maggioranza parlamentare. Le obiezioni a tale modello semipresidenziale fanno riferimento ai pericoli di autoritarismo e plebiscitarismo, alla candidatura di *outsider*, alla coabitazione, alla concentrazione del potere.

In via generale ritiene che le scelte che il Comitato è chiamato ad operare non possano essere adottate in termini di contrapposizione di modelli, vista la connessione tra le diverse opzioni e varianti. D'altra parte, reputa che le più ampie convergenze possano essere trovate sul modello del governo del *premier*. Occorre peraltro approfondire nel merito le diverse opzioni in tema di forma di governo parlamentare e di governo del *premier*, senza preconstituire soluzioni preconcrete.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) dichiara di aver apprezzato la relazione svolta dal senatore Salvi soprattutto laddove ha posto una serie di obiezioni al modello del governo del *premier*. Invece, l'unica obiezione forte al modello semipresidenziale è quella della candidatura di un *outsider*, questione peraltro risolvibile attraverso la selezione delle candidature. Il dibattito finora svolto è però caratterizzato da un paradosso: si sta discutendo dei difetti dei modelli di forma di governo senza però porsi il problema attuale da risolvere che è quello della stabilità del governo, legato all'attuale modello di sistema di partiti, che non va considerato come una variabile indipendente. Occorre quindi tener conto di tale elemento e delle connesse questioni riguardanti la legge elettorale, in vista dell'obiettivo del governo di legislatura, che non è emerso nella relazione del senatore Salvi. Il meccanismo che può risolvere tale problema è quello del semipresidenzialismo alla francese, su cui è possibile registrare una convergenza e non soltanto nell'ambito dell'opposizione, visti i consensi emersi anche tra le forze di maggioranza: il «lodo Maccanico» può rappresentare un punto di partenza significativo. È necessario poi approfondire la teoria del mandato elettorale: o si consente agli elettori di scegliere il governo di legislatura o si espropria tale diritto di scelta degli elettori.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), vista la difficile praticabilità del modello presidenzialista, rileva che le due forme di governo su cui concentrare l'attenzione sono quella semipresidenziale e quella del governo del *premier*. Come dato di partenza ritiene che dovrebbero essere maggiormente approfondite le proposte di riforma in senso semipresidenziale, che fra l'altro dal punto di vista statistico registrano una più ampia convergenza, anche nelle forze della maggioranza. Peraltro, l'elezione del *premier* con una maggioranza certa appare la soluzione più autoritaria rispetto a quella più democratica del semipresidenzialismo che potrebbe determinare una possibile divergenza in sede elettorale nella scelta del Parlamento e del *premier*. Il sistema elettorale spinge verso il sistema bipolare: occorre quindi chiedersi come potrebbe risultare compatibile un governo del *premier*. In sostanza realizzare il bipolarismo sul versante del governo consentirebbe di non spingere eccessivamente in questa direzione sul versante del Parlamento come si dovrebbe invece fare con il governo del *premier*. Auspica quindi che i lavori del Comitato possano indirizzarsi, come indicazione di massima, sulla opzione semipresidenziale, partendo dal «lodo Maccanico».

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale), ritenendo prematuro nella fase attuale procedere a scelte verso l'una o l'altra opzione di forma di governo, si sofferma sulla parte della relazione svolta dal senatore Salvi sulle proposte di riforma che prevedono l'elezione del primo ministro e del Parlamento in maniera separata. Precisa che la proposta di riforma da lui presentata prevede l'elezione contestuale e non separata del primo ministro e del Parlamento, lasciando aperta la questione della definizione della normativa elettorale.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), dopo aver sottolineato l'opportunità di una soluzione innovativa in tema di forma di governo, richiama la necessità di non irrigidire la discussione sulla soluzione del governo del *premier*, posto che gli elementi di convergenza su tale modello sembrano più apparenti che reali. Infatti, o si prevede un *premier* di maggioranza, oppure si rischia un immediato fallimento del modello del governo del *premier*, visto l'attuale assetto del sistema dei partiti. Pertanto appare preferibile il modello semipresidenziale che risulta più flessibile per assicurare la novità del sistema di governo tenendo conto della presenza dei partiti nel nostro paese. Il problema della candidatura di un *outsider* può essere risolto con adeguati strumenti tecnici. Pur non esprimendo preclusioni sui due modelli di forma di governo, auspica una significativa convergenza sulla formula semipresidenziale.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che il relatore Salvi ha sottolineato le connessioni tra le varie soluzioni proposte in tema di forma di governo e i loro aspetti controversi. Peraltro non appare opportuno affrontare la materia in termini di modelli predefiniti, risultando preferibile verificare il consenso sulle due ipotesi. Appare opportuno invece focalizzare l'attenzione su alcuni nodi problematici e verificare poi quale modello meglio risponda alla soluzione dei predetti nodi. Gli elementi da valorizzare sono costituiti dall'attribuzione di un maggior peso agli elettori nonchè dalla previsione di una maggiore stabilità ed omogeneità dell'esecutivo. Nell'ambito del semipresidenzialismo i nodi più rilevanti da risolvere appaiono essere il ruolo più forte del Parlamento, i poteri del Presidente, la rigidità o meno del sistema, con riferimento alle ipotesi di ricambio del governo formulate dal relatore Salvi.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ritenendo prioritaria l'esigenza di una maggiore stabilità dell'esecutivo, sottolinea il rischio di soluzioni che prevedono una doppia legittimazione popolare. In tal senso le proposte di riforma in senso semipresidenziale possono rappresentare una fonte di instabilità, visto il pericolo di conflitto tra Presidente della Repubblica e Parlamento, entrambi legittimati dal popolo. Occorre peraltro evitare di introdurre meccanismi eccessivamente rigidi, nonchè tener conto dell'attuale sistema dei partiti nell'ambito della prefigurazione della forma di governo.

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che il deputato Rebuffa ha posto una questione rilevante con riferimento all'attuale configurazione del sistema dei partiti. Il «lodo Macca-nico», su cui manifesta la propria contrarietà, non è l'unica soluzione prefigurata in tema di forma di governo, vista l'altra ipotesi prospettata lo scorso anno da Salvi, Fisichella, Urbani e Bassanini. Devono essere definiti autoritari anche i sistemi in cui i poteri non sono equilibrati o sono confusi. Circa l'attuale configurazione del sistema dei partiti, è vero che le leggi elettorali producono effetti di spostamento dei sistemi

politici e partitici, ma nessun sistema elettorale è stato mai del tutto decisivo a tal fine. In Italia l'applicazione di un sistema semipresidenziale potrebbe spingere verso un mutamento del sistema politico ma potrebbe anche, più verosimilmente, costituire un elemento di freno del bipolarismo. La soluzione preferibile appare invece quella di una forma di governo parlamentare che preveda una maggioranza ed un *premier*, seppur con le questioni da risolvere prospettate dal senatore Salvi.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) trae una conclusione dalla apprezzata relazione svolta dal relatore Salvi: l'opzione semipresidenziale non può essere preferita solo in considerazione delle obiezioni formulate nei confronti della forma di governo neoparlamentare. Infatti tale forma di governo, che vede un *premier* con una maggioranza, appare di gran lunga preferibile; invece le forme semipresidenziali o quelle fondate sul modello israeliano portano il *leader* al di sopra della maggioranza: infatti sia in Francia che in Israele il Presidente si pone in una situazione di notevole superiorità rispetto alla maggioranza. Appare pertanto auspicabile un *party government* di tipo europeo sul modello tedesco o spagnolo, con un *leader* che non si allontani dalla sua maggioranza. Questa può essere la strada da approfondire: non comprende perchè debba essere ricercata la novità ad ogni costo, con riferimento al modello di forma di governo, posto che la vera novità da perseguire sta nel risultato ovvero nella stabilità del governo, valorizzando la capacità di aggregazione del sistema neoparlamentare.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che si debba chiarire il modo di procedere del Comitato. Infatti la riflessione sul merito della forma di governo è soltanto all'inizio, ma insieme alla valorizzazione del dialogo va individuato un percorso e devono essere operate delle scelte. La discussione finora ha fatto emergere tre diverse soluzioni in tema di forma di governo: quella presidenziale, quella semipresidenziale e quella parlamentare. Ma in verità i modelli definiti sono due: quello presidenziale e quello parlamentare. Posto che il modello statunitense di tipo presidenziale non è oggetto di attenzione, si sta costruendo un terreno di confluenza sul presidenzialismo che non è effettivo. Ricorda che il «lodo Maccanico» valorizzava il sistema semipresidenziale, ma con una adeguata valorizzazione del ruolo del Parlamento. Il sistema francese però non assicura quella funzionalità asserita nel dibattito: infatti lo stesso Mitterrand affermava che il sistema elettorale francese consente di individuare il vincitore delle elezioni, ma non chi governa. Occorre pertanto approfondire le attuali ragioni di difficoltà del sistema parlamentare, risolvibili però con forme di governo più diffuse, e non con soluzioni che fanno riferimento a forme di governo accentrate. Vista la maggiore domanda di partecipazione, occorre definire forme ulteriori di pluralismo istituzionale della rappresentanza. Circa il metodo da seguire per il prosieguo dell'attività del Comitato, auspica che sia privilegiata la discussione nel merito delle diverse questioni, in modo da pervenire a soluzioni adeguate, rispetto ai problemi posti.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che la relazione problematica svolta dal senatore Salvi si è conclusa con l'invito ad affrontare i problemi della forma di governo per prevedere soluzioni che consentano un'ampia convergenza nell'ambito di un sistema neoparlamentare: occorre pertanto evitare di cadere in equivoci legati a scelte terminologiche. I sistemi semipresidenziali fanno emergere contraddizioni non risolte: essi determinano infatti non soltanto il pericolo della candidatura di un *outsider*, ma anche – ponendo l'esigenza di un adeguato rafforzamento del ruolo del Parlamento – fanno sorgere il rischio di un presidente senza poteri, che sia quindi indotto a comportamenti demagogici, divenendo così elemento di rottura del sistema. Occorre pertanto verificare come meglio realizzare un più efficace rapporto tra Governo ed elettori. Il professor Sartori ritiene che in Italia il problema del multipartitismo esasperato possa essere risolto soltanto con il sistema semipresidenziale: d'altra parte la dottrina ha prefigurato altre soluzioni. Circa il metodo di lavoro da seguire nel prosieguo dei lavori, è opportuno affrontare i diversi problemi senza prefigurare soluzioni preconcepite.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, esprime apprezzamento – al pari dei colleghi già intervenuti – per la relazione svolta dal senatore Salvi. Quanto, però, alla conclusione prefigurata, è piuttosto favorevole al metodo proposto dai deputati De Mita e Soda, che hanno sottolineato l'esigenza di affrontare analiticamente le diverse questioni da risolvere in tema di forma di governo. A tale proposito due sono le opzioni: il semipresidenzialismo e il governo del *premier*. Posto che il Comitato ha il compito di svolgere un lavoro istruttorio, occorre procedere ad una radiografia dei diversi problemi con l'indicazione di possibili soluzioni con riferimento ad ambedue le opzioni in tema di forma di governo.

Dopo che il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, ha dichiarato di condividere il metodo proposto dal Presidente, pur sottolineando l'opportunità di evitare soluzioni predefinite, Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi martedì 11 marzo 1997, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 13,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

Presidenza del Presidente
FRATTINI

La seduta inizia alle ore 19,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0007Op^e)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni su vari argomenti alle quali segue ampia discussione.

La seduta termina alle ore 21,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Venerdì 7 marzo 1997, ore 9,30

Audizione dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e dell'Unione delle Province d'Italia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 7 marzo 1997, ore 9,30

Audizione del Presidente di Legambiente, dottor Ermete Realacci, e dei dottori Enrico Fontana e Lorenzo Miracle.
